

**SISTEMI ALTERNATIVI DI SOLUZIONI DELLE CONTROVERSIE NEL
SETTORE ASSICURATIVO**

IL PENSIERO DEI CONSUMATORI

Avv. Paolo Martinello
Presidente
Altroconsumo

1. INTRODUZIONE

Negli anni recenti, i sistemi alternativi di soluzione delle controversie hanno visto un crescente successo e suscitato un interesse sempre maggiore come mezzo per risolvere più rapidamente ed efficacemente le controversie dei consumatori, rispetto ai tempi ed ai costi dei normali procedimenti giudiziari.

I sistemi di *Alternative Disputes Resolution (ADR)* sono stati oggetto di un crescente interesse anche a livello comunitario, nell'ambito della più generale problematica dell'accesso dei consumatori alla giustizia¹.

Le stesse associazioni di consumatori hanno svolto e svolgono un ruolo attivo nella messa in atto di sistemi ADR, ma affinché questi risultino effettivamente vantaggiosi per i consumatori occorre che alcuni principi e requisiti siano rispettati.

¹ Tra le numerose iniziative dell'Unione Europea in materia di ADR vanno ricordati:

- il **Libro Verde** della Commissione del 16 novembre 1993 sull'Accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie dei consumatori nel mercato unico: lo studio comparativo mostra che in molti degli Stati Membri sono state introdotte procedure *out-of-court* specificamente destinate alla risoluzione delle controversie dei consumatori attraverso sistemi di mediazione, conciliazione o arbitrato;
- il **Piano d'Azione** sottoposto dalla Commissione il 14.02.1996 propone di assumere iniziative anche nel settore dei sistemi extragiudiziari di soluzione delle controversie;
- la **Raccomandazione della Commissione (98/257/EC)** stabilisce i principi applicabili agli organismi responsabili per la soluzione extra giudiziaria delle controversie dei consumatori. Essa raccomanda che questi organismi aderiscano e rispettino i principi di indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità e libertà. Lo scopo della Raccomandazione è limitato alle procedure che, indipendentemente da come vengono definite, conducono ad una soluzione della controversia attraverso l'intervento attivo di un terzo, che propone o impone una soluzione. La Raccomandazione pertanto non riguarda i sistemi ADR che prevedono esclusivamente un tentativo di condurre le parti ad una soluzione consensuale della controversia;
- il **documento di lavoro** della Commissione (marzo 2000) e la **Risoluzione del Consiglio** del 25 maggio 2000 sulla costituzione di una rete comunitaria degli organismi nazionali per la soluzione extra giudiziale delle controversie dei consumatori (*European extra-judicial network - EEJ-NET*): l'obiettivo è di rendere possibile la soluzione delle controversie transfrontaliere dei consumatori in modo rapido ed efficace attraverso la creazione di una rete degli organismi nazionali esistenti nei vari Paesi e l'uso più ampio dei mezzi di comunicazione a distanza. A questo fine, ogni Stato Membro designa un punto di contatto centrale (c.d. *clearing house*) con il quale i consumatori possono porsi in contatto al fine di accedere all'organismo ADR esistente in un altro Stato Membro. A questi centri di contatto sono affidati i compiti di assistere, informare e indirizzare i consumatori, allo scopo di rendere più agevole il loro accesso ai sistemi ADR esistenti nel Paese di origine del professionista al fine di risolvere le controversie transfrontaliere;
- la Commissione Europea (DG Mercato interno e finanze) ha lanciato il 1 febbraio 2001 una rete per la soluzione extra giudiziaria dei conflitti nel settore dei **servizi finanziari (FIN-NET)**, complementare all'iniziativa EEJ-NET;
- inoltre, un'ulteriore Raccomandazione della Commissione (2001/310/EC) ha fissato i principi applicabili agli organismi ADR che operano allo scopo di ottenere una **soluzione consensuale** delle controversie dei consumatori. Tali principi sono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficacia e la lealtà.

2. SISTEMI ALTERNATIVI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DEI CONSUMATORI: PRINCIPI E REQUISITI

2.1 libertà di scelta del consumatore tra sistemi ADR e procedura giudiziaria e ordinaria (principio di libertà).

I sistemi ADR non possono essere utilizzati né dovrebbero essere mai considerati come sostitutivi delle procedure giudiziarie ordinarie. La libertà di scelta del consumatore tra Tribunale e sistemi out-of-court deve essere affermato e difeso. I consumatori devono poter aver accesso al sistema giudiziario ordinario, mentre l'accesso volontario a sistemi ADR deve essere altrettanto possibile al fine di prevenire la necessità di ricorrere ai Tribunali.

Secondo l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, l'accesso ai Tribunali è un diritto fondamentale.

Sono pertanto contrarie agli interessi dei consumatori sia regole di carattere generale che clausole contrattuali che escludano o limitino il diritto dei consumatori di rivolgersi ai Tribunali del proprio Paese di residenza in caso di controversia, anche qualora un valido sistema ADR sia in funzione.

Una interessante decisione della Corte di Giustizia (27 giugno 2000) sulle clausole relative alla competenza dell'Autorità Giudiziaria nei contratti dei consumatori ha stabilito che detta clausola, non negoziata individualmente, che conferisca competenza esclusiva all'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il professionista, deve essere considerata come **abusiva** ai sensi dell'art. 3 della Direttiva Comunitaria in materia di clausole abusive (93/13/EEC). La stessa conclusione dovrebbe essere raggiunta nel caso di clausole arbitrali, che escludano la giurisdizione del Tribunale ordinario limitandola a organismi ADR.. Nel nostro ordinamento, una clausola di tale natura è espressamente considerata vessatoria, e pertanto inefficace, dall'art. 1469 bis (punto 18) che ha attuato la direttiva comunitaria sopra citata.

Al di là degli aspetti strettamente legali, riteniamo che qualsiasi restrizione alla possibilità del consumatore di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria renda meno attraenti i sistemi ADR dal punto di vista dei consumatori e non contribuisca ad incrementare la loro fiducia nei sistemi alternativi di soluzione delle controversie.

Riteniamo che una decisione vincolante per entrambe le parti a seguito di un procedimento arbitrale sia ammissibile solo qualora il consumatore scelga **volontariamente e dopo che la controversia sia sorta** (conformemente a quanto previsto dall'art. 17.1 del Regolamento del Consiglio 44/2001), di ricorrere ad un arbitrato. Tuttavia i consumatori dovrebbero sempre avere il diritto di appellarsi al Tribunale contro qualsiasi decisione vincolante nei loro confronti assunta dall'organismo ADR.

2.2 Indipendenza degli organismi ADR

L'indipendenza dell'organismo responsabile per il trattamento della controversia, qualunque sia il suo risultato finale (decisione vincolante, raccomandazione, pura mediazione), è un requisito fondamentale dei sistemi ADR e della loro credibilità agli occhi dei consumatori. Da questo punto di vista, il contenuto delle Raccomandazioni comunitarie (si veda in particolare la Raccomandazione 257/98 –nota 1) non appaiono sufficientemente rigorose, in quanto si limitano a fissare condizioni di carattere puramente formale.

Riteniamo che l'indipendenza di un organismo ADR dovrebbe essere dimostrata e valutata anche sulla base del loro concreto comportamento.

Un elemento fondamentale inerente al principio di indipendenza riguarda anche il finanziamento della struttura ADR che dovrebbe essere di natura pubblica o, se proveniente dalle stesse imprese, dovrebbe basarsi sulla costituzione di fondi gestiti in modo trasparente e neutrale.

Le stesse associazioni di consumatori dovrebbero essere rappresentate nell'ambito di sistemi ADR. Ciò non significa obbligatoriamente una loro partecipazione diretta alla gestione delle controversie, ma quantomeno una loro rappresentanza a livello di organismi decisionali nell'ambito dei quali sono assunte decisioni di carattere generale o nominati gli arbitri e/o i conciliatori.

2.3 Trasparenza dei sistemi ADR

I sistemi ADR devono essere trasparenti e fornire ai consumatori tutte le informazioni essenziali affinché essi possono effettuare una scelta informata.

Tali informazioni devono riguardare:

- la struttura (composizione individuale o collettiva dell'organismo, la durata del mandato e le regole riguardanti la nomina delle persone responsabili per le decisioni delle controversie),
- i poteri (tipo di controversie trattate, copertura geografica, eventuali limiti di valore delle controversie trattate),
- le procedure (le regole per accedere al sistema, eventuali termini, possibilità o meno di seguire personalmente la controversia, carattere orale o scritto della procedura, lingue ammesse, normale durata della procedura);
- base legale delle decisioni (legge, equità, codici di condotta, etc.);
- costi (possibile costo della procedura e regole relative alla distribuzione dei costi all'esito della stessa),
- natura della decisione (decisione vincolante, raccomandazione, proposta di soluzione),
- esecuzione della decisione (in caso di decisione vincolante o di accordo tra le parti, come viene garantita il loro rispetto e la loro esecuzione).

Trasparenza significa anche pubblicazione periodica di rapporti sull'attività del sistema ADR (decisioni prese, risultati ottenuti, controversie trattate).

Questi requisiti sono espressamente menzionati nelle Raccomandazioni della Commissione Europea 257/98 e 301/2001 (vedi nota 1).

Va però notato che non sempre questi requisiti sono rispettati nei sistemi ADR. Molto spesso, i sistemi ADR sono considerati dai professionisti come una possibilità di risolvere le controversie con i consumatori in modo confidenziale e privato, evitando il cosiddetto “*strepitus fori*”. Talvolta, uno specifico obbligo di riservatezza sui contenuti e risultati della procedura ADR è espressamente previsto dai regolamenti. Siamo consci del fatto che queste condizioni rendono il sistema ADR più attraente per i professionisti e ne facilitino la loro adesione, ma ciò nonostante riteniamo che i consumatori abbiano diritto di conoscere i precedenti e i risultati ottenibili attraverso un determinato sistema ADR al fine di effettuare una scelta informata.

Nell’ambito dei sistemi ADR possono sorgere e devono essere affrontati i problemi relativi alla privacy e alla confidenzialità, ma ciò non può giustificare il segreto pressoché assoluto che spesso copre il contenuto e la soluzione delle controversie nell’ambito dei sistemi ADR.

2.4 Accessibilità e semplicità dei sistemi ADR

Per essere adeguato a risolvere le controversie dei consumatori, un sistema ADR dovrebbe essere facilmente accessibile, sia in termini di **costi** che di **gestione delle procedure**.

Per quanto riguarda i costi, la raccomandazione della Commissione 257/98 prevede che dette procedure siano gratuite o comunque di “costo moderato”.

A nostro parere i costi, se vi sono, dovrebbero essere non solo moderati ma anche proporzionati al valore della controversia (come previsto dalla Raccomandazione della Commissione 310/2001).

I costi sono un punto cruciale dei sistemi ADR: va ricordato che una delle principali difficoltà di accesso dei consumatori ai Tribunali è la disparità tra il valore economico della controversia e il costo della soluzione giudiziale. I sistemi ADR sono comunemente considerati, e dovrebbero realmente essere, una soluzione a questo tipo di problema.

Va anche ricordato che molto spesso le più semplici procedure previste avanti l’Autorità Giudiziaria ordinaria (Giudice di Pace) sono molto economiche o talvolta del tutto gratuite. I sistemi ADR dovrebbero essere in grado di concorrere con tali procedure anche per quanto riguarda i costi, al fine di essere allettanti per i consumatori.

Entrambe le Raccomandazioni della Commissione prevedono che i consumatori dovrebbero poter accedere ai sistemi ADR senza essere obbligati a rivolgersi ad un legale. Ciò è condivisibile, ma non sufficiente per garantire un effettivo accesso ai sistemi ADR se essi non prevedono procedure semplici e facilmente gestibili direttamente dal consumatore.

Riteniamo che, in particolare negli schemi arbitrali, deve essere evitato il rischio di riprodurre all’interno dei sistemi ADR la complessità e il formalismo previsto nei normali procedimenti giudiziari e che pertanto un elevato livello di flessibilità e semplificazione dovrebbe essere assicurato per rendere i sistemi ADR coerenti con le aspettative dei consumatori, in particolare per quanto riguarda l’oralità della procedura, la riduzione degli adempimenti formali, l’attiva collaborazione nella raccolta delle prove, l’eliminazione di un linguaggio tecnico – legale, le decisioni di equità.

2.5 Legalità e non obbligatorietà dei risultati della procedura ADR

Per quanto riguarda gli esiti della procedura ADR, riteniamo che:

- la decisione assunta dall'organismo ADR (comprese le raccomandazioni e le proposte di soluzione) non deve mai portare ad un risultato che privi il consumatore della protezione garantita da norme inderogabili di legge. Questo punto è chiaramente previsto dalla Raccomandazione 257/98 della Commissione (principio di legalità);
- la decisione dell'organismo ADR non dovrebbe mai essere vincolante per il consumatore, se non in determinate condizioni (si veda al punto 2.1).

Riteniamo che all'attuale livello di sviluppo dei sistemi ADR, una decisione di natura vincolante renderebbe meno attraente il sistema ADR per il consumatore. Ciò non esclude che la decisione possa essere vincolante per il solo professionista, rendendo in tal modo forse ancor più efficace la procedura dal punto di vista dei consumatori.

2.6 Esecuzione – adempimento dei risultati della procedura ADR

Qualunque sia il risultato finale di una procedura ADR (una decisione vincolante o un accordo tra le parti sulla base di una raccomandazione, di una proposta o di una positiva opera di mediazione), se esso non viene rispettato si pone il problema della sua esecuzione.

Riteniamo che il risultato di un sistema ADR dovrebbe essere provvisto di una efficacia esecutiva maggiore e più intensa rispetto ad un qualsiasi accordo privato. Ciò sarebbe nell'interesse dell'efficacia degli stessi sistemi ADR. Per ottenere questo risultato, un riconoscimento pubblico e/o ufficiale dovrebbe essere previsto da parte dell'Autorità Giudiziaria, oppure lo stesso organismo ADR dovrebbe essere costituito per legge.

Altre misure dirette a facilitare l'esecuzione delle decisioni ADR potrebbero essere prese in considerazione: ad esempio (come già avviene in alcuni Paesi Europei) prevedendo forme di "sanzioni" contro i professionisti che non rispettino la decisione o la soluzione raccomandata della controversia, quali ad esempio, forme di pubblicità negativa attraverso "black list" e/o l'espulsione dalle associazioni professionali che aderiscano o abbiano promosso il sistema ADR.

Ogni qualvolta un sistema ADR sia basato su un accordo di natura privata (come sono normalmente i codici di condotta), dovrebbe essere studiata e approfondita anche la possibilità di considerare il non rispetto da parte del professionista della decisione ADR come un inadempimento contrattuale: ciò potrebbe condurre ad individuare un'ampia gamma di sanzioni "civili" sia a favore delle parti che hanno concordato il sistema ADR (quali le associazioni professionali e di consumatori) sia in favore del consumatore stesso (quale terzo nell'interesse del quale il sistema ADR è stato costituito).

3. ADR ON-LINE

Le controversie dei consumatori sono spesso di modesto valore economico e perciò la loro soluzione richiede mezzi semplici, veloci e poco costosi. Le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici di soluzione delle controversie prevedendo meccanismi che consentano una effettiva ed efficace soluzione della controversia senza necessità di un contatto diretto e fisico tra le parti.

Lo sviluppo del commercio elettronico, anche nel settore dei servizi finanziari, rende familiare ad un numero crescente di consumatori l'uso delle nuove tecnologie.

E' stato dimostrato che i consumatori on-line hanno più elevate aspettative, rispetto ai consumatori off-line, circa i tempi di risposta dalle imprese on-line e circa una soluzione rapida in caso di controversie.

In generale, i principi base e i requisiti di un buon sistema ADR off-line dovrebbero essere applicati e rispettati anche da un sistema ADR on-line, salvo che essi siano incompatibili con le specifiche caratteristiche della tecnologia. I diritti e i bisogni del consumatore che aderisce ad un sistema ADR on-line non dovrebbero essere ridotti, indeboliti o sottovalutati rispetto ad un sistema ADR off-line.

Al contrario, l'ambiente digitale dovrebbe permettere di rendere i sistemi ADR on-line più efficienti sotto taluni aspetti (maggior rapidità, costi più contenuti, semplificazione delle procedure).

Altri specifici vantaggi possono essere:

- i sistemi ADR on-line possono contribuire a superare le problematiche relative sia al giudice competente che alla legge applicabile, problemi particolarmente complessi soprattutto in caso di controversie transfrontaliere, per effetto dell'ambiente virtuale che si verrebbe a creare;
- i sistemi ADR on-line permettono un contatto virtuale tra le parti e sono, in una certa misura, il solo mezzo concreto di discutere una controversia di modesto valore economico tra due parti che vivono a grande distanza (eventualmente in due Paesi diversi);
- i sistemi ADR on-line interamente automatizzati sembrano particolarmente appropriati per risolvere controversie di natura puramente monetaria (quali sono spesso le controversie nel settore assicurativo), mentre in altri casi un sistema misto (on e off-line) sembra preferibile e più praticabile.

I principali problemi riguardano la sicurezza della trasmissione dei dati, la privacy, l'autenticità dei documenti e delle prove (problema destinato a ridimensionarsi attraverso la diffusione della firma elettronica ovvero attraverso un sistema ADR misto on-line / off-line), l'eventuale preferenza che in taluni casi gli utilizzatori potrebbero avere per una forma di comunicazione asincrona, per i più ampi margini di riflessione e risposta che essa consente.

Molti sistemi ADR on-line sono improvvisamente apparsi sul mercato all'interno e all'esterno dell'Europa. Questa proliferazione di iniziative non significa che questi sistemi siano utilizzabili e accessibili ai consumatori.

Un recente studio di Consumers International sugli ADR on-line, presentato l'11 dicembre 2000, ha analizzato 30 programmi di ADR on-line sulla base di 8 criteri, riguardanti l'indipendenza/imparzialità, trasparenza, accessibilità, efficacia, equità delle procedure, principi di

legalità / libertà, monitoraggio. I risultati dello studio hanno concluso che nessuno dei 30 programmi rispettava tutti i criteri, sebbene alcuni di essi fossero facilmente accessibili, rapidi, semplici da utilizzare e abbastanza trasparenti. Lo studio menziona una serie di inconvenienti: in molti casi i programmi non erano in grado di utilizzare diverse lingue, in altri casi i costi erano sproporzionatamente alti, in pochissimi casi i risultati erano riportati in modo trasparente.

4. CONCLUSIONI

Una impresa (di assicurazioni) sana ed efficiente dovrebbe considerare un efficace sistema di soluzione di controversie come un fattore essenziale di qualità del servizio offerto, di riduzione dei costi e di fidelizzazione dei clienti.

E' fondamentale che iniziative di questo tipo non si riducano a pure operazioni di marketing, ma che si basino invece sul rigoroso rispetto di principi e regole (ora, almeno in parte, fissate anche a livello comunitario) finalizzate a rendere i sistemi di soluzione alternativa delle controversie utili ed utilizzabili da parte dei consumatori, ai quali devono offrire concreti vantaggi (in termini di costi, rapidità, semplicità, trasparenza, efficacia) e pertanto una valida e proficua alternativa rispetto alla normale procedura giudiziaria. Alla quale essi devono comunque restare liberi di ricorrere, se lo desiderano.

In questo contesto, il confronto tra imprese e associazioni di consumatori è di fondamentale importanza.

Il recente protocollo di intesa firmato tra ANIA e associazioni aderenti al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU (luglio 2001), essenzialmente finalizzato a costituire forme di dialogo diretto ed efficace tra le parti per la soluzione delle controversie nel settore RCAuto, rappresenta un primo passo nella giusta direzione.

NOTE SULLE PIU' RECENTI ESPERIENZE DI ADR

Avv. Dario Poto

I) Per cominciare, converrà tener presente, sia pur senza pretesa di completezza, che due sono gli schemi fondamentali in cui rientrano gli strumenti alternativi di composizione dei conflitti (*a.d.r.*, secondo l'acronimo anglossassone, che sta per *alternative dispute resolution*; oppure *s.a.c.*, secondo l'abbreviazione italiana, che sta per *strumenti alternativi di composizione*): il modello della *conciliazione* -cui si rifà pure lo schema della mediazione-, e il modello dell'*arbitrato*, diversificati, cioè, in ragione del fatto che, con la conciliazione, la soluzione di una controversia è perseguita attraverso un accordo fra le parti; con l'*arbitrato*, invece (mi riferisco più precisamente all'*arbitrato* previsto dal codice di procedura civile, ossia all'*arbitrato rituale*), si approda ad una vera e propria decisione, che viene resa da un soggetto estraneo alle parti, ma che tuttavia non sia giudice in senso stretto.

E' facile allora comprendere il significato dell'espressione "*alternativi*". Con essa si vuole sottolineare la funzione di tali strumenti, che è quella di rappresentare un mezzo a cui si può (o meglio: conviene) ricorrere in determinati casi per la soluzione di una controversia civile, in sostituzione del mezzo processuale specifico rappresentato dall'azione giudiziaria.

II) Sul piano concettuale, autorevole dottrina ha rilevato che le tecniche alternative di composizione delle controversie si prefiggono lo scopo esclusivo di *risolvere i conflitti*, mentre le azioni giudiziarie mirano all'*attuazione dei diritti*. Le prime danno quindi preminenza al risultato (eliminare il contrasto d'interessi, sia pure entro un sistema di regole date, che sono però di fonte privata e si mantengono in un quadro di generalissimo rispetto dei principi fondamentali); le seconde -*id est*, le azioni previste per la tutela dei diritti avanti all'Autorità giudiziaria- si concentrano soprattutto sul procedimento e sul rispetto delle pari garanzie di difesa per le parti litiganti.

Merita ricordare quali siano la data e l'occasione in cui nacque il movimento che propugnò i metodi alternativi di cui si discute.

La data è l'anno 1979; l'occasione fu un convegno tenutosi a St. Paul, Minnesota, per commemorare il settantesimo anniversario del discorso tenuto da Roscoe Pound (uno dei fondatori del moderno diritto federale USA) dinanzi all'*American Bar Association* sul tema "Le cause della disaffezione popolare nei confronti dell'amministrazione della giustizia". Quel convegno dava atto che in un mezzo secolo di riforme negli Stati Uniti non si era riusciti a ridurre la sfiducia che il cittadino nutre nei confronti dell'organizzazione giudiziaria di quella nazione. Durante i lavori furono presentate numerose proposte che, nel loro complesso, confluivano nell'obiettivo comune di sottrarre alle Corti alcuni tipi di controversie, per indirizzarle ad organi di decisione posti all'esterno dell'apparato giudiziario, aventi estrazione privata e dotati di regole procedurali flessibili e non formali.

Da quel progetto è proliferato un numero elevato, sia per tipi che per frequenza, di strumenti alternativi, spesso trasferiti anche all'interno del processo ordinario. (E' il caso della *court-annexed arbitration*, una forma di arbitrato endoprocessuale, promosso su ordine del giudice, il quale devolve la causa ad un giudice da lui nominato. Nel caso in cui il lodo emesso non sia accettato entro breve termine dalle parti, la causa ritorna al giudice, che prosegue e la porta a decisione come se l'arbitrato non vi fosse stato; se però la parte ottiene una decisione meno favorevole di quella arbitrale rifiutata, la sua soccombenza anche parziale viene pesantemente sanzionata con l'accollo delle spese di lite. E' il caso inoltre della *early neutral evaluation*, in forza della quale un soggetto neutrale, nominato dal giudice, stende una previsione sull'esito della causa e la sottopone alle parti; sulla base del testo, e se le parti lo ritengono opportuno, si avvia una trattativa fra loro per giungere ad una transazione, possibilmente più vantaggiosa di quella che sarà la decisione, ipotizzata, del giudice).

III) Il fenomeno, e la sua rapida diffusione presso gli ordinamenti giuridici sia di *common law* che di *civil law*, sono collegati sia a matrici culturali che alle capacità dei sistemi giudiziari di far fronte oppure no al carico del contenzioso.

Là dove il processo giudiziario funziona bene (come è stato osservato ad esempio per la Germania), l'ADR è uno strumento usato poco e chi ha bisogno di dare tutela al proprio diritto preferisce rivolgersi al giudice. Negli USA e in numerosi paesi europei, invece, in cui l'amministrazione giudiziaria è costosa e la definizione delle liti è scandita da tempi eccessivamente lunghi, l'ADR si dimostra un'alternativa necessaria per coloro i quali non possono né vogliono risolvere le loro controversie per mezzo di procedimenti giudiziari.

Quanto alla matrice culturale, il favore incontrato dall'ADR negli Stati Uniti sta nel fatto che il suo impiego corrisponde ad un'intima inclinazione dello spirito americano, il quale da sempre si incardina sul valore della libertà dell'individuo e sulla diffidenza per ogni forma d'intervento della mano pubblica: nel caso in esame, sulla insoddisfazione per il processo statale. Alla fine, la tendenza americana all'affermazione delle proprie ragioni e a far causa a chiunque e per qualunque motivo entra in conflitto con l'inefficienza del sistema giudiziario, e promuove il ricorso all'ADR.

Per contro, in via di massima (o, se si vuole, di luogo comune), si dice che in Asia esista una tendenza fortemente avversa a suscitare controversie e a rivolgersi alle corti. Questo può dipendere da un retaggio culturale, che in Cina come in Giappone si rifà a ideali confuciani o buddisti improntati alla ricerca di una armonia sociale; ma può dipendere più direttamente da ideologie politiche, anche contrastanti fra loro, ma basate comunque sul principio d'autorità: una società feudale e a forte struttura gerarchica vede con disfavore l'approdo di una vertenza in tribunale; in Cina, d'altra parte, la conciliazione davanti ad appositi comitati popolari è stata, sia prima che dopo l'avvento di Mao Tze Dong, ma ancora in seguito, forse il modo più importante per dirimere le controversie fra privati. E tuttavia, con una spinta inversa a quella che si è riscontrata per gli Stati Uniti, anche in Asia, sotto l'effetto del processo di modernizzazione del commercio, si è avuto un indebolimento dei valori tradizionali e, in modo lento ma apparentemente inarrestabile, l'avversione alle liti sta lasciando il posto ad un più frequente ricorso ai tribunali.

Nei sistemi giuridici occidentale e asiatico testè richiamati l'ADR trova quindi spazi incoraggianti di estensione e diffusione.

IV) In Italia, l'esperienza degli strumenti alternativi al processo è un dato relativamente recente, ma sta rapidamente guadagnando vasti consensi, di concerto con un movimento tendente a ridurre gli spazi della giurisdizione vera e propria. Questo, soprattutto nell'ambito della tutela del consumatore e della risoluzione delle controversie commerciali.

Ora, trascurando quelle procedure che sono state apprestate all'interno di settori autoregolamentati (quali la procedura di conciliazione e di arbitrato predisposta dalla Telecom; l'Ombudsman bancario previsto da una convenzione A.B.I. del 1993), e osservato che non hanno ancora ricevuto tutta l'attenzione che meritano gli arbitrati amministrati offerti dalle Camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio, per venire al diritto positivo, conviene segnalare anche solo i due più recenti casi in cui la conciliazione e l'arbitrato sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico italiano. Mi riferisco all'istituto del tentativo obbligatorio di conciliazione contemplato in materia di controversie individuali di lavoro di cui al nuovo testo dell'art. 410 c.p.c., e all'arbitrato rituale disciplinato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 205/2000 sulla giurisdizione amministrativa.

Il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro era previsto come facoltativo fino all'avvento del d. lgs. n. 80 del 31 marzo 1998. Ora è diventato obbligatorio, appunto in forza del citato d. lgs.: in realtà questo ha reso obbligatoria, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale, non tanto l'attuazione del tentativo, quanto la presentazione dell'istanza per il tentativo di conciliazione presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dal momento che, in virtù dell'art. 410-*bis*, comma 2°, c.p.c., il tentativo si considera espletato una volta trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Bisogna ricordare, intanto, che la previsione di un tentativo obbligatorio di conciliazione, preliminare alla proposizione della domanda giudiziale, non è considerata come impedimento alla tutela giurisdizionale, e non sembra sollevare dubbi di costituzionalità in rapporto alla garanzia dell'azione sancita dall'art. 24 della Costituzione. Secondo una costante giurisprudenza della Corte delle leggi, infatti, il tentativo di conciliazione rappresenta semplicemente una sorta di condizione che deve essere soddisfatta per poter proporre la domanda giudiziale.

Senonchè, l'obbligatorietà del meccanismo introdotta in materia di lavoro -con l'intento di attenuare l'ondata dovuta ad una massa prevedibilmente elevata di cause che si sarebbero riversate sulla scrivania dei giudici ordinari dopo che a questi è stata devoluta tutta la materia delle controversie sul pubblico impiego- non sembra aver finora raggiunto lo scopo di deflazionare tale contenzioso. In effetti, stando almeno alle prime rilevazioni compiute dalla magistratura torinese presso l'ufficio provinciale del lavoro della nostra città, si è constatato che l'ufficio è stato investito da un gran numero di domande di conciliazione, senza che gli sia stato consentito di filtrare le domande, in modo da distinguere le richieste che riflettevano una reale possibilità di conciliazione, dalle altre, introdotte solo formalmente, al fine di ottemperare al precetto legislativo.

Il risultato è stato che la funzionalità dell'ufficio è entrata presto in crisi, con una resa senza condizioni, nel senso che, nella stragrande maggioranza dei casi, entro il termine di sessanta giorni non solo non viene neppure esperito il tentativo, ma non si è neppure in grado di convocare le parti. Confrontando i dati del periodo immediatamente precedente alla introduzione dell'obbligatorietà del tentativo rispetto a quelli del periodo immediatamente successivo è stato notato che in Torino, nel secondo semestre del 1997 (quando il tentativo era dunque ancora facoltativo), le domande presentate furono 1215, e le conciliazioni poi raggiunte furono 614; nel secondo semestre del 1998 (in regime di tentativo obbligatorio) le domande presentate ammontarono a 7809, e rispetto ad esse

solo 550 furono le conciliazioni realizzate. Una caduta a picco, dunque, dell'efficacia dello strumento conciliativo.

Tale esperienza dimostra che non è l'obbligatorietà a rendere incisivo il tentativo di conciliazione, ma altri requisiti, che sono stati trascurati nel caso considerato, quali il potenziamento della sua credibilità ed efficienza ed eventuali incentivi di carattere fiscale. Diversamente il tentativo di conciliazione si risolve in una mera perdita di tempo per le parti, senza minimamente alleviare il carico di lavoro per la magistratura.

Passando all'arbitrato, è noto che il problema di compatibilità costituzionale che non si pone per la conciliazione, diventa, viceversa, insuperabile con riguardo all'arbitrato, quando esso sia normativamente contemplato come obbligatorio. L'obbligatorietà dell'arbitrato, infatti, a differenza del tentativo di conciliazione, priva le parti dell'azione davanti al giudice e quindi della tutela giurisdizionale costituzionalmente garantita.

Nella recente legge sulla giustizia amministrativa, la n. 205 del 21 luglio 2000, è stata inserita una disposizione la quale, aderendo alle aspettative della unanime dottrina, apre al giudizio arbitrale le controversie su diritti soggettivi che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.

E tuttavia, a tale legge, varata sotto l'urgenza di colmare un voto normativo provocato dalla sentenza della Corte costituzionale del 17 luglio 2000, che aveva dichiarato illegittimo il decreto lgs. n. 80 del 1998 (con cui la materia della giurisdizione esclusiva era stata regolata in maniera analoga, ma difettando la corrispondente delega legislativa), è mancata una messa a punto finale per quanto riguarda proprio la disciplina dell'istituto arbitrale; e questo rende necessario un nuovo intervento legislativo, che la integri o ne chiarisca la portata.

L'arbitrato ivi previsto è quello rituale, di diritto. Esso è esperibile, ripeto, nelle sole controversie su diritti soggettivi che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, con esclusione delle controversie in cui l'autorità amministrativa abbia agito *iure imperii*, ossia con provvedimento amministrativo, e per le quali è pacifica l'affermazione che in esse non è consentito il giudizio arbitrale.

Ora, una delle obiezioni più serie che sono state mosse a tale disciplina è quella attinente all'organo competente a conoscere della impugnazione del lodo.

Dal momento, infatti, che l'art. 6, comma 2°, l. 205/2000, non dispone nulla con riguardo all'individuazione di detto organo, è inevitabile che per questo ci si debba rifare – trattandosi di arbitrato rituale, come tale regolamentato dunque dagli art. 806 e ss. c.p.c. – al disposto dell'art. 828 c.p.c.: talchè la competenza all'impugnazione del lodo rimane assegnata alla Corte d'appello. Né, per contro, si potrebbe, nel silenzio della legge, prevedere una competenza diversa, quale quella di un giudice amministrativo, che peraltro non si saprebbe neppure indicare con esattezza (il Consiglio di Stato o il T.A.R.?)

Ma questo apre un non trascurabile problema di riparto di giurisdizione, nel senso che le parti –ove compromettano per arbitri una specifica controversia di competenza del giudice amministrativo– potrebbero incanalare in tal modo il successivo riesame all'autorità giudiziaria ordinaria, così che, in ultima analisi, sarebbero le parti stesse a scegliersi la giurisdizione. Ciò che provoca perplessità quando si tenga presente che la derogabilità convenzionale della giurisdizione rappresenta una soluzione del tutto eccezionale nell'ordinamento.

Un altro punto delicato è quello che deriva dalle conseguenze della nota sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., n. 500/1999, per la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento al soggetto privato danneggiato, ogni qualvolta si sia verificata la lesione di un interesse legittimo.

Se si considera che il diritto al risarcimento si configura come diritto soggettivo vero e proprio, sia pure strumentale all'azione giudiziaria, e se si tiene presente che questo diritto permette di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria come conseguenza, oggi espressamente riconosciuta, della lesione di un interesse legittimo, ne discende che possono diventare compromettibili per arbitri tutte le cause risarcitorie, anche quando traggano la loro ragion d'essere nella sfera originaria di un interesse legittimo.

Ciò suona difficilmente accettabile alla luce di una teoria generale del diritto, come la nostra, che sulla tradizionale dicotomia "diritto soggettivo-interesse legittimo" fonda il discrimine fra l'area d'intervento del giudice ordinario e l'area del giudice amministrativo, dicotomia che ha come postulato -rigoroso e tuttora indiscutibile- l'esclusiva competenza del giudice amministrativo a conoscere degli interessi legittimi.

Quanto sommariamente accennato sul più recente panorama della legislazione italiana mostra come sia delicato e ancor tutto da costruire il rapporto che si instaura tra il giudizio, da un lato, e gli strumenti alternativi alla risoluzione delle controversie, da un altro lato, ogni volta in cui tali strumenti alternativi vengano calati per virtù di legge nell'impianto delle consolidate discipline processuali.

V) Si deve ricordare che il nostro legislatore si è in più occasioni occupato in modo diretto ed espressamente della tematica delle ADR, o S.A.C. (*Strumenti alternativi di composizione*). Fra tali iniziative si segnala quella, tesa a dare una applicazione generalizzata delle ADR, o SAC, che è sfociata nel progetto di disegno di legge C-7185, presentato nella passata legislatura e non approvato per la fine di quella.

Dell'ampio articolato di cui il d.d.l. era costituito (40 articoli), basterà ricordare quello che era sussunto sotto il primo capo (artt. da 1 a 20), e che concerne gli strumenti alternativi di composizione veri e propri.

Due sono le direttrici in cui vengono orientate le attività previste dal disegno: 1) un servizio di informazione e di consulenza per l'accesso alla giustizia (art. 2); 2) la predisposizione di una serie di strumenti alternativi di composizione consensuale delle controversie (artt. 3, 7, 8, 11 e 12).

Il servizio di informazione (art. 2) è organizzato su base circondariale e assolve a due finalità. La prima è quella di informare sul funzionamento degli uffici giudiziari (dislocazione, materie, tempi, carichi di lavoro: cfr. co. 2a) e b), sugli orientamenti giurisprudenziali (co. 2c), soprattutto su associazioni ed enti che praticano le a.d.r. nel circondario (co. 2 d) ed e), e sui costi di giustizia (co. 2f). La seconda finalità è quella di fornire, a richiesta del possibile litigante, informazioni specifiche sul suo caso e sull'opportunità di ricorrere al giudice piuttosto che alle a.d.r. (co. 3).

Detto servizio viene esercitato presso la sede di ogni Tribunale ed è affidato a personale fornito da enti pubblici o privati, a titolo gratuito o mediante convenzioni.

Quanto agli strumenti alternativi di composizione, essi sono così previsti:

- 1) la conciliazione presso la Camera di conciliazione forense, con sede nel Tribunale (art. 3);
- 2) i procedimenti di risoluzione negoziale presso associazioni ed enti riconosciuti (art. 7);
- 3) la conciliazione presso Camere di conciliazione per le controversie fra consumatori e imprese, con sede nella Camera di commercio (art. 8);
- 4) la conciliazione non contenziosa presso il Giudice di pace (art. 11);
- 5) la conciliazione per controversie relative al risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, esperibile o dinanzi al Giudice di pace in sede non contenziosa, o dinanzi alla camera di conciliazione forense (art. 12).

I s.a.c. indicati sono tutti esoprocessuali, mentre quelli sub 1) e 2) possono essere anche endoprocessuali, quando le parti lo richiedano; in tal caso, opera la sospensione convenzionale del processo ex art. 296 c.p.c..

Il procedimento per attivare i s.a.c. è molto semplice: esso si inizia con un'istanza verbale o scritta, normalmente a cura della parte interessata, oppure dell'associazione dei consumatori o degli imprenditori nel caso di cui al n. 3); l'istanza è proposta singolarmente o congiuntamente, al conciliatore che sia stato designato o in modo concorde o in forma automatica; le parti sono convocate dinanzi al conciliatore, e la comparizione è libera; il conciliatore le sente e quindi formula la proposta, che, se accolta, approda ad un titolo esecutivo, idoneo all'esecuzione forzata attuabile in forma specifica.

Un effetto che il d.d.l. ragionevolmente collegava alla proposizione dell'istanza è che la stessa vale a costituire in mora il debitore, interrompendo la prescrizione.

Sotto un profilo più generale, va detto che nel d.d.l. C-7185 venivano a confluire in forma organica una serie di spunti contenuti in progetti di legge precedenti, e lo stesso intendeva, da un lato, collocarsi come ulteriore tassello nel più vasto disegno della riforma della giustizia civile (e tenendo presente pure il nuovo disposto dell'art. 111 Cost.), da un altro lato, attuare, nel più vasto scenario europeo, la proposta di cui alla raccomandazione della Commissione U.E. 98/257/CE, di una costituenda rete stragiudiziale fra gli Stati U.E..

Detta rete -denominata EEJ-Net (*European Extra Judiciary-Net*) e giunta ad un adeguato grado di messa a punto, se è vero, come hanno riferito i mezzi di informazione negli ultimi giorni di questo mese di agosto, che il Parlamento europeo di Strasburgo con la risoluzione A5 0134/2001 ha suggerito alcuni correttivi di funzionamento alla commissione preposta a vararla- prevede che in ogni Stato membro siano costituiti dei centri di conciliazione delle controversie in materia di consumo, soprattutto fra imprese e privati di nazionalità diversa fra loro.

Si assicura che quelle conciliazioni saranno governate da poche regole, improntate a rispetto della imparzialità e trasparenza, con la garanzia dell'assistenza necessaria di avvocati, e con la possibilità del reclamo ad organi specificamente individuati, da proporsi sulla base di formulari semplici e multilingue. Vi è peraltro da chiedersi subito -se quello prescelto sarà un modello conciliativo vero e proprio, e non un arbitrato- che senso abbia introdurre un reclamo contro un accordo raggiunto dalle parti, dal momento che la conciliazione, a differenza dell'arbitrato, chiude una volta per tutte la lite, permettendo di rimuovere definitivamente la radice del dissidio.

VII) Ma la raccomandazione dell'U.E., prima, e la risoluzione della stessa, poi, hanno impresso un moto di accelerazione, in Italia, all'intervento del legislatore, che ha elaborato una nuova proposta di legge, presentata nella odierna legislatura e rubricata come C-541 di iniziativa parlamentare, e che porta il titolo "Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale".

Essa fa propri non pochi principi e disposizioni già contenute nel citato disegno di legge C-7185.

Sotto il profilo dei principi generali, dopo di aver definito la conciliazione stragiudiziale professionale come quella in cui un terzo neutrale, diverso dal giudice competente, facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti coinvolte in una controversia, al fine di promuoverne la risoluzione consensuale (art. 2), il testo della nuova proposta afferma che la procedura di conciliazione stragiudiziale è improntata a principi di informalità, concentrazione e oralità. Il ricorso alla procedura ha carattere volontario e le parti possono parteciparvi anche senza l'assistenza di un difensore.

Sono quindi previsti due diversi tipi di organismi di conciliazione: uno pubblico ed uno privato. Quello pubblico comprende a sua volta due figure: le camere di conciliazione presso i tribunali (art. 9), e le camere di conciliazione per le controversie tra consumatori e imprese presso le camere di commercio (artt. 10 e 11).

Le camere di conciliazione presso i tribunali debbono essere istituite dai consigli dell'ordine degli avvocati di pertinenza e debbono valersi, da un lato, dell'organizzazione dei medesimi consigli degli ordini e, da un altro lato, delle strutture e del personale degli uffici giudiziari. Dette camere di conciliazione saranno formate da avvocati e da laureati in giurisprudenza.

Le camere di conciliazione fra consumatori e imprese avranno obbligatoriamente sede presso le camere di commercio e competenza per le controversie di valore non superiore a 25.000 euro.

Sia per le prime che per le seconde è previsto che, in assenza di designazione concorde ad opera delle parti, i procedimenti di conciliazione siano assegnati secondo criteri di automatismo ad uno degli iscritti nell'elenco dei conciliatori camerati, cui possono accedere sia gli avvocati che i laureati in giurisprudenza.

Mentre gli organismi pubblici ricalcano modelli che erano già inseriti nel precedente disegno di legge, l'organismo di conciliazione privato trova invece qui una forma nuova. Dispone infatti l'art. 7 che gli organismi privati sono costituiti in forma di società per azioni, nella cui denominazione sociale o nei segni distintivi debbono essere incluse le parole "società di conciliazione" oppure, in alternativa, le parole "risoluzione alternativa delle controversie". Fra gli altri requisiti vi è poi quello per cui non meno dei due terzi dei soci di queste società debbono essere avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, o periti commerciali.

Il che sembra ricollegarsi per qualche aspetto alla figura della società tra professionisti, di recente introduzione nel nostro ordinamento (cfr. il d.lgs. n. 96 del 2.2.2001), quantunque la società di conciliazione se ne diversifichi per il fatto che quest'ultima dovrà avere ad oggetto esclusivamente l'erogazione di servizi di risoluzione delle controversie, incluse la consulenza e la formazione in tale materia.

Di nuovo si stabilisce che la proposizione dell'istanza di conciliazione presso uno dei suddetti organismi costituisce atto di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod.civ..

La conciliazione stragiudiziale, secondo tale proposta, può essere esperita sia prima del processo che in pendenza di questo, e ciò avviene allorché il giudice, ritenuto che sussistano gli estremi "per il successo" (sic) di una conciliazione stragiudiziale, inviti le parti, e queste vi consentano, a rivolgersi ad uno degli organismi anzidetti (art. 15).

Ora, una prima considerazione che viene spontanea all'attenzione di un avvocato, a commento di siffatta proposta di legge, è che essa, contemplando la possibilità di consultazione e di consulenza anche ad opera di soggetti diversi dagli avvocati, risente di una visione angusta (e per certi versi superata), per la quale solo l'attività giudiziale è riservata in esclusiva all'avvocato. Dicevo superata, perché la tendenza odierna, quantunque alle condizioni previste dal citato decreto legislativo 96/2001, è nel senso di una riaffermazione del principio, in virtù del quale la professione forense è la sola abilitata a fornire attività (oltre che giudiziale, anche in via) continuativa di consulenza stragiudiziale. *Et pour cause*, se si ha l'avvertenza di tener presente che non può lasciarsi alla piena libertà per chicchessia di fornire una qualsiasi attività di consulenza legale, ma questa deve necessariamente provenire dall'avvocato.

Solo avendo prestatato egli stesso attività di consulenza legale in via preventiva (ad esempio, mediante la redazione di un contratto scritto), infatti, l'avvocato è in grado di sostenere in giudizio le ragioni che giustificavano la stesura di siffatto, tipico negozio giuridico. Ed invero, come è stato sostenuto da autorevole dottrina, l'attività stragiudiziale e quella giudiziale costituiscono due momenti di uno stesso modo di svolgere la professione forense, di guisa che sia l'una che l'altra attività esigono la medesima preparazione professionale e l'identica specifica competenza, tanto di natura tecnica che di ordine deontologico.

Una seconda considerazione, più strettamente legata al tema odierno, è quella per cui si può già vedere in atto un fenomeno, sia pur parziale, ma consistente, di *degiurisdizionalizzazione* delle controversie, con l'affidamento della loro composizione a enti, pubblici o privati, appositamente deputati a svolgere attività di conciliazione o di mediazione finalizzata alla composizione della lite. Non è senza significato, del resto, che la proposta di legge in parola dedichi una specifica disposizione (art. 18) a sollecitare le imprese ai metodi di composizione dei conflitti, in quanto prevede la facoltà per esse di attestare al pubblico dei consumatori, attraverso idonee forme di pubblicità, il proprio impegno, inserito nelle condizioni generali di contratto, a negoziare la risoluzione delle eventuali controversie, promuovendo anche, in caso di fallimento del negoziato, la partecipazione con la controparte ad una procedura di conciliazione stragiudiziale. A tal fine è prevista per le imprese stesse la possibilità di istituire sportelli per reclami, e di concordare preventivamente con il contraente la partecipazione ad una delle procedure di conciliazione stragiudiziale professionale previste nella proposta stessa.

Il che, nelle intenzioni del legislatore, rappresenta un contributo a diffondere una mentalità, la quale, senza rinunciare in via di principio al ricorso alla tutela processuale, sia sempre più orientata a favorire, quando possibile, la soluzione conciliativa. Così come vuole un convincente indirizzo di pensiero (ispirato alla c.d. *Alternative dispute resolution theory*), secondo il quale "quel che conta non è sapere chi ha ragione, ma che cosa è meglio per le parti".

Ma, come sempre, il futuro sarà buon giudice e ancora miglior maestro.

**L'ARBITRATO NELLE POLIZZE INFORTUNI-MALATTIA:
RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI TECNICHE**

Prof. Aldo Carnevale
Direttore della
Cattedra di Medicina Legale

Prof. Armando Colagreco
Istituto di Medicina Legale

Università G.D'Annunzio - Chieti

1. Introduzione.

Uno dei principi fondamentali di tutti gli ordinamenti democratici nel mondo, ivi compreso il nostro, è rappresentato dalla libertà negoziale dei privati.

I privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, possono dare il contenuto che meglio ritengono ai rapporti contrattuali, nei casi in cui trattino diritti disponibili; parimenti, in caso di controversie, possono rinunciare parzialmente o totalmente ad essi (diritti) mediante transazione, ovvero affidare la risoluzione delle questioni controverse non al giudice, bensì a professionisti liberamente individuati.

L'arbitrato è dunque manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti; negli ordinamenti in cui sia previsto che i privati possano liberamente agire e determinare il contenuto dei contratti che concludono, sarà possibile per costoro devolvere a persone all'uopo individuate, le controversie che possono insorgere.

Nei contratti di assicurazione contro i danni è spesso presente una clausola che nella previsione di una controversia tra le parti sull'an e/o sul quantum attribuisce la soluzione del contrasto ad esperti all'uopo individuati. Il contenuto di tali clausole può differenziarsi sensibilmente, non solo per quanto concerne l'oggetto di esse ed il diverso potere attribuito agli esperti, ma anche perché talora il ricorso a costoro è pattuito come obbligatorio, talora può essere previsto come una mera facoltà esercitabile solo dall'assicuratore.

Anche nelle polizze infortuni - malattia (polizze danni alla persona), così come in altri ambiti di tutela assicurativa, possono sorgere contrasti tra parte assicurata e parte assicuratrice per la cui soluzione è espressamente previsto il ricorso ad un collegio arbitrale.

Alla costituzione di tale collegio, solitamente, si giunge mediante l'individuazione, di comune accordo tra le parti, del terzo arbitro.

In caso di disaccordo per la scelta del terzo arbitro può farsi ricorso all'Ordine dei medici del luogo ove sia stata stipulata la polizza ovvero del luogo ove abbia sede legale la compagnia di assicurazione.

Relativamente alle origini del fenomeno tecnico-giuridico giunto ai nostri giorni, già nelle fonti romane era prevista la possibilità che soggetti in reciproco contrasto potessero far ricorso, grazie ad un compromesso o compromissum, ad un terzo arbitro detto arbiter ex compromisso, scelto di comune accordo dai primi. Esisteva, inoltre, un'altra fattispecie, definita arbitratum, in cui ad un soggetto veniva contrattualmente attribuita la funzione di determinare quale fosse la prestazione dovuta dal debitore al creditore (1). Addirittura, primo esempio d'una sorta di arbitrato potrebbe intravedersi nell'Iliade, nel giudizio di Paride quando ebbe devoluto il compito di individuare chi fosse la più bella.

Solo nel basso Medio Evo poteva assistersi ad un deciso incremento del ricorso all'arbitrato, ciò verosimilmente anche per motivazioni storiche, poiché i Tribunali dello Stato dell'epoca erano tenuti fondamentalmente dai Longobardi, certo non ben visti dai cittadini romani che dovevano farvi ricorso per ottenere giudizio.

Nella prassi abituale, la costituzione del collegio arbitrale nell'ambito delle polizze infortuni - malattia segue un percorso spesso assai poco formale. Infatti, tutta l'attività finalizzata

all'individuazione del terzo arbitro ed alla costituzione del collegio viene effettuata frequentemente senza alcuna formalizzazione documentale; inoltre, non infrequentemente la scelta del terzo arbitro non rispetta adeguati requisiti di competenza specifica. Peraltro, non è raro incontrare medici fiduciari di compagnie di assicurazione che non solo non specialisti in Medicina legale, ma spesso in possesso di specializzazioni tra le più disparate. Tale rilievo, al di là di una sin troppo agevole difesa di categoria, trova indiretta conferma già solo dal volume (e dagli esiti) del contenzioso prodotto da fiduciari particolarmente 'severi' nelle valutazioni percentualistiche del danno indennizzabile.

Nel presente lavoro si tenteranno di analizzare gli ambiti di competenza del collegio arbitrale medico-legale nell'ambito delle polizze infortuni - malattia, sottolineando i limiti teorici e quelli effettivi del collegio stesso, nella prassi quotidiana.

A tal fine si opereranno alcuni brevi richiami alle caratteristiche tecnico-giuridiche salienti dell'arbitrato rituale, al fine di poter meglio sottolineare quelli che dovrebbero essere gli esatti limiti di competenza del collegio arbitrale irrituale.

2. L'attività del collegio arbitrale nelle polizze infortuni - malattia.

Nell'arbitrato rituale, come noto, una volta inquadrati i limiti procedurali entro i quali il collegio dovrà rimanere, sarà necessario che le eventuali eccezioni di incompetenza (ex art. 817 c.p.c.) siano poste dagli arbitri durante il procedimento, non avendo effetto alcuno l'eventuale eccezione successiva al giudizio. D'altro canto, il mancato sollevamento di eccezioni di competenza durante il procedimento circa questioni affrontate e tuttavia extra petita, configurerebbe di fatto un'accettazione anche della valutazione di esse.

Una volta costituito il collegio, la procedura arbitrale prevede che i componenti, in conferenza personale, affrontino ed addivengano ad una decisione circa i contrasti sorti tra le parti, il cui ambito è di solito espressamente previsto nella clausola compromissoria ovvero nel contratto di compromesso, tra le parti.

Così come il parere deve essere espresso personalmente e direttamente dai singoli arbitri, non essendo ammissibile in tal senso, evidentemente, delega ad altri, il lodo deve essere deliberato a maggioranza dagli arbitri convenuti ed appunto riuniti in conferenza personale. Non infrequentemente, negli arbitrati in polizza infortuni - malattia si verifica l'abbandono da parte di uno degli arbitri precedentemente la decisione del collegio. A tal proposito, Alcuni (2) ritengono che "tale arbitro, abbandonando l'assemblea nel palese tentativo di impedire la deliberazione del lodo, può essere sostituito e costretto al risarcimento dei danni per aver senza giustificato motivo mancato al suo compito".

In effetti, il pronunciamento del lodo, secondo quanto previsto dall'art. 823 c.p.c. relativamente all'arbitrato rituale, deve avvenire a maggioranza, essendo infatti possibile che uno degli arbitri concluda diversamente, in disaccordo con quanto deciso dalla maggioranza del collegio.

In ogni caso, il lodo arbitrale, che nell'arbitrato rituale assumerà valore di sentenza solo dopo il decreto pretorile d'omologa, dovrà avere forma scritta (abituamente anche nella procedura irrituale), a pena di nullità e dovranno esservi le firme di tutti o della maggioranza degli arbitri, tenendo conto che: "...è valido il lodo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti, con l'espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo"(art. 823 c.p.c.).

Nel lodo, secondo quanto stabilito dall'art. 829 c.p.c. (relativamente alle ipotesi di nullità), il collegio, a pena di impugnazione del primo per difetto di motivazione, dovrà esprimere una sufficiente motivazione, anche concisa, purché non contrastante con le conclusioni raggiunte.

Il panorama della Dottrina e della Giurisprudenza inerente il significato e le differenze sostanziali tra gli istituti dell'arbitrato rituale, dell'arbitrato irrituale o libero, dell'arbitraggio e della perizia contrattuale non appare certo sgombro da dubbi interpretativi.

Infatti, la Giurisprudenza prevalente sostiene che l'arbitrato rituale, soggetto alle regole di cui agli artt. 809 ss c.p.c., abbia una funzione giurisdizionale in cui la decisione arbitrale vincola le parti come la pronuncia di un Magistrato, differenziandosi da quello irrituale e dall'arbitraggio, cui viene invece attribuita una efficacia meramente contrattuale.

L'interpretazione prevalente, poi, identifica la procedura prevista nel contratto assicurativo con l'arbitrato irrituale, in quanto ha nella sostanza un contenuto tecnico e non comporta propriamente esercizio di attività giurisdizionale. Dando quindi per scontato che di solito in un contratto assicurativo non vi sia una clausola compromissoria che dia vita ad un arbitrato rituale, si tratterà semmai di stabilire se il contratto prevede un arbitrato libero ovvero una perizia contrattuale.

L'arbitrato irrituale, vero pioniere dell'istituto arbitrale (3), essendo stato seguito nel tempo da quello rituale espressamente previsto dai codici al fine di tutelare i principi di formalismo e di sostanza in esso presenti, risulta in realtà assai diffuso in ambito commerciale (4); tuttavia, la natura fondamentale negoziata di esso (5) non esclude che le decisioni assunte siano raggiunte comunque attraverso l'applicazione e l'interpretazione di norme di diritto (6).

E' tuttavia necessario ribadire sin d'ora che l'arbitro dell'arbitrato irrituale, a differenza di quello dell'istituto espressamente previsto dal Codice, non svolge funzione giurisdizionale similmente al giudice; opera esclusivamente al fine di eliminare i contrasti sorti tra le parti che ad esso hanno deciso volontariamente di fare ricorso (7).

In sostanza, il compromesso (mediante contratto o clausola) in cui sia espressamente previsto il ricorso all'arbitrato irrituale trae efficacia dall'art. 1372 c.c., relativo a tutti i contratti.

La differente natura tra arbitrato irrituale (negoziato) e rituale, fa sì che: in caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal primo si incorra in un inadempimento contrattuale, dovendo eventualmente ricorrere al giudice ordinario (primo grado); nel caso invece di impugnazione della sentenza scaturita dal secondo (eventualmente esecutiva dopo omologa pretorile), vi sarebbe eccezione innanzi i giudici di secondo grado (appello).

L'arbitrato rituale è decisamente poco diffuso nella prassi, poiché costoso (atti redatti in bollo, lodo sottoposto ad imposta del registro) e complicato (procedura).

Al contrario, e' estremamente diffuso, in virtù dell'ampio uso che se ne fa nel commercio internazionale, l'arbitrato irrituale o libero, diverso da quello rituale, previsto dal Codice di procedura civile.

Al di là del valore che la decisione degli arbitri assume per l'ordinamento giuridico (valore di sentenza quello rituale; valore di contratto quello irrituale) la differenza fra arbitrato rituale e arbitrato libero non e' sostanziale, in quanto gli arbitri liberi decidono le controversie sulla base degli stessi principi e non diversamente da quel che fanno gli arbitri rituali.

Il lodo dell'arbitrato irrituale trova però la sua forza vincolante unicamente nel consenso e nella preventiva accettazione delle parti; con la conseguenza che i vizi che possono infirmare un lodo arbitrale libero sono soltanto quelli che, secondo il diritto sostanziale, potrebbero viziare la volontà delle parti o il mancato rispetto del contraddittorio da parte degli arbitri.

All'arbitrato irrituale non sembrerebbero dover applicarsi le norme relative a quello rituale, nonostante ad esse vi sia spesso espresso richiamo nel contratto di compromesso o nella clausola compromissoria (8).

In effetti, già a proposito dell'eventuale forma scritta di tale procedura, deve precisarsi come essa in realtà sia richiesta ad substantiam esclusivamente nell'ipotesi che ad essere oggetto del compromesso risultino materie tra quelle previste dall'art. 1350 c.c.

Così come giustamente sottolineato (9), in occasione dello svolgimento d'un arbitrato irrituale, privo cioè delle previsioni normative proprie della procedura rituale, saranno ancor più importanti i requisiti di professionalità del collegio.

Diversamente da quanto previsto per l'arbitrato rituale, in quello irrituale potrà esservi anche un lodo privo di motivazione, sempre che, evidentemente, quest'ultima non sia espressamente richiesta dalle parti.

L'eventuale volontà di impugnazione di un lodo irrituale, non potrà prescindere dal considerare i caratteri di negozio tra le parti di esso; in effetti si è in presenza di un'operazione di composizione transattiva o di semplice accertamento, comunque voluti dalle parti. Inoltre, proprio perché il lodo irrituale ha carattere di negozio, esso potrà essere impugnato per tutte le cause che pregiudichino la volontà negoziale, di conseguenza, potrebbe esservi impugnazione anche nel caso in cui gli arbitri giungessero ad esprimersi su problemi extra petita.

D'altronde, "l'atto con cui si conclude l'arbitrato libero, pur assolvendo alla funzione di un giudizio (perlopiù equitativo), rimane ben distinto dalla sentenza, della quale non potrà mai acquisire né l'efficacia né l'attitudine ad essere soggetta ai mezzi d'impugnazione propri delle sentenze."; quindi, i: "rimedi configurabili contro l'arbitrato libero sono quelli fondati sul diritto sostanziale come motivi di annullamento e che concernono un'alterata percezione o una falsa rappresentazione della realtà sottoposta all'esame degli arbitri" (10).

In realtà, come già anticipato in precedenza, spesso negli arbitrati irrivali che si tengono nell'ambito di polizze infortuni – malattia, il collegio esprime proprie valutazioni e quindi giunge a proprie conclusioni non solo in tema di quantum debeatur (nello specifico, in tema di percentuale del grado di reliquati invalidanti permanenti da riconoscere ed indennizzare all'assicurato) ma anche in tema di an debeatur. In altre parole, non infrequentemente, negli arbitrati in polizza infortuni – malattia la composizione transattiva inerisce anche l'analisi circa la presenza o meno di un evento indennizzabile, allargando evidentemente l'ambito di competenze (e decisionale) demandato al collegio.

Poiché, come visto in precedenza, il ricorso all'arbitrato irrituale deve inquadrarsi nell'ottica d'una composizione transattiva ovvero di un semplice accertamento comunque voluti dalle parti, tutte le cause che pregiudichino la volontà negoziale potrebbero dare luogo ad impugnazione, quindi anche nel caso in cui gli arbitri giungessero ad esprimersi su problemi extra petita.

In effetti, a ben pensare, un collegio arbitrale che si pronunci non solo sul quantum di reliquati permanenti da indennizzare ma anche ad esempio sul se: si sia o meno in presenza di evento qualificabile come infortunio; vi siano preesistenze anatomiche o patologiche idonee ad escludere il diritto dell'assicurato all'indennizzo; sia o meno disponibile documentazione indicativa adeguata; sia o meno attendibile determinata documentazione sanitaria, andrebbe ben oltre la semplice composizione transattiva ovvero il mero accertamento tra le parti.

In altre parole, nelle ipotesi testé richiamate, il collegio arbitrale, prima della valutazione tecnica dei reliquati invalidanti permanenti compirebbe una sorta di attività istruttoria preliminare, all'esito della quale potrebbe anche decidere di non dover procedersi alla valutazione percentualistica del danno permanente eventualmente presente sull'assicurato.

Tali riflessioni appaiono ancor più significative tenuto conto che nell'ambito medico-assicurativo, diversamente rispetto ad altri ambiti, non esiste alcun controllo effettivo circa la reale competenza di coloro che vengono chiamati dalle parti a svolgere la funzione di terzo arbitro. Infatti, non esistono registri, albi, elenchi, non esistono riferimenti indicativi circa i professionisti culturalmente idonei a svolgere tale funzione. Peraltro, allo stato attuale, semmai, si assiste alla fioritura di elenchi, liste, raccolte di nominativi da parte di: gruppi culturali, gruppi di studio, associazioni i cui parametri di valutazione delle effettive competenze degli iscritti sfuggirebbero alla maggior parte di analisi critiche.

Riteniamo affatto necessario giungere, anche per l'ambito medico-assicurativo, alla individuazione

di professionisti culturalmente adeguati, mediante procedure che dovranno adottarsi, che siano effettivamente idonei a svolgere la delicata funzione di terzo arbitro. Indicazione interessante giunge dall'istituto dell'arbitrato irrituale accelerato, previsto in altri ambiti commerciali, per cui qualsiasi contrasto tra le parti in relazione al contratto (comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione di esso) sarebbe sottoposta (a meno che le parti abbiano tassativamente richiesto la nomina di tre arbitri) ad un mandatario unico denominato arbitro irrituale, da nominarsi in conformità al Regolamento della Corte Arbitrale Europea, che avrebbe il mandato di comporre la controversia, stragiudizialmente, secondo equità. Tale arbitro procede in conformità al Regolamento per arbitrato irrituale accelerato della Sezione Italiana della Corte Arbitrale Europea che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le parti si impegnano ad accettare e a dare esecuzione a tale composizione che verrà come manifestazione della propria volontà.

Procedura analoga non risulta essere adottata, sino ad oggi, anche per le polizze infortuni - malattia, in luogo dell'arbitrato irrituale.

Diversamente, in luogo dell'arbitrato libero, ha fatto recente comparsa nelle polizze infortuni-malattia un diverso istituto, rappresentato dalla perizia contrattuale, tesa ad accertare il reale contenuto del contratto (non quindi il valore). Il giudizio che ne scaturisce, proprio perché di perizia si tratta, dovrà necessariamente essere motivato e, tipicamente, inerisce un contratto già esaurito. Evidentemente, la metodologia che ispira il perito non potrà più essere basata su parametri liberi od equitativi, dovrà invece esservi un parere tecnico caratterizzato da criteri scientifici e rigorosi.

Abitualmente, si ritiene che se la clausola affida ad un tecnico l'accertamento di un evento o il quantum debeat, si sarà in presenza di una perizia contrattuale; se invece la clausola attribuisce il potere di decidere sull'an debeat, sulla validità, efficacia o sulla interpretazione del contratto o in merito ai diritti delle parti, si avrà un arbitrato irrituale o libero (v. Cass. Civ. 17.11.1982 n. 6162). D'altro canto, potrebbe anche ritenersi che nel momento in cui le parti accettassero di ricorrere all'arbitrato, sarebbe superato il problema inerente l'an, permanendo esclusivamente il contrasto sul quantum debeat.

L'istituto della perizia contrattuale, a nostro avviso, anche tenendo conto di quanto previsto abitualmente dalle polizze infortuni - malattia, appare assai più consono all'attività medico-legale richiesta, dal momento che prescinde da valutazioni diverse rispetto a quelle tecniche espressamente richieste al perito.

In altre parole, qualora volesse mantenersi nelle polizze l'istituto dell'arbitrato, con le estensioni di competenze attualmente riscontrabili nella pratica ordinaria, esso dovrebbe essere comunque limitato alla valutazione del quantum debeat e non anche all'an, al fine di evitare che valutazioni in tema di indennizzabilità dell'evento dannoso siano demandate ad un collegio composto esclusivamente da medici.

In alternativa, dovrebbe procedersi ad una individuazione oculata del terzo arbitro, tra coloro che siano in possesso di adeguate basi culturali specialistiche nell'ambito della Medicina legale, sì da assicurare sufficienti competenze anche nell'ambito di alcuni principi generali di Diritto.

Bibliografia

- 1) A. Burdese, voce: Arbitrato (I. Diritto Romano), in Grande Diz. Enciclop. UTET, vol. II, Torino 1967, pag. 73.
- 2) F. Ferronato-G. Rebecca, Arbitrato - manuale teorico-pratico, Pirola, Milano 1993, pag. 131.
- 3) Idem, pag.28.4) C. Cass. sent. n°111/80: "...Per distinguere l'arbitrato rituale da quello irrituale non tanto hanno valore o rilievo le espressioni letterali usate dai compromittenti, quanto il fatto che nell'arbitrato rituale la decisione è ad un piano giurisdizionale per avere le parti affidato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice e voluto una pronuncia che col crisma dell'autorità giudiziaria acquisti un valore pari a quello della sentenza, mentre nell'arbitrato irrituale la decisione è ad un piano contrattuale per avere le parti conferito agli arbitri un mandato a definire la controversia in via negoziale, con una pronuncia riconducibile alla volontà dei mandanti...", in Massimario (magnetico su CD) Giuffrè, '79-'93.
- 5) Cass. sent. n°4253 del 13/12/74, cit.
- 6) Cass. sent. n°2451 del 27/04/79, quando, a proposito del raggiungimento della definizione della lite, si afferma come ciò, in caso di negozio d'accertamento mediante un terzo arbitro, possa essere ottenuto "...attraverso una operazione logico-giuridica diretta alla rimozione dello stato di incertezza circa l'esistenza, l'estensione ed i limiti delle rispettive posizioni, con la volontà di ritenere vincolanti le conclusioni cui il terzo perviene ed adeguare ad esse il proprio comportamento: ne consegue che la necessità di applicare ed interpretare norme giuridiche per pervenire alla determinazione conclusiva non contrasta col carattere irrituale dell'arbitrato...", in Massimario (magnetico su CD) Giuffrè, '79-'93.
- 7) C. Cass. sent. n°4253/74: "Gli arbitri irrituali non svolgono nessuna attività giurisdizionale, ma soltanto una attività negoziale: ad essi è soltanto demandato di regolare un determinato rapporto controverso mediante un accertamento sostitutivo della volontà delle parti le quali, con la clausola compromissoria o con il compromesso, si sono impegnate ad accettare la risoluzione adottata dagli arbitri come espressione della loro stessa volontà. ...".
- 8) C. Cass. sent. n°6054/79: "...Le norme processuali dettate dagli articoli 806 e ss. c.p.c. (in particolare circa il numero e il modo di nomina degli arbitri ed i criteri di liquidazione del compenso loro dovuto) attengono unicamente alla disciplina dell'arbitrato rituale, e non si applicano all'arbitrato irrituale o libero, in considerazione del suo carattere contrattuale, e, quindi extraprocessuale. ...", in Massimario (magnetico su CD) Giuffrè, '79-'93. L'arbitrato irrituale ebbe il primo riconoscimento ufficiale dalla Corte di Cassazione di Torino, con la Sent. 27 dicembre 1904 8al riguardo: Schizzerotto G., Dell'arbitrato, Giuffrè, Milano 1982, pag. 252).
- 9) F. Ferronato-G. Rebecca, Arbitrato - manuale teorico-pratico, op. cit., pag.37.
- 10) Mandrioli C., Corso di Diritto processuale civile, Giuffrè, IX edizione, vol. III, pag. 369.

TESTI GIURIDICI ALLEGATI

LEGGE 5 marzo 2001 n° 57

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 marzo 2001

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

LEGGE 5 marzo 2001, n. 57

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo 1

REGOLAZIONE DEI MERCATI

Capo I

INTERVENTI NEL SETTORE
ASSICURATIVO

(...)

ART. 5.

(Modifiche al decreto- legge n. 857 deL 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

I. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di

risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ».

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità

temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente

di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto ».

RACCOMANDAZIONE 98/257/CE

98/257/ce: RACCOMANDAZIONE della COMMISSIONE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (*).

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta Ufficiale n. L 115 del 17/04/1998 pag. 0031 – 0034

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 155, considerando che il Consiglio, nelle sue conclusioni approvate dal Consiglio «Consumatori» del 25 novembre 1996, ha sottolineato che l'esigenza di rafforzare la fiducia dei consumatori nel funzionamento del mercato interno e la loro capacità di trarre pienamente vantaggio dalle possibilità che quest'ultimo offre loro, comprende la possibilità per i consumatori di risolvere le loro controversie in modo efficace ed adeguato attraverso procedure extragiudiziali o altre procedure comparabili; considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 novembre 1996 (1), ha sottolineato che è essenziale che tali procedure soddisfino criteri minimi che garantiscano l'imparzialità dell'organismo, l'efficacia della procedura, la sua pubblicità e la sua trasparenza e ha invitato la Commissione ad elaborare proposte in materia; considerando che la maggior parte delle controversie in materia di consumo, per loro natura, sono caratterizzate da una sproporzione tra la portata economica della controversia e il costo della risoluzione giudiziaria; che le difficoltà eventualmente collegate alle procedure giudiziarie possono, in particolare nel caso dei conflitti transfrontalieri, dissuadere il consumatore dal far valere effettivamente i suoi diritti; considerando che il Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico» (2) è stato oggetto di un'ampia consultazione i cui risultati hanno confermato la necessità e l'urgenza di un'azione comunitaria destinata a migliorare la situazione attuale; considerando che l'esperienza acquisita da numerosi Stati membri dimostra che i meccanismi alternativi di risoluzione non giudiziale delle controversie in materia di consumo, purché sia garantito il rispetto di alcuni principi essenziali, possono garantire buoni risultati, tanto per i consumatori che per le imprese, riducendo il costo e la durata della risoluzione delle controversie in materia di consumo; considerando che l'individuazione di tali principi a livello europeo agevolerebbe l'attivazione di procedure extragiudiziali per la risoluzione delle controversie in materia di consumo; che, per quanto riguarda i conflitti transfrontalieri, ciò aumenterebbe la reciproca fiducia degli organismi extragiudiziali esistenti nei vari Stati membri nonché la fiducia dei consumatori nelle varie procedure nazionali esistenti; che tali criteri faciliteranno la possibilità per i prestatori di servizi extragiudiziali stabiliti in uno Stato membro di offrire loro servizi in un altro Stato membro; considerando che tra le conclusioni del Libro verde figurava l'adozione di una «Raccomandazione della Commissione volta a migliorare il funzionamento dei sistemi di "Ombudsman" (mediatore) incaricati di esaminare controversie in materia di consumo»; considerando che la necessità di tale raccomandazione è stata sottolineata nel corso della consultazione sul Libro verde ed è stata confermata nel corso della consultazione sulla comunicazione «Piano d'azione» (3) dalla grande maggioranza delle parti interessate; considerando che la presente raccomandazione deve limitarsi alle procedure che,

indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione; che, di conseguenza, non sono comprese le procedure che si limitano a un semplice tentativo di riavvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo; considerando che le decisioni degli organi extragiudiziali possono essere ad effetto vincolante per le parti, limitarsi a semplici raccomandazioni o a proposte di transazione che devono essere accettate dalle parti; che ai fini della presente raccomandazione tali vari casi sono definiti come «decisioni»; considerando che l'imparzialità e l'obiettività dell'organo responsabile dell'adozione delle decisioni sono qualità necessarie per garantire la protezione dei diritti dei consumatori e per aumentare la loro fiducia nei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in materia di consumo; considerando che un organo può essere imparziale solo se, nell'esercizio delle sue funzioni, non è sottoposto a pressioni che potrebbero influenzarne le decisioni; che occorre garantire la sua indipendenza senza che ciò comporti la determinazione di garanzie tanto rigide quanto quelle volte a garantire l'indipendenza dei giudici nell'ambito del sistema giudiziario; considerando che, quando la decisione è adottata individualmente, l'imparzialità della persona responsabile può essere garantita solo se essa dà prova d'indipendenza, è in possesso delle qualifiche necessarie e agisce in un ambiente che le consente di decidere in modo autonomo; che ciò comporta che tale persona goda di un mandato avente una durata sufficiente durante la quale non può essere destituita senza giustificato motivo; considerando che, quando la decisione è adottata collegialmente, la partecipazione paritaria dei rappresentanti dei consumatori e dei professionisti è uno strumento adeguato a garantire tale indipendenza; considerando che, al fine di garantire l'informazione adeguata delle persone interessate, occorre garantire la trasparenza della procedura e dell'attività degli organismi responsabili della risoluzione delle controversie; che la mancanza di trasparenza può recare pregiudizio ai diritti delle parti e provocare reticenze nei confronti delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo; considerando che gli interessi delle parti possono essere protetti solo se la procedura consente loro di far valere il loro punto di vista dinanzi all'organismo competente e d'informarsi sui fatti esposti dalla controparte e, eventualmente, sulle dichiarazioni degli esperti; che ciò non implica necessariamente un'audizione orale delle parti; considerando che le procedure extragiudiziali hanno lo scopo di agevolare l'accesso dei consumatori alla giustizia; che esse devono inoltre, per essere efficaci, porre rimedio a taluni problemi sollevati nel contesto giudiziario, quali le spese elevate, la lunghezza dei termini e il ricorso a procedure eccessivamente complesse; considerando che, per accrescere l'efficacia e l'equità della procedura, è opportuno attribuire all'organo competente un ruolo attivo che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla risoluzione della controversia; che questo ruolo attivo risulta ancora più importante per il fatto che, nel quadro delle procedure extragiudiziali, le parti agiscono spesso senza godere dell'assistenza di un consulente giuridico; considerando che gli organi extragiudiziali possono decidere non solo sulla base di disposizioni legali ma anche in base all'equità e ai codici di condotta; che tuttavia questa flessibilità relativa al fondamento delle loro decisioni non deve avere il risultato di diminuire il livello di protezione del consumatore rispetto alla protezione che gli garantirebbe, nel rispetto del diritto comunitario, l'applicazione del diritto da parte dei tribunali; considerando che le parti hanno il diritto di essere informate delle decisioni adottate e delle loro motivazioni; che la motivazione delle decisioni costituisce un elemento necessario per garantire la trasparenza e la fiducia delle parti nel funzionamento delle procedure extragiudiziali; considerando che, in conformità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'accesso ai tribunali costituisce un diritto fondamentale che non conosce

eccezioni; che quando il diritto comunitario garantisce la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno, la possibilità per gli operatori, compresi i consumatori, di adire le giurisdizioni di uno Stato membro per decidere le controversie cui le loro attività economiche possono dar luogo, allo stesso titolo dei cittadini di questo Stato, costituisce il corollario di tali libertà; che le procedure extragiudiziali non possono proporsi di sostituire il sistema giudiziario; che di conseguenza l'utilizzazione della via extragiudiziale non può privare il consumatore del suo diritto d'accesso ai tribunali se non quando egli lo accetti esplicitamente, in piena conoscenza di causa e in una fase posteriore all'insorgere della controversia; considerando che a volte e indipendentemente dall'oggetto e dal valore della controversia, le parti e in particolare il consumatore in quanto parte del contratto ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta dell'altra parte contraente, possono aver bisogno dell'assistenza e della consulenza giuridica di un terzo per meglio difendere e proteggere i loro diritti; considerando che, per ottenere un livello di trasparenza e diffusione delle procedure extragiudiziali che garantisca il rispetto dei principi esposti nella presente raccomandazione, ed inoltre per facilitare il loro collegamento in rete, la Commissione prenderà l'iniziativa di creare una base di dati riguardante gli organismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che offrono tali garanzie; che il contenuto della base di dati sarà costituito dall'informazione che gli Stati membri che intendono partecipare a questa iniziativa comunicheranno alla Commissione; che per consentire un'informazione standardizzata e per semplificare la trasmissione di tali dati sarà messa a disposizione degli Stati membri una scheda d'informazione standard; considerando infine che la determinazione dei principi minimi riguardanti la creazione e il funzionamento delle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie in materia di consumo sembra, nelle attuali condizioni, necessaria a livello comunitario per sostenere e integrare, in un settore essenziale, le iniziative realizzate dagli Stati membri, al fine di garantire, in conformità con l'articolo 129 A del trattato, un elevato livello di protezione dei consumatori; che non eccede quanto è necessario per assicurare il corretto funzionamento delle procedure extragiudiziali, e che è quindi conforme al principio di sussidiarietà, RACCOMANDA che tutti gli organismi esistenti o che saranno creati in futuro e che avranno come competenza la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo rispettino i seguenti principi:

I - Principio d'indipendenza

L'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione è garantita in modo tale da assicurare l'imparzialità della sua azione.

Quando la decisione è adottata individualmente, questa indipendenza è garantita in particolare attraverso le seguenti misure:

- la persona designata possiede la capacità, l'esperienza e la competenza, in particolare in materia giuridica, necessarie allo svolgimento delle sue funzioni;
- la persona designata gode di un mandato irrevocabile di durata sufficiente e garantire l'indipendenza della sua azione e non può essere destituita senza giustificato motivo;
- quando la persona designata è nominata o retribuita da un'associazione professionale o da un'impresa, essa non deve aver svolto attività lavorative, nel corso dei tre anni precedenti la sua entrata in funzione, per questa associazione professionale o per uno dei suoi membri o per l'impresa in questione.

Quando l'adozione della decisione è collegiale, l'indipendenza dell'organo responsabile dell'adozione della decisione può essere garantita attraverso la rappresentanza paritaria dei consumatori e dei professionisti o attraverso il rispetto dei criteri sopra enunciati.

II - Principio di trasparenza

Sono adottati mezzi adeguati a garantire la trasparenza della procedura. Tali mezzi comprendono:

1) la comunicazione scritta a qualunque soggetto che lo richieda, delle seguenti informazioni:

- una descrizione precisa dei tipi di controversie che possono essere sottoposti all'organo, nonché gli eventuali limiti esistenti per quanto riguarda la copertura territoriale e il valore dell'oggetto delle controversie;
- le norme relative alla presentazione del reclamo all'organo competente, compresi i passi previamente imposti al consumatore nonché altre regole procedurali, in particolare quelle relative al carattere scritto o orale della procedura, alla comparizione personale e alle lingue procedurali;
- il costo eventuale della procedura per le parti, comprese le regole riguardanti la ripartizione delle spese al termine della procedura;
- il tipo di regole sulle quali si fondano le decisioni dell'organo (disposizioni legali, equità, codici di condotta, ecc.);
- le modalità di adozione delle decisioni nell'ambito dell'organo;
- il valore giuridico della decisione, precisando chiaramente se ha o no natura vincolante per il professionista o per entrambe le parti. Se la decisione è di natura vincolante, devono essere precisate le sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto della decisione. Devono inoltre essere indicate le vie di ricorso eventualmente esistenti per la parte che non ha ottenuto soddisfazione.

2) La pubblicazione, da parte dell'organo competente, di una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, che consentirà di valutare i risultati ottenuti e d'identificare la natura delle controversie che gli sono state sottoposte.

III - Principio del contraddittorio

La procedura da seguire comporta la possibilità, per tutte le parti interessate, di far conoscere il proprio punto di vista all'organo competente e di prendere conoscenza di tutte le posizioni e di tutti i fatti avanzati dall'altra parte, nonché eventualmente delle dichiarazioni degli esperti.

IV - Principio di efficacia

L'efficacia della procedura è assicurata da misure che garantiscano:

- l'accesso del consumatore alla procedura, senza essere obbligato a ricorrere ad un rappresentante legale;
- la gratuità della procedura o la determinazione di costi moderati;
- la fissazione di termini brevi tra la presentazione del reclamo all'organo e l'adozione della decisione;

- l'attribuzione di un ruolo attivo all'organo competente che gli consenta di prendere in considerazione tutti gli elementi utili alla risoluzione della controversia.

V - Principio di legalità

La decisione dell'organo non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato sul territorio del quale l'organo è stabilito. Nel caso di controversie transfrontaliere, la decisione dell'organo non può avere il risultato di privare il consumatore della protezione che gli garantiscono le disposizioni imperative della legge dello Stato membro in cui il consumatore risiede abitualmente, nei casi previsti dall'articolo 5 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Qualunque decisione è motivata e comunicata quanto prima per iscritto o in qualunque altra forma adeguata alle parti interessate.

VI - Principio di libertà

La decisione dell'organo può essere vincolante nei confronti delle parti solo se esse ne sono state precedentemente informate e l'hanno accettato esplicitamente.

L'adesione del consumatore alla procedura extragiudiziale non può derivare da un impegno che precede l'origine della vertenza, quando questo impegno ha come effetto di privare il consumatore del suo diritto di adire le giurisdizioni competenti per la risoluzione giudiziaria della controversia.

VII - Principio di rappresentanza

La procedura non può privare le parti del diritto di farsi rappresentare o accompagnare da un terzo in qualunque fase della procedura stessa.

LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE è indirizzata agli organismi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, a qualunque persona fisica o giuridica responsabile per la creazione o il funzionamento di tali organismi, nonché agli Stati membri, nella misura in cui essi vi partecipano.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

(*) Una comunicazione riguardante la risoluzione extragiudiziale dei conflitti in materia di consumo è stata adottata dalla Commissione il 30 marzo 1998. Tale comunicazione, che comprende la presente raccomandazione, nonché il formulario europeo di reclamo per i consumatori, sono disponibili su Internet (<http://europa.eu.int/comm/dg24>).

(1) Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione «Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno» del 14 novembre 1996 (GU C 362 del 2. 12. 1996, pag. 275).

(2) Libro verde «L'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nell'ambito del mercato unico», COM (93) 576 def. del 16 novembre 1993.

(3) Piano d'azione sull'accesso dei consumatori alla giustizia e la risoluzione delle controversie in materia di consumo nel mercato interno, COM (96) 13 def. del 14 febbraio 1996.

RACCOMANDAZIONE 2001/310/CE

RACCOMANDAZIONE della COMMISSIONE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo.

(Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1016]

Gazzetta Ufficiale n. L 109 del 19/04/2001 pag. 0056 – 0061

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 221, considerando quanto segue:

(1) Onde assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la fiducia dei consumatori, la Comunità deve far sì che i consumatori dispongono di un accesso semplice ed effettivo alla giustizia e incoraggiare e agevolare la composizione delle controversie in materia di consumo fin sul nascere.

(2) Il continuo sviluppo di nuove forme di prassi commerciali che interessano i consumatori come ad esempio il commercio elettronico e il previsto aumento delle transazioni transfrontaliere richiedono che ci si adoperi in modo particolare per suscitare la fiducia dei consumatori, assicurando in particolare un facile accesso a mezzi pratici, efficaci e poco costosi di riparazione, compreso l'accesso per via elettronica. Il piano di azione e-Europe, approvato dal Consiglio europeo di Feira il 19-20 giugno 2000, ha riconosciuto che affinché il commercio elettronico possa raggiungere le sue piene potenzialità si deve incoraggiare la fiducia dei consumatori, di concerto con i rappresentanti dei consumatori, con l'industria e con gli Stati membri promuovendo l'accesso a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.

(3) Il 30 marzo 1998 la Commissione ha adottato la raccomandazione 98/257/CE riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo(1). Però la portata di tale raccomandazione è limitata a procedure che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano alla composizione di una controversia mediante l'intervento attivo di terzi che propongono o impongono una soluzione. Essa non riguarda procedure che comportano semplicemente un tentativo di fare incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione basata sul consenso.

(4) Il Consiglio, nella sua risoluzione del 25 maggio 2000 relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo(2), prende atto che gli organi extragiudiziali che non rientrano nel campo di applicazione della raccomandazione 98/257/CE svolgono una funzione di grande utilità per i consumatori e invita la Commissione a sviluppare in stretta cooperazione con gli Stati membri criteri comuni per la valutazione di tali organi, criteri che dovrebbero assicurare tra l'altro la loro qualità, equità ed efficienza. Essa in particolare invita gli Stati membri ad applicare tali criteri per inserire detti organi o sistemi nella rete di cui al documento di lavoro

della Commissione sulla creazione di una rete extragiudiziale europea (EEJ-Net)(3).

(5) L'articolo 17 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno(4), stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la loro legislazione non ostacoli l'uso di strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie disponibili nel diritto nazionale.

(6) Il commercio elettronico facilita le transazioni transfrontaliere tra le aziende e i consumatori. Tali transazioni hanno spesso un valore esiguo e che quindi la risoluzione di qualsiasi controversia deve essere semplice, rapida e poco onerosa. Le nuove tecnologie possono contribuire allo sviluppo di sistemi elettronici di composizione delle controversie costituendo un organismo volto a risolvere efficacemente le controversie che interessano diverse giurisdizioni senza il bisogno di una comparizione fisica delle parti e andrebbero quindi incoraggiati mediante principi volti ad assicurare standard coerenti e affidabili atti a suscitare la fiducia degli utenti.

(7) Il Consiglio, nelle conclusioni adottate il 29 maggio 2000(5), ha invitato la Commissione a elaborare un Libro verde su metodi alternativi di risoluzione delle controversie nel diritto civile e commerciale, onde fare il punto della situazione esistente e avviare ampie consultazioni.

(8) Il Parlamento europeo, nel suo parere sulla proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(6), ha invitato a fare ampio uso della risoluzione extragiudiziale delle controversie per le transazioni in materia di consumo, in particolare laddove le parti sono domiciliate in diversi Stati membri e in considerazione dei costi e dei tempi lunghi legati alle cause intentate in tribunale. Il Consiglio e la Commissione nella loro dichiarazione per l'adozione del regolamento summenzionato hanno ribadito che, in generale, è nell'interesse dei consumatori e delle imprese tentare di comporre amichevolmente le loro controversie prima di fare ricorso ai tribunali e hanno ribadito l'importanza di continuare i lavori su metodi alternativi di composizione delle controversie a livello della Comunità Europea.

(9) I principi enunciati nella presente raccomandazione non tangono i principi fissati nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione che dovrebbero essere rispettati dalle procedure extragiudiziali che, indipendentemente dalla loro denominazione, portano alla composizione di una controversia mediante l'intervento attivo di terzi che propongono o impongono una soluzione, generalmente attraverso una decisione di natura vincolante o non vincolante nei confronti delle parti. I presenti principi devono essere rispettati da qualsiasi procedura basata sull'intervento di terzi, indipendentemente dalla sua denominazione, che agevoli la risoluzione di una controversia il consumo facendo incontrare le parti e assistendole, ad esempio formulando suggerimenti informali sulle opzioni di composizione, nel raggiungimento di una soluzione di comune accordo. I principi sono limitati alle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo designate quali alternative alle risoluzioni delle controversie in un tribunale. Quindi i meccanismi di reclamo dei consumatori gestiti da un'azienda o condotti direttamente coi consumatori a laddove tali servizi sono affidati a terzi per conto dell'impresa sono esclusi in quanto costituiscono parte delle usuali discussioni tra le parti prima che si materializzi una controversia suscettibile di

essere sottoposta a un organo terzo responsabile della risoluzione delle controversie o a un tribunale.

(10) Dev'essere garantita l'imparzialità di tali procedure di risoluzione delle controversie onde assicurare che tutte le parti abbiano fiducia nella sua equità. Laddove un individuo o un gruppo sono responsabili della procedura di risoluzione delle controversie si devono prendere misure appropriate per assicurarne l'imparzialità e mettere a disposizione delle parti informazioni che ne dimostrino l'imparzialità e la competenza onde consentire ad esse di decidere in modo consapevole se partecipare alla procedura.

(11) Onde assicurare che entrambe le parti abbiano accesso alle informazioni di cui necessitano dev'essere garantita la trasparenza della procedura. La soluzione concordata a risoluzione della controversia dev'essere registrata e resa disponibile alle parti dall'organo responsabile della procedura onde evitare successivamente incertezze o malintesi.

(12) Per accrescere l'efficacia di tali procedure ai fini della risoluzione in particolare di controversie transfrontaliere, esse devono essere facilmente accessibili e disponibili per entrambe le parti indipendentemente dal luogo in cui esse sono site. In particolare andrebbero incoraggiato misure elettroniche onde agevolare tale compito.

(13) Se si vuole che tali procedure costituiscono un'alternativa realistica ad una controversia portata avanti in tribunale esse devono essere tali da ovviare ai problemi correlati dei costi, dei tempi, della complessità e della rappresentanza. Per assicurarne l'efficacia sono necessarie misure che garantiscono costi proporzionati o gratuite, un accesso più agevole, efficacia, il monitoraggio dell'iter della controversia e la regolare informazione delle parti.

(14) Conformemente all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo l'accesso ai tribunali è un diritto fondamentale. Poiché la normativa comunitaria garantisce la libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato comune, da tali libertà deriva che gli operatori, compresi i consumatori, devono essere in grado, per risolvere le eventuali controversie risultanti dalle loro attività economiche, di adire il tribunale di uno Stato membro allo stesso modo dei cittadini di tale Stato. Non è possibile designare procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumi in sostituzione delle procedure giudiziarie. Quindi l'uso di tali procedure non deve privare i consumatori del loro diritto di adire i tribunali a meno che essi non si dicano espressamente d'accordo con piena cognizione di causa e soltanto dopo che la controversia sia stata materializzata.

(15) L'equità della procedura dev'essere salvaguardata consentendo alle parti di fornire tutte le informazioni necessarie e pertinenti. A seconda delle modalità di organizzazione della procedura, le informazioni fornite dalle parti vanno trattate confidenzialmente a meno che esse non concordino espressamente altrimenti o se si ricorra ad un contraddittorio in qualsiasi fase della procedura, misure appropriate ne devono assicurare l'equità. Si dovranno contemplare misure per incoraggiare e monitorare che le parti cooperino con l'espletamento della procedura, in particolare richiedono informazioni necessarie per un'equa composizione della controversia.

(16) Prima che le parti concordino una soluzione suggerita loro sul modo per comporre la controversia, ad esse dev'essere concesso un ragionevole lasso di tempo per esaminare nei dettagli gli eventuali termini o condizioni.

(17) Per assicurare che le procedure siano eque e flessibili e che i consumatori abbiano l'opportunità di fare una scelta pienamente consapevole, ad essi devono essere fornite informazioni chiare e comprensibili affinché essi possano riflettere se accettare o meno una soluzione proposta, ottenere consiglio qualora lo desiderino o considerare altre opzioni.

(18) La Commissione inserirà nella sua base di dati sugli organi extragiudiziali responsabili della composizione delle controversie in materia di consumo le informazioni fornite dagli Stati sull'uso di tali principi da parte degli organi di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rientrano nella portata della presente raccomandazione allo scopo di renderne possibile la partecipazione alla rete extragiudiziale europea (EEJ-Net).

(19) Inoltre, la definizione di principi per gli organi responsabili delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo non coperte dai principi statuiti nella raccomandazione 98/257/CE appare, in tali circostanze, necessaria a livello comunitario per corroborare e integrare, in un ambito essenziale, le iniziative adottate dagli Stati membri onde realizzare, conformemente all'articolo 153 del trattato, un livello elevato di protezione dei consumatori. Ciò non va al di là di quanto necessario per assicurare il buon funzionamento delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo. È quindi coerente con il principio di sussidiarietà,

RACCOMANDA:

che i principi riportati nella parte II siano rispettati da tutti gli organi extragiudiziali esistenti e futuri che si fanno carico delle procedure di risoluzione delle controversie in materia di consumo e che rientrano nel campo di applicazione della presente raccomandazione quale definito nella parte I:

I. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. La presente raccomandazione si applica agli organi terzi responsabili delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si adoperano per risolvere una controversia facendo incontrare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo.
2. Essa non si applica ai meccanismi di reclamo dei consumatori gestiti da un'azienda e espletati direttamente con il consumatore o ai meccanismi che assicurano tali servizi gestiti da o per conto di un'azienda.

II. PRINCIPI

A. Imparzialità

L'imparzialità dev'essere garantita assicurando che i responsabili della procedura:

- a) siano designati a tempo determinato e che non possano essere rimossi dalle loro mansioni senza giusta causa;
- b) non si trovino in situazione di conflitto d'interessi apparente o reale con nessuna delle parti;
- c) forniscano informazioni sulla loro imparzialità e competenza e entrambe le parti prima dell'inizio della procedura.

B. Trasparenza

1. Dev'essere garantita la trasparenza della procedura.
2. Le informazioni relative alle modalità di contatto, al funzionamento e alla disponibilità della procedura dovrebbero essere facilmente disponibili per le parti in termini semplici di modo che questi possano accedervi e prenderne conoscenza prima di sottoporre una querela.
3. In particolare andranno rese disponibili informazioni su:
 - a) il modo in cui funziona la procedura, i tipi di controversie che può trattare e eventuali restrizioni al suo funzionamento;
 - b) le regole in merito e eventuali condizioni preliminari che le parti devono soddisfare, nonché altre regole procedurali, in particolare quelle relative al funzionamento della procedura e alle lingue in cui la procedura sarà condotta;
 - c) i costi, sempre che ve ne siano, che le parti dovranno sostenere;
 - d) il calendario applicabile alla procedura, in particolare per quanto concerne il tipo di controversia in questione;
 - e) le norme sostanziali applicabili (disposizioni giuridiche, buone prassi industriali, considerazioni di equità, codici di comportamento);
 - f) il ruolo della procedura nel far emergere la composizione di una controversia;
 - g) lo status di ogni soluzione concordata a risoluzione di una controversia.
4. Qualsiasi soluzione a risoluzione della controversia concordata dalle parti dev'essere messa a registro su supporto duraturo e deve indicare chiaramente i termini e i motivi su cui si basa. Il registro dev'essere messo a disposizione di entrambe le parti.
5. Devono essere rese pubblicamente disponibili informazioni sull'efficacia della procedura, comprendenti:
 - a) il numero e i tipi di querele sottoposte e i loro risultati;
 - b) il tempo necessario a risolvere le controversie;
 - c) gli eventuali problemi che emergano sistematicamente dalle controversie;
 - d) il grado di conformità, se noto, delle soluzioni concordate.

C. Efficacia

1. Dev'essere assicurata l'efficacia della procedura.
2. La procedura è facilmente accessibile e disponibile per entrambe le parti, ad esempio tramite mezzi elettronici, indipendentemente dal luogo in cui le parti si trovano.
3. La procedura è gratuita per i consumatori o, qualora vi siano costi, essi devono essere modici e proporzionati all'importo oggetto della controversia.
4. Le parti hanno accesso alla procedura senza essere obbligate a ricorrere a un professionista legale. Tuttavia non potrà essere impedito alle parti di farsi rappresentare o assistere da terzi in qualsiasi fase della procedura.

5. Una volta sottoposta, la controversia è trattata nel più breve tempo possibile, commisuratamente alla natura della controversia. Il suo iter è esaminato periodicamente ad opera dell'organo responsabile della procedura per assicurare che essa venga trattata celermente ed in modo appropriato.

6. La condotta delle parti è oggetto di esame da parte dell'organo responsabile della procedura per assicurare che esse siano impegnate a cercare una risoluzione adeguata, equa e tempestiva della controversia. Se la condotta di una parte è insoddisfacente, entrambe le parti ne sono informate onde consentire loro di valutare se continuare la procedura di risoluzione della controversia.

D. Equità

1. Dev'essere assicurata l'equità della procedura. In particolare:

- a) le parti sono informate del loro diritto di rifiutare di partecipare alla procedura o di recedere da essa in qualsiasi momento e di adire il sistema giudiziario o eventuali altri meccanismi di risoluzione extragiudiziale in qualsiasi fase se esse sono scontente dell'andamento o del funzionamento della procedura;
- b) entrambe le parti debbono essere in grado di presentare liberamente e agevolmente gli argomenti, le informazioni e le prove attinenti al caso, su base confidenziale, nell'ambito della procedura, a meno che le parti abbiano espresso il loro accordo che tali informazioni siano trasmesse alle controparte. Se, in qualsiasi fase, il terzo propone delle possibili soluzioni per la risoluzione della controversia, entrambe le parti devono essere in grado di esporre il loro punto di vista e di presentare osservazioni su qualsiasi argomentazione, informazione o prova presentata dall'altra parte;
- c) entrambe le parti sono incoraggiate a cooperare pienamente con lo svolgimento della procedura, in particolare fornendo tutte le informazioni necessarie per un'equa risoluzione della controversia;
- d) prima che le parti si mettano d'accordo su una proposta di risoluzione della controversia, dev'essere loro concesso un periodo di tempo ragionevole per esaminare tale soluzione.

2. Il consumatore dev'essere informato in linguaggio chiaro e comprensibile prima di accettare una proposta di soluzione del fatto che:

- a) ha la scelta se accettare o meno la soluzione proposta;
- b) la soluzione proposta può essere meno favorevole del risultato che potrebbe essere ottenuto in caso di procedura giudiziale che faccia applicazione su norme giuridiche;
- c) prima di accogliere o di respingere la soluzione proposta, ha il diritto di ricorrere all'avviso di una fonte indipendente;
- d) l'uso della procedura non preclude l'opzione di deferire la querela a un altro meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie rientrante nel campo di applicazione della raccomandazione 98/257/CE o di cercare riparazione legale attraverso l'ordinamento giuridico del paese a cui il consumatore appartiene;
- e) lo status giuridico di una soluzione consensuale,

LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

è indirizzata agli Stati membri nella misura in cui li concerne in relazione alle procedure volte ad agevolare la composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e alle persone fisiche o giuridiche responsabili della costituzione o della gestione di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31).

(2) GU C 155 del 6.6.2000, pag. 1.

(3) SEC(2000) 405. Cfr.: http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/acce_just06_it.pdf

(4) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

(5) SI(2000) 519.

(6) Parere espresso il 21.9.2000, regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio (GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1).

**ACCORDO PER LA RISOLUZIONE CON PROCEDURA
ARBITRALE DI VERTENZE TRA ASSICURATORI NEI SINISTRI
DI R.C.A.**

Art.1

Oggetto dell'accordo

L'accordo ha lo scopo di dirimere controversie tra imprese assicuratrici in ordine alla individuazione delle quote di responsabilità gravanti sui rispettivi assicurati nella produzione di un sinistro di RCA che abbia causato danni a terzi.

L'accordo non è applicabile per i sinistri in cui siano coinvolti almeno 40 veicoli a motore o comunque siano dichiarati catastrofali dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili

La soluzione di tali controversie viene demandata ad un apposito organismo arbitrale (O.A.) che viene nominato dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili (S.T.A.) e che decide irritualmente.

Le Imprese, che abbiano formalmente aderito all'accordo, sono obbligate a ricorrere all'organismo arbitrale ogni qualvolta ne sussistano i presupposti: il lodo è per le parti ricorrenti vincolante ed inappellabile.

Art.2

Richiesta di arbitrato

L'impresa aderente, alla quale sia stata avanzata una richiesta di risarcimento danni, ove ritenga che la responsabilità del sinistro sia imputabile in tutto o in parte ad assicurato presso altra impresa aderente, deve esperire ogni tentativo per risolvere con tale impresa la vertenza in sede extragiudiziale e per ripartire con essa l'importo del risarcimento versato o da versare al terzo danneggiato.

Qualora i tentativi di soluzione amichevole della vertenza, da effettuarsi a livello di direzioni aziendali, non abbiano sortito alcun effetto, dovrà portare il caso all'esame dell'O.A. astenendosi dall'adire le vie legali e giudiziali.

Nel caso sia stata citata in giudizio dal danneggiato, l'impresa dovrà soprassedere dal chiamare in causa l'altra impresa avendo già rimesso la decisione della vertenza all'O.A. o dovendola rimettere nell'occasione.

Le imprese interessate alla causa, in attesa della decisione dell'O.A., concorderanno la più opportuna linea giudiziale a tutela dei propri interessi ed eventualmente il riparto delle spese sopportate da una sola di esse.

Art.3

Organismo arbitrale

L'O.A. è costituito da tre membri prescelti dalla Presidenza della S.T.A. tra i componenti della Commissione Sinistri o tra coloro che, in ragione delle cariche che hanno ricoperto o

che ricoprono presso imprese assicuratrici, abbiano competenza ed esperienza pluriennale in materia di liquidazione sinistri RCA.

La Presidenza può nominare preventivamente uno o più collegi arbitrali ai quali affiderà, a proprio insindacabile giudizio, i ricorsi presentati dalle imprese curando che i rispettivi membri siano del tutto estranei alle imprese e alle vicende interessate all'arbitrato.

Annualmente la Presidenza provvede a rinnovare gli organismi arbitrali operando una rotazione dei loro componenti.

Art.4

Procedura arbitrale

L'impresa, che ricorre all'O.A., deve rivolgersi alla Presidenza della S.T.A. trasmettendo tutta la documentazione che ritenga idonea alla migliore conoscenza del caso.

L'O.A. incaricato comunica formalmente all'altra impresa di essere stato adito e la invita a fargli conoscere la propria posizione con i relativi supporti documentali entro un termine non superiore a 30 gg. scaduto il quale procede all'esame della vertenza e pronuncia il lodo.

L'O.A. può chiedere alle parti ulteriori informazioni o chiarimenti che, a proprio insindacabile giudizio, ritenga utili alla conoscenza del caso ed ha ampia facoltà di indagine e di giudizio su tutti gli aspetti della controversia, anche se non evidenziati espressamente dalle parti.

Art.5

Durata dell'arbitrato

L'O.A. decide entro 30 gg. dall'acquisizione della documentazione, anche supplementare, richiesta alle parti o comunque dalla scadenza del termine fissato per l'acquisizione stessa.

Può anche limitarsi, nei suddetti termini, ad emanare il dispositivo del lodo riservandosi di indicarne a breve le motivazioni.

Art.6

Lodo arbitrale

La pronuncia dell'O.A. è vincolante per le imprese interessate, ivi compresa quella che eventualmente non abbia esplicitato la propria tesi o non abbia esibito la documentazione a sostegno della stessa.

Le imprese devono conformarsi alla decisione dell'O.A. fin dalla eventuale promulgazione del solo dispositivo provvedendo a ripartire il danno in contestazione (capitale, interessi, spese) secondo le quote stabilite e nei tempi eventualmente fissati.

Le spese sopportate da ciascuna delle imprese per l'istruzione della pratica e per resistere alle pretese del danneggiato rimangono a loro esclusivo carico, salvo preventiva intesa tra le stesse.

Qualora l'importo del risarcimento non sia già stato concordato col danneggiato, l'O.A. può indicare l'impresa che dovrà condurre le trattative.

Art.7

Inosservanza dell'accordo

Eventuali casi di inosservanza del presente accordo o di comportamento pregiudizievole nella gestione dei danni dovranno essere segnalati alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili, che potrà anche disporre per l'addebito all'impresa responsabile del pregiudizio arrecato all'altra e, nei casi più gravi o ripetuti, per l'estromissione dall'accordo dell'impresa stessa.

In quest'ultima ipotesi, ove l'inadempienza riguardi la mancata esecuzione della pronuncia dell'O.A., la Presidenza della Sezione porterà il caso a conoscenza della Presidenza dell'ANIA per gli interventi e/o provvedimenti più opportuni.

Art.8

Operatività dell'accordo

L'accordo ha effetto per i sinistri verificatisi a partire dal 1° aprile 1995, nonché per quelli verificatisi a partire dal 1° aprile 1993 qualora il ricorso alla procedura arbitrale sia stato concordato tra le imprese interessate.

Regolamento dell'organismo arbitrale (O.A.)

1. L'assegnazione del ricorso all'O.A. viene operata dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili tenendo conto dell'assoluta estraneità dei suoi componenti al caso da trattare, della quantità e qualità dei ricorsi già affidati allo stesso O.A., delle eventuali connotazioni territoriali della vicenda e di quant'altro possa orientare alla scelta di uno tra gli O.A. costituiti o di altro da costituire per l'occasione.
2. I componenti degli O.A. sono nominati ad personam e non possono di propria iniziativa farsi sostituire. In caso di impedimento l'interessato deve darne comunicazione alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili che provvede alla sua sostituzione nell'O.A., limitatamente al caso in esame o definitivamente, con altro componente da essa prescelto.
3. La Presidenza della Sezione Tecnica Automobili o gli stessi componenti dell'O.A. possono, per ogni singolo caso, nominare un coordinatore per le esigenze connesse alla organizzazione degli incontri, alla tenuta dei documenti trasmessi dalle parti, ai rapporti con la Sezione Tecnica Automobili.
4. L'O.A. si riunisce nella sede convenuta dai propri componenti.
5. Alle riunioni dell'O.A. partecipano i soli suoi componenti fatta eccezione per gli interventi ritenuti necessari ai fini di consulenza e di segreteria. Possono anche essere convocate le parti interessate per maggiori informazioni e chiarimenti.
6. Le decisioni connesse allo svolgimento dell'arbitrato ed alla emissione del lodo sono assunte a maggioranza dei componenti.
7. L'O.A. emette il lodo e lo trasmette con la motivazione e la relativa documentazione alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili, che lo comunica alle imprese interessate.

La motivazione non comunicata contestualmente al lodo deve essere inviata entro un termine massimo di 15 gg.

Il fascicolo sarà archiviato presso la Segreteria sezionale, salvi i documenti originali che verranno restituiti alle imprese mittenti; a tale ultimo scopo dovrà essere mantenuta una netta distinzione dei documenti ricevuti dalle parti.

8. Tutti gli oneri delle prestazioni dei componenti dell'O.A. ed i costi inerenti alla loro funzione (spese telefoniche, postali, di segreteria) rimangono a carico delle imprese di appartenenza.

Eventuali spese vive afferenti iniziative dell'O.A. per la migliore conoscenza del caso in esame (consulenti e accertatori liberi professionisti, acquisizione di documenti, ecc.) sono poste a carico delle imprese interessate secondo quanto stabilito nel lodo arbitrale.

ALLA PRESIDENZA DELLA SEZIONE TECNICA
PER LE ASSICURAZIONI AUTOMOBILI

**Accordo per la risoluzione con procedura
arbitrale di vertenze tra assicuratori nei
sinistri RCA**

Oggetto: ricorso alla procedura arbitrale

Sinistro del _____ Località _____

Ns. rif. sinistro n. _____

Ns. referente _____ Tel. _____ (linea diretta)

Altra impresa _____

Rif. suo sinistro n. _____

Esperiti inutilmente i tentativi di soluzione amichevole della vertenza a livello di direzioni aziendali come risulta dalla documentazione allegata, presentiamo ricorso alla procedura arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'accordo sopraindicato.

Dichiariamo fin d'ora di accettare inappellabilmente le deliberazioni dell'Organismo Arbitrale anche per quanto concerne il riparto di eventuali spese relative a consulenze, accertamenti, acquisizione di documenti, ecc., disposte dagli Arbitri per la migliore conoscenza e definizione del caso.

Restiamo a disposizione per ogni esigenza e porgiamo distinti saluti.

Timbro e firma

allegati

All'altra impresa coinvolta nell'arbitrato
(all'addetto aziendale agli accordi associativi)

e p.c. All'impresa che ha chiesto l'arbitrato
(al referente della pratica)

Alla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili
(c/o Segreteria Sezionale)

**Accordo per la risoluzione con procedura
arbitrale di vertenze tra assicuratori nei
sinistri RCA**

Ns. rif. P.A. n. _____ /anno

I sottoscritti

sig. _____

sig. _____

sig. _____

sono stati incaricati dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili di procedere all'esame e alla soluzione arbitrale del caso presentato dall'impresa, cui la presente é inviata per conoscenza, con richiesta di cui si allega copia.

Per poter espletare il compito affidatoci Vi invitiamo, ai sensi e nei termini dell'art. 4 dell'accordo in oggetto, a trasmetterci ogni documentazione ed informazione utile alla migliore conoscenza e definizione della vertenza utilizzando l'unito modulo debitamente completato e sottoscritto.

In attesa, porgiamo distinti saluti.

IL COORDINATORE O.A.

allegati

Egregio sig.

Presso _____

_____**Accordo per la risoluzione con procedura
arbitrale di vertenze tra assicuratori nei
sinistri RCA**

Vs. rif. P.A. n. _____ /95

Oggetto: invio di documentazione

Sinistro del _____ Località _____

Ns. rif. sinistro n. _____

Ns. referente _____ Tel. _____ (linea diretta)

Come da richiesta degli Arbitri incaricati dalla Presidenza della Sezione Tecnica Automobili trasmettiamo nostra documentazione concernente la vertenza in oggetto.

Dichiariamo fin d'ora di accettare inappellabilmente le deliberazioni dell'Organismo Arbitrale anche per quanto concerne il riparto di eventuali spese relative a consulenze, accertamenti, acquisizione di documenti, ecc., disposte dagli Arbitri per la migliore conoscenza e definizione del caso.

Restiamo a disposizione per ogni esigenza e porgiamo distinti saluti.

Timbro e firma
_____allegati

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DECADUTO CON LA
PRECEDENTE LEGISLATURA, RECANTE**

Norme per l'accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

CAPO I: Norme per la creazione di un servizio di accesso alla giustizia civile e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie

CAPO II: Norme per l'abbreviazione dei tempi del processo civile e per la deflazione del contenzioso

CAPO III: Disposizioni finali e di esecuzione

La grande pressione della conflittualità privata sulla giurisdizione civile è un problema all'ordine del giorno in tutte le democrazie occidentali, ma è, certo, impossibile negare che tale problema assuma nel nostro Paese connotazioni di particolare gravità, in quanto la nota lentezza della risposta giudiziale alla domanda di giustizia rappresenta ormai, non soltanto un serio ostacolo alla realizzazione dei diritti controversi, ma si traduce, in molti casi, soprattutto con riguardo alle controversie di entità minore, in un motivo di progressivo allontanamento dalla giurisdizione.

All'indomani dell'espressa sanzione nella nostra Costituzione del principio della durata ragionevole del processo, si pone, in termini ormai indifferibili, l'esigenza di una complessiva ridefinizione delle strategie di intervento che parta dalla considerazione delle necessità di ridisegnare lo stesso rapporto tra cittadini e giurisdizione, nella prospettiva di un servizio di giustizia che sappia coniugare imprescindibili esigenze di maggiore celerità nella definizione dei giudizi con le altrettanto imprescindibili esigenze di garanzia del diritto – anch'esso d'ordine costituzionale – di accesso alla giustizia.

La ricognizione delle esperienze maturate in alcuni ordinamenti stranieri ha offerto utili spunti di riflessione che sono stati oggetto di prolungata elaborazione da parte di questo Ministero, anche attraverso i lavori di Commissioni all'uopo istituite, nonché di un'attività di progressiva puntualizzazione ed integrazione, anche in riferimento agli echi di un dibattito sempre più vivace ed articolato ed alla luce degli esiti del necessario confronto con gli operatori del diritto e con le esperienze che sono andate nascendo nel nostro Paese. Nel frattempo, sono stati proposti all'esame del Parlamento alcuni progetti di riforma che mirano ad attuare interventi settoriali nel campo della giustizia civile e degli strumenti alternativi al processo (le proposte di legge n. 4567/C "Norme concernenti la conciliazione e l'arbitrato" e n. 6052/C "Disposizioni per la deflazione del contenzioso e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile" e, in misura più limitata, anche il disegno di legge 3813/S "Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo"). Il presente disegno di legge vuole costituire la cornice entro la quale tali iniziative legislative si possono integrare ed armonizzare tra loro come tessere del più ampio mosaico di una nuova modalità di esplicazione della giustizia civile.

Le linee ispiratrici di tale progetto possono così sintetizzarsi: incentivare la composizione autodeterminata dei conflitti, non solo come mezzo per pervenire ad una deflazione del contenzioso civile, ma anche e, soprattutto, come strumento di allargamento dell'area della tutela offerta ai diritti dei cittadini; strutturare una rete informativa che garantisca la possibilità di risoluzione dei conflitti, sia di fronte ad organi giurisdizionali che ad altri organismi; apprestare, nell'ambito della giurisdizione, strumenti che consentano una più rapida ed inclusiva attuazione dei diritti, accanto a percorsi semplificati di fuoriuscita dal binario obbligato della definizione giudiziale del conflitto.

D'altro canto, la presentazione di questo disegno di legge coincide, anche sul piano temporale, con l'iniziativa che si sta elaborando, a livello europeo, per la costituzione di una rete di organismi di ADR (alternative Dispute Resolution) competenti a risolvere le controversie dei consumatori. La proposta di istituire la EEJ-Net (European Extra Judiciary Net), già contenuta in nuce nelle premesse della raccomandazione della n. 98/257/CE, è stata presentata dalla Commissione europea nel corso della riunione di esperti del 19 gennaio 2000, è stata discussa in sede consiliare con esito favorevole, approvata dal Consiglio del 13 aprile 2000 ed è stata presentata ufficialmente nel corso della Conferenza di Lisbona, svoltasi il 5 e 6 maggio 2000. Se questa iniziativa muove dalla finalità di offrire strumenti alternativi e più rapidi di tutela per le controversie dei consumatori, con uno sguardo particolare ai conflitti trans-frontalieri, è evidente che essa riflette un interesse comunitario ben più ampio e generale, come testimoniano, tra l'altro, le conclusioni del Consiglio europeo straordinario sulla giustizia di Tampere dell'ottobre 1999, e contiene principi destinati ad operare anche al di là di quel campo specifico. A questo riguardo, si sta verificando la possibilità di fare ricorso al finanziamento che la Commissione europea si è dichiarata disponibile ad erogare, in vista della costituzione delle c.d. Clearing House, centri di contatto che, a livello nazionale, raccolgono ed indirizzano verso gli organismi più adeguati di ADR le richieste provenienti dagli altri paesi, e provvedano, al tempo stesso, a trasmettere ai centri di contatto esteri le istanze proposte in ciascun paese.

Il presente disegno di legge si compone di tre capi: il primo contiene un complesso di norme diretto a creare un sistema di promozione dell'accesso alla giustizia e della risoluzione consensuale delle controversie al di fuori del processo; il secondo si propone, oltre che di incentivare la conciliazione all'interno del processo, di introdurre alcune disposizioni rivolte ad agevolare una più sollecita definizione del processo e l'impiego più razionale ed economico possibile delle risorse giudiziali disponibili; il terzo, infine si articola nelle norme che regolano la disciplina dei giudizi in corso e che definiscono la copertura finanziaria del provvedimento.

CAPO I: Norme per la creazione di un servizio di accesso alla giustizia civile e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie

1.- Negli ultimi decenni due movimenti culturali – entrambi assistiti da un forte riscontro nella società – hanno interessato trasversalmente le dottrine giuridiche di tradizione continentale e di *common law* sconvolgendo spesso alcune barriere di separazione fra di esse. Si tratta del movimento per l'accesso alla giustizia e di quello per la risoluzione alternativa dei conflitti.

La denominazione di questi due movimenti potrebbe far pensare a una loro contrapposizione nelle analisi e nelle finalità. Il primo infatti tende ad ampliare le possibilità per tutti i cittadini di accedere alle giurisdizioni in una prospettiva di promozione della sfera dei diritti; il secondo si propone di apprestare rimedi extra giudiziari per la risoluzione dei conflitti, spesso sulla constatazione della durata e dispendiosità dei giudizi e del carattere autoritativo che è proprio delle pronunce giurisdizionali. Ma a ben vedere la contrapposizione è solo apparente in quanto un comune angolo visuale unisce i due movimenti. Entrambi assumono come punto di vista della loro osservazione la giurisdizione non in quanto articolazione del potere statale ma in quanto strumento per l'accertamento, la realizzazione e la promozione dei diritti dei cittadini.

I risultati prodotti da questi movimenti in varie parti del mondo, la loro profonda congruità con i nostri valori costituzionali e con un importante settore della legislazione comunitaria dovrebbero indurre il legislatore italiano a introdurre nel nostro ordinamento alcuni principi e alcuni servizi che potrebbero migliorare la qualità del rapporto fra i cittadini e la giustizia finendo per rendere meno pressante la stessa sproporzione fra domanda di giustizia e capacità di risposta del sistema giurisdizionale.

Il disegno di legge che si sta per illustrare tenta di rispondere a questi propositi con la consapevolezza che il processo di trasformazione culturale che li presuppone non può essere graduale e necessita di una particolare cura e attenzione da parte dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo attivo o di controllo.

2.- Si è detto della congruità dei valori perseguiti da movimenti per l'accesso alla giustizia e per la risoluzione alternativa delle controversie con i valori della nostra Costituzione. In particolare occorre rimarcare come l'articolo 3 secondo comma della carta costituzionale presuppone un intervento dell'ordinamento repubblicano che renda effettivo e esercitabile dalla generalità dei cittadini il diritto ad adire le giurisdizioni sancito dall'articolo 24. Quest'ultima norma, del resto, nel suo terzo comma, prevede il sostegno economico dei non abbienti per consentire loro di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Ma il sostegno economico dei non abbienti non è ovviamente l'unico intervento configurabile da parte dello Stato perché spesso il difetto di informazione si dimostra un ostacolo più grave e paralizzante. Il tecnicismo delle leggi e la complessità dei meccanismi compromette spesso la possibilità di conoscere quali sono i propri diritti e quali sono i mezzi di tutela concretamente esperibili. A tale diaframma, per molti aspetti ineliminabile, corrisponde un vuoto di intervento da parte dell'amministrazione: il mancato assolvimento di un compito essenziale di esplicazione prima ancora che di informazione. Gli stessi uffici giudiziari sono luoghi dove il normale cittadino accede con l'assistenza di un legale e quando è già coinvolto in un conflitto giudiziario. La possibilità di interloquire direttamente con l'istituzione giudiziaria quando non si è ancora partiti di un conflitto è pressoché nulla anche sotto un profilo strettamente logistico.

3.- La giurisdizione è certamente un momento fondamentale della vita democratica e come tale deve essere aperta all'accesso quanto più possibile largo e incondizionato di tutti i cittadini. D'altra parte l'allargamento delle possibilità economiche di sostenere i costi di un giudizio e la funzione di promozione dei diritti che la giurisdizione viene ad assumere con l'allargarsi della coscienza democratica inducono a una domanda sempre crescente di giustizia che la giurisdizione non è in grado di sostenere.

Il fenomeno, come si è detto, appartiene non solo all'Italia ma a tutto il mondo occidentale e si accinge forse ad assumere una dimensione mondiale. Pur non sottovalutando gli effetti che potrebbe avere un aggiornamento degli organici della magistratura e dei funzionari addetti all'amministrazione dei servizi strumentali all'esercizio della giurisdizione, un fenomeno di questo genere non può essere affrontato esclusivamente con tali misure. E' necessario infatti prendere atto che la giurisdizione è un bene necessariamente limitato e che la domanda di giustizia se diventa qualitativamente insostenibile finisce per negare a tutti la sua utilizzazione tempestiva, efficace e qualitativamente adeguata. Questo non significa limitare autoritativamente l'accesso o restringere i suoi confini. Le preclusioni costituzionali esplicitamente affermate negli articoli 24 e 102 della carta fondamentale sono del resto insuperabili. La strada che viene indicata dal movimento per la risoluzione alternativa dei conflitti è quella della creazione di un circuito che dalla società fino alle istituzioni giudiziarie faciliti e incentivi la capacità di autodeterminazione delle parti nella definizione del conflitto. In questa prospettiva per risolvere vantaggiosamente un conflitto è necessario per esempio comprendere le motivazioni proprie e della controparte, valutare se dietro il conflitto "giuridico" non ve ne sia uno di altra natura, prevedere le possibilità dell'esito del procedimento giudiziario in base agli orientamenti giurisprudenziali correnti, valutare i costi economici che l'instaurazione di un giudizio comporta. Ecco dunque che il tema dell'accesso alla giustizia si arricchisce e include il tema dell'educazione del cittadino a una valutazione informata e consapevole dell'opportunità e della convenienza della proposizione di un giudizio. Si potrebbe quindi affermare che il cerchio si chiude nel momento in cui la spinta a garantire il miglior accesso possibile alla giustizia conduce a una riflessione sulle dimensioni e i confini della giurisdizione. A tale riflessione può darsi una risposta nel senso della privatizzazione della giustizia o nel senso, che appare coerente alla nostra costituzione, di una coesistenza fra giurisdizione e risoluzione negoziale delle controversie; coesistenza che va intesa nel senso di considerare accesso alla giustizia non solo l'accesso alla giurisdizione ma anche l'accesso alle procedure alternative alla definizione giurisdizionale dei conflitti. Può quindi affermarsi nel nostro contesto costituzionale la non estraneità del tema dell'A.D.R. dai compiti della legislazione e dell'amministrazione.

4.- Come possono dunque identificarsi sinteticamente tali compiti alla luce delle considerazioni sin qui svolte?

In primo luogo vi è un compito informativo che sinora non è stato assolto e che consiste nel mettere in condizione i cittadini non solo di conoscere le modalità di accesso alla giurisdizione e alle altre forme di risoluzione dei conflitti ma anche di poter comparare le conseguenze e i costi delle possibili scelte.

In secondo luogo vi è un ruolo di garanzia da delineare e da assicurare ai cittadini. Esso deve consistere nell'applicare e adattare il patrimonio di garanzie che qualifica la giurisdizione alle procedure e alle tecniche di risoluzione alternativa. In particolare l'indipendenza e l'imparzialità e la qualificazione professionale del soggetto che gestisce tali procedure. Ciò non significa affatto che occorre giurisdizionalizzare i procedimenti di ADR. Occorre invece garantire l'affidamento delle parti verso lo specifico tipo di procedimento che hanno deciso di percorrere in modo da realizzare quell'estensione del concetto di accesso alla giustizia a cui si faceva prima riferimento.

In terzo luogo, al fine di filtrare la domanda di giustizia attualmente diretta verso le istituzioni giudiziarie, sembra quanto mai opportuno fornire direttamente delle sedi e dei procedimenti alternativi alla definizione giurisdizionale dei conflitti che garantiscano un minimo di omogeneità di diffusione sul territorio nazionale e nello stesso tempo costituiscono un modello sotto i profili già evidenziati della indipendenza, imparzialità e qualificazione professionale di chi li gestisce. Il riferimento è all'esperienza già largamente in atto delle camere di conciliazione e arbitrali istituite dai consigli degli ordini degli avvocati e delle Camere di commercio. Anche sotto il profilo dei costi tali procedimenti devono rappresentare una alternativa conveniente rispetto alla giurisdizione e ciò presuppone un intervento pubblico di sostegno finanziario e organizzativo.

In quarto luogo deve essere rivalutata la funzione conciliativa del giudice di pace sia in linea generale come già prevede l'articolo 322 cpc sia nella materia che già con più ampi limiti di valore gli viene attribuita in sede contenziosa e cioè quella del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale. L'opportunità di tale rivalutazione deriva da una serie di considerazioni. La prima è che il giudice di pace, come la sua stessa denominazione suggerisce, dovrebbe rappresentare un'area all'interno della giurisdizione indirizzata verso la soluzione conciliativa delle controversie. Inoltre il giudice di pace per le sue caratteristiche di giudice onorario e per la sua diffusa dislocazione sul territorio, costituisce l'organo giurisdizionale più vicino ai cittadini e più motivato alla comprensione extra giuridica dei conflitti, specialmente dei conflitti legati alla vita quotidiana. Infine la presenza diffusa di un giudice cui è attribuito un compito di tentare la definizione in sede non contenziosa di tutti i conflitti che gli vengono proposti ai sensi dell'articolo 322 del cpc può costituire una sede ideale a cui parti assistite o meno da difensori (in relazione alla complessità giuridica e alla importanza economica del conflitto) e parti collettive organizzate possono rivolgersi senza bisogno di costituire una istanza ad hoc. Il giudice di pace garantisce infatti la indipendenza e imparzialità dell'organo chiamato a gestire il procedimento di conciliazione. Nello stesso tempo può acquisire una particolare esperienza in certe materie che più diffusamente interessano un determinato territorio o costituiscono l'oggetto di accordi tra le parti collettive diretti ad adire preventivamente in via conciliativa il giudice di pace. Una significativa esperienza in tal senso è stata praticata con successo da una associazione di consumatori nell'ambito di un progetto pilota finanziato dalla Unione europea. La maggior parte dei conflitti ha trovato infatti una soluzione consensuale davanti al giudice di pace anche per effetto della conoscenza della materia che il progetto pilota aveva determinato.

In quinto luogo deve assicurarsi l'insegnamento delle tecniche di mediazione e risoluzione negoziale delle controversie con modalità caratterizzate da alta qualificazione e indipendenza. Da un lato infatti il sapere giuridico e la pratica professionale legale non esauriscono le qualità tecniche richieste nelle varie procedure di A.D.R. D'altro lato la necessità della definizione di un contenuto giuridico dell'accordo che può concludere un procedimento di mediazione deve poter essere governata da colui che ha espletato l'attività di mediazione anche se il valore economico del conflitto non giustifica il ricorso alle prestazioni professionali di un giurista. E' quindi sovente necessaria una formazione giuridica complementare alla conoscenza delle tecniche di mediazione.

In ultimo luogo deve poi istituirsi un organo di controllo e di pianificazione in sede nazionale che acquisisca gli apporti valutativi dei vari ministeri e dei soggetti istituzionali e privati che danno vita al sistema A.D.R. costituendo in tal modo una sorta di osservatorio permanente su

una realtà naturalmente in evoluzione e soggetta quindi alla necessità di modifiche legislative e di correzioni nelle attività amministrative di supporto.

Infine la scelta di orientare per quanto è possibile le controversie verso sistemi di risoluzione alternativi alla giurisdizione giustifica incentivazioni fiscali e interventi di sostegno finanziario oltre che l'attribuzione di efficacia esecutiva agli accordi raggiunti in sedi istituzionalmente riconosciute.

5.- Alcuni degli obiettivi indicati nel precedente paragrafo erano già stati individuati negli elaborati finali delle Commissioni di studio istituite presso il Ministero della giustizia e presiedute dal Prof. Elio Fazzalari e dal Prof. Antonino Mirone. Quest'ultima Commissione ha prodotto uno schema di disegno di legge che è stato pressoché integralmente trasfuso nella proposta di legge n. 4567/A.C. a firma dell'On. Pietro Folena e di altri parlamentari e che è attualmente all'esame della competente Commissione parlamentare.

Il presente disegno di legge pur rispettando in molti punti l'impostazione del citato progetto di legge si propone di ampliarne, per come si è già accennato, il suo contenuto collegandolo alle acquisizioni, teoriche e pratiche, raggiunte, in larga parte, per merito del movimento per l'accesso alla giustizia e investendo in particolare i temi della informazione dei cittadini, della valutazione preventiva della scelta fra accesso alla giurisdizione e altre forme di risoluzione dei conflitti, della formazione dei soggetti che praticano le tecniche di mediazione e di risoluzione negoziale delle controversie.

In alcuni punti di vista peraltro va registrata una divergenza o comunque una difformità di scelte.

In particolare va segnalato che, per una serie di ragioni, si sono voluti escludere procedimenti di conciliazione e arbitrato obbligatori preliminari al processo o demandati dal giudice nel corso del giudizio.

In primo luogo è sembrato che tali procedimenti in tanto hanno concrete possibilità di concludersi con l'accordo o con l'accettazione delle parti in quanto siano queste ultime liberamente ad adirli. Le stesse locuzioni conciliazione obbligatoria e tentativo obbligatorio di conciliazione portano in sé una contraddizione logica fra la volontarietà della conciliazione e la coercitività del procedimento. Del resto l'esperienza sinora praticata in Italia non ha dato in larga parte esiti felici e si è risolta in un rituale burocratico da esperire prima della proposizione del giudizio.

In secondo luogo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ristretto la possibilità di introdurre tentativi obbligatori preliminari in relazione alla concreta valutazione della utilità del procedimento e quindi della sua inconfigurabilità come ostacolo alla libertà e immediata possibilità di adire il giudice. Ciò comporta che debbano essere valutate le possibilità di successo del tentativo di conciliazione, sia con riferimento alla materia rispetto alla quale è previsto, sia con riferimento alla istituzione o all'ente cui è devoluto l'esperimento del tentativo. Ora per quanto riguarda le controversie relative al risarcimento dei danni derivati dalla circolazione stradale un procedimento di conciliazione non è seriamente praticabile senza un riscontro delle prove su cui si dovrebbe fondare la domanda di risarcimento. Sarebbe quindi necessario prevedere che nel corso del procedimento si compia una sia pur

sommatoria attività istruttoria che consenta alle parti e al conciliatore di ragionare su ipotesi concrete e verificabili di accertamento della responsabilità e di liquidazione del danno. Ma prevedere che un tale tipo di procedimento sia preliminare al giudizio e obbligatorio significherebbe appesantire (eccessivamente) i tempi di proposizione dell'azione e scoraggiare presumibilmente forme spontanee e immediate di contatto fra le parti. Inoltre inevitabilmente le parti vedrebbero tale procedimento come una prima fase del giudizio. Sembra quindi più opportuno che un tale procedimento si svolga per volontà delle parti. Per quanto riguarda le controversie fra professionisti (nell'accezione comunitaria di *professionnels*) e fra professionisti e consumatori l'ampiezza delle materie che verrebbero coinvolte fa ritenere che non sarebbero rispettati i parametri di costituzionalità sopra richiamati. Né d'altra parte appare possibile ritenere che le Camere di commercio possano essere in grado di organizzare un servizio in grado di reggere a tale impatto quantitativo.

Un secondo punto di divergenza riguarda l'obbligo delle parti di esplicitare a verbale, in caso di mancato accordo, le proprie proposte transattive e la possibilità per il giudice di valutare tali proposte al momento della decisione sulla sorte delle spese processuali. Si è ritenuto, infatti, che una formalizzazione delle posizioni delle parti in un contesto estraneo al processo possa inficiare la riservatezza e la spontaneità del procedimento di conciliazione, caratteristiche che sono alla base della sua riuscita.

6.- In base alla impostazione che si è illustrata sinora la selezione prima del capo primo del disegno di legge è costruita come una previsione articolata di istituzioni, di servizi e di procedimenti finalizzati a rendere più accessibile, rapida e economica la soluzione delle controversie civili. I servizi hanno, da un lato, obiettivi di informazione e dall'altro lato esprimono la volontà di apprestare direttamente sedi e procedimenti alternativi alla definizione giudiziale delle controversie. Sotto quest'ultimo profilo il disegno di legge si caratterizza, come si vedrà in seguito, per un forte coinvolgimento dell'avvocatura e per l'utilizzazione generalizzata delle Camere di commercio che in base alle leggi vigenti hanno già costituito servizi di conciliazione e di arbitrato.

Vi è poi una sottolineatura e una rivalutazione del ruolo conciliativo del giudice di pace.

Il disegno di legge riprende l'idea del progetto di legge 4567/AC sull'istituzione di un registro nazionale delle associazioni e degli enti che forniscono servizi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Vi è però una maggiore attenzione ai principi della raccomandazione europea del 30 marzo 1998 e agli altri principi indicati nell'articolo 6.

E' poi prevista l'organizzazione a cura del Ministero della giustizia di corsi di formazione in materia di tecniche di risoluzione negoziale e di mediazione nei conflitti, al fine di fornire la formazione professionale necessaria ai soggetti chiamati a gestire i procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie presso le Camere di conciliazione istituite presso i tribunali e Camere di commercio.

Infine è prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle controversie. Tale Commissione avrà un compito cruciale perché costituirà l'autorità di controllo su tutto il sistema di prestazione di servizi nelle sedi istituzionali e dovrà inoltre assicurare la tenuta del registro delle associazioni e degli enti nonché realizzare un collegamento informativo e propositivo con gli organismi operanti nel

settore, in modo da costituire una sorta di osservatorio nazionale permanente idoneo a consentire un tempestivo aggiornamento della legislazione e soprattutto degli indirizzi gestionali dell'amministrazione.

7.- L'analisi delle singole disposizioni dello schema di disegno di legge verrà effettuato con una particolare attenzione alle scelte di fondo che dovrebbero caratterizzare l'istituzione dei vari servizi.

L'articolo 1 costituisce la norma chiave dell'intero testo in quanto delinea le finalità della legge e i confini entro i quali viene disegnato l'intervento pubblico nella materia dell'accesso alla giustizia e della risoluzione extragiudiziale delle controversie.

L'articolo 2 prevede l'istituzione di un servizio di informazione e consulenza presso ogni tribunale, mediante la creazione di appositi "sportelli" al pubblico. Tale servizio è, in primo luogo, finalizzato ad un'informazione circa le istituzioni giudiziarie del circondario, i procedimenti e le materie di cui si occupano i vari uffici giudiziari civili, il carico di lavoro di tali uffici, la durata dei procedimenti, i costi del giudizio, la possibilità di avvalersi della disciplina in tema di gratuito patrocinio. Accanto a queste informazioni si prevede la diffusione dei dati relativi alle associazioni e agli enti iscritti nel registro di cui all'art. 6, alle Camere di conciliazione, ed a tutti gli altri luoghi di possibile risoluzione stragiudiziale della controversia, con specifico riferimento alle Camere di conciliazione ed alle modalità ed ai tempi di svolgimento delle sessioni non contenziose dinanzi al giudice di pace. Tali informazioni potranno essere accompagnate dalla consegna di materiale informativo, redatto a cura del Ministero della giustizia o del singolo ufficio giudiziario. In particolare, per quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali sarà compito del Ministero individuare alcune tipologie di controversie più ricorrenti e predisporre sintetiche informazioni, in termini generali, sulle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza.

Inoltre, l'istituzione del servizio intende rispondere ad un'ulteriore finalità: fornire un'informazione più articolata e personalizzata, volta a dare notizie specifiche più aderenti alle singole situazioni prospettate dagli utenti. Una tale attività presuppone un momento di ascolto dei fatti esposti dall'interessato e può prevedere una breve audizione, al cui esito l'utente può entrare in possesso di completi elementi di valutazione sulla opportunità dell'instaurazione del giudizio o del ricorso agli strumenti di A.D.R. Trattandosi non più dell'accesso ad un'informazione destinata ad un pubblico indifferenziato, ma di un servizio specifico per il singolo utente, si è ritenuto di prevedere la determinazione di un contributo, di entità compatibile con la più ampia possibilità di accesso a tale servizio, per far fronte agli oneri connessi al suo funzionamento. Peraltro, va sottolineato che il servizio si limita, in ogni caso, a fornire delle informazioni all'utente, affinché quest'ultimo sia in grado di compiere una scelta consapevole sulla opportunità e la convenienza dell'instaurazione di un giudizio, o eventualmente del ricorso a metodi di A.D.R. Il Servizio in altri termini, non si sostituisce all'utente per la scelta circa la tutela dei suoi diritti.

Si sottolinea la novità di una tale rete informativa nel panorama italiano che verrebbe a costituire un grande passo in avanti nella possibilità di un accesso consapevole ed informato non solo alle istituzioni giudiziarie ma anche a tutta l'articolata gamma delle sedi di risoluzione alternativa dei conflitti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione presso ogni tribunale di una Camera di conciliazione. In questa parte il disegno di legge riprende ovviamente le linee guida della proposta di legge 4567/AC. Peraltro in non pochi punti vi sono differenze che devono essere qui evidenziate.

In primo luogo è il consiglio dell'ordine ad istituire la camera di conciliazione. Speculare a questa scelta è quella del comma 4 dell'articolo 3 secondo il quale i procedimenti di conciliazione vengono assegnati a uno degli iscritti nell'elenco dei giuristi conciliatori cui possono accedere gli avvocati o i laureati in giurisprudenza che abbiano superato il corso di formazione per esperti conciliatori di cui all'articolo 14.

Si è inteso così attribuire alla camera di conciliazione una connotazione più fortemente giuridica e a tal fine si è pensato di coinvolgere direttamente in prima persona l'avvocatura che viene in tal modo ad acquisire quasi un ruolo pubblicistico non lontano da quello previsto in altri ordinamenti di tradizione diversa da quella italiana. L'opportunità di una tale scelta deriva da una serie di considerazioni.

Una configurazione delle camere di conciliazione come strumenti di risoluzione alternativa delle controversie affidate a esperti prevalentemente non di formazione legale e basata su un principio di difesa, o meglio di comparizione personale delle parti, finirebbe per apparire come un'alternativa non solo al processo ma anche al rapporto tra il pubblico e l'avvocatura. Proprio in questa prospettiva molte voci dell'avvocatura si sono levate contro la configurazione degli organismi conciliativi come organismi nei quali le parti sono direttamente a contatto con il conciliatore senza una difesa giuridica tecnica. Le preoccupazioni dell'avvocatura colgono senz'altro aspetti significativi. C'è da dire peraltro che l'imposizione di una difesa tecnica davanti agli organi di conciliazione comporta un aggravamento dei costi per le parti e anche un disincentivo psicologico a sperimentare preliminarmente una soluzione conciliativa dei conflitti. In questa prospettiva sembra quindi opportuno che l'avvocatura, piuttosto che un ruolo di difesa tecnica davanti alle camere di conciliazione, svolga un ruolo attivo di direzione del procedimento di conciliazione fornendo alle parti una garanzia di approfondita e qualificata valutazione giuridica del conflitto. Le parti saranno poi libere di farsi assistere o meno da un legale e ciò ovviamente dipenderà anche dall'importanza del conflitto. Si potrebbe obiettare a questa soluzione che le possibilità di successo della conciliazione dipendono dalla conoscenza tecnica della materia che costituisce l'oggetto della controversia. Tale obiezione non sembra a ben vedere pertinente. Infatti la tecnicità di una controversia è in primo luogo una tecnicità giuridica rispetto alla quale le parti del conflitto possono sentirsi rassicurate solo se il soggetto che tenta la conciliazione ha una preparazione giuridica adeguata che gli consenta di valutare i diversi punti di vista giuridici del conflitto e di prospettare o favorire una sua equa definizione. D'altra parte se è vero che la gestione della mediazione e della conciliazione ottiene spesso risultati positivi se è affidata a persone che dispongono di una conoscenza tecnica specifica è anche vero, per altro verso, che a tali conoscenze si potrà sempre attingere anche in sede di conciliazione come apporto tecnico da affiancare alla conoscenza giuridica generale.

Soprattutto però va messo in rilievo che la camera di conciliazione presso il tribunale è configurata come un organismo generale di conciliazione destinato ad occuparsi di una gamma indefinita di materie. Essa quindi possiede la potenzialità di un organismo alternativo alla soluzione giuridica dei conflitti proprio perché può fornire una qualificazione giuridica di ampio raggio e di sicura affidabilità. Al contrario nelle esperienze settoriali di conciliazione

la conoscenza tecnica extragiuridica assume un ruolo preminente cosicché il conciliatore che può non essere un giurista finisce per acquisire anche le conoscenze giuridiche necessarie nello specifico settore di sua pertinenza. Si pensi ad esempio alla conciliazione di controversie relative ai rapporti familiari e gli esempi potrebbero ovviamente continuare. Non sempre però che sia compito delle istituzioni fornire un servizio così articolato di competenze che si configurerebbe in una sorta di "giurisdizione" alternativa parallela, sia pure tendenzialmente facoltativa.

Un secondo punto di differenziazione è la regolamentazione della organizzazione interna e degli stessi procedimenti di conciliazione secondo i principi generali fissati nella legge ed in base alle successive indicazioni rimesse al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 37. Nel riconoscere, tuttavia, un ampio spazio all'autonomia statutaria delle camere di conciliazione, si è previsto che gli statuti siano soggetti alla approvazione della Commissione prevista dall'articolo 15, così assicurando, da un lato, un ruolo regolamentare per le stesse camere di conciliazione che consenta di delineare l'organizzazione e i procedimenti anche sulla base delle singole realtà locali e, dall'altro, una indispensabile funzione di vigilanza e di garanzia all'amministrazione della Giustizia. I principi generali che vengono enunciati nel progetto di legge sono comunque quelli diretti a garantire che gli statuti siano improntati alla indipendenza, alla imparzialità e all'assenza di qualsiasi profilo di interesse personale e lucrativo nella organizzazione interna e nella prestazione del servizio. E' sancita inoltre l'assegnazione dei procedimenti in base alla scelta concorde delle parti o, in difetto, secondo criteri di automatismo.

Per quanto concerne la utilizzazione delle strutture e del personale degli uffici giudiziari, l'istituzione delle camere di conciliazione dovrà essere attuato attraverso un'opportuna rimodulazione dell'impiego delle risorse, avvalendosi tra l'altro della recente esperienza degli uffici relazioni con il pubblico. E' evidente che lo spostamento dei flussi di controversie dell'area del contenzioso verso quella della conciliazione e dei metodi alternativi di soluzione delle controversie si dovrebbe, auspicabilmente, accompagnare ad un analogo spostamento anche per quanto riguarda le strutture ed il personale degli uffici giudiziari, almeno nel medio periodo. Pertanto, tale spostamento di flussi sarà tale da liberare energie spendibili per altri impieghi, come quello, appunto, del servizio fornito presso le camere di conciliazione.

D'altra parte l'articolo 4 definisce il procedimento di conciliazione, di cui evidenzia il carattere informale e riservato. Il procedimento viene configurato per linee generalissime come un procedimento facilitativo al termine del quale il conciliatore svolge un ruolo di avvicinamento delle posizioni delle parti. Se si raggiunge un accordo di rilevanza giuridica viene redatto un processo verbale che ha la forza esecutiva.

Il procedimento può essere promosso anche durante il corso del giudizio su istanza congiunta delle parti cui seguirà un provvedimento di sospensione da parte del giudice. Come si vede sono state quindi eliminate quelle disposizioni che obbligavano le parti a una presa di posizione finale in caso di mancato accordo e consentivano poi al giudice di valutarle ai fini della decisione sulle spese anche in deroga agli ordinari principi fissati dal codice di procedura civile.

Si è preferito discostarsi da tali disposizioni perché si è ritenuto che si realizzasse attraverso di esse una contaminazione fra il carattere volontario e spontaneo del procedimento di

conciliazione e la formalizzazione di posizioni che anticipano già il carattere contenzioso del giudizio. D'altra parte si è previsto che il procedimento si concluda con una raccomandazione del conciliatore circa l'auspicabile esito della controversia; raccomandazione alla quale le parti possono spontaneamente adeguarsi secondo un modello che è richiamato nella più volte citata raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998.

L'articolo 5 stabilisce il principio della sostanziale gratuità del procedimento, demandando ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la determinazione dell'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore, determinati in relazione all'attività svolta ed a seconda dell'esito positivo o meno del procedimento. E' inoltre prevista un'esenzione dall'imposta di registro per i verbali di conciliazione sino a 100 milioni del valore della controversia, in sintonia con quanto di recente stabilito dall'articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488. La disposizione prevede che ogni camera di conciliazione fornisca un servizio di assistenza al pubblico che intende rivolgersi ad essa ancor prima di aver deciso se proporre o meno una istanza di conciliazione. L'obiettivo è anche quello di allargare il rapporto con il pubblico e di differenziare l'immagine delle camere di conciliazione da quella di una istituzione a carattere esclusivamente conciliativo o decisorio.

L'articolo 6 ha per oggetto il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività di risoluzione negoziale e di mediazione dei conflitti. Condizione per l'iscrizione nel registro è l'approvazione da parte della Commissione di cui all'articolo 15 dello statuto che deve rispondere ai seguenti requisiti: democraticità dell'organizzazione interna; rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e qualificazione professionale dei soggetti cui sono affidate le procedure; trasparenza nei meccanismi di assegnazione e, in generale, nelle forme di organizzazione e nelle tecniche di informazione.

Il registro si articola in due sezioni a seconda che gli enti e le associazioni siano o meno ispirate a finalità lucrative.

L'articolo 7 prevede una estesa gamma di procedimenti e detta disposizioni finalizzate all'informazione dei cittadini e all'accessibilità sotto il profilo dei tempi e soprattutto dei costi delle procedure. Si prevede esplicitamente che il giudizio civile possa essere sospeso, su istanza comune di tutte le parti, per l'esperimento di un procedimento accessibile presso le associazioni e gli enti iscritti nel registro. I commi 4 e 5 delineano il procedimento di omologazione degli accordi raggiunti al fine di attribuire loro efficacia esecutiva.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di un servizio di A.D.R. relativamente alle controversie fra consumatori e imprese. Ogni Camera di commercio deve quindi costituire una camera di conciliazione che garantisca la opportunità di esperire almeno un procedimento di conciliazione e, eventualmente, di un procedimento arbitrale inteso a definire le controversie di non ingente valore relative ai contratti stipulati dai consumatori con le imprese per la fornitura di beni e di servizi. Si prevede inoltre che la camera di conciliazione possa istituire un servizio di conciliazione relativo a tutti gli altri tipi di conflitti in cui possono essere parte un consumatore o una associazione di consumatori. La normativa regolamentare di cui all'articolo 37 fisserà un termine oltre il quale tale servizio dovrà essere obbligatoriamente istituito da tutte le camere di conciliazione.

La camera di conciliazione si deve dotare di uno statuto che definisca l'organizzazione e i procedimenti esperibili e che sarà soggetto all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 15. E' previsto in ogni caso che l'organo di gestione preveda una partecipazione paritetica delle associazioni dei consumatori e di quella degli imprenditori oltre che del presidente della Camera di commercio.

L'articolo 9 disciplina i principi generali cui devono sottostare le designazioni dei conciliatori, dei mediatori e degli arbitri. Sotto il profilo della qualificazione professionale è prevista una formazione di un elenco a cui possono accedere avvocati e laureati in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio che abbiano superato i corsi di formazione di cui all'articolo 14; è inoltre, introdotta, in via transitoria, la previsione di giudizio di abilitazione sulla base delle esperienze professionali di formazione acquisite. E' poi previsto che all'elenco possano accedere esperti di specifiche materie e tecniche commerciali e che abbiano superato lo stesso corso di formazione. Naturalmente è prevista l'assegnazione del procedimento a un solo conciliatore o arbitro mentre nei procedimenti più complessi o di maggior valore le parti possono chiedere l'assegnazione ad una terna composta da un iscritto nell'elenco designato dall'istituzione e da due componenti designati reciprocamente dalle parti.

L'articolo 10 ha per oggetto la disciplina dei procedimenti, le garanzie, i costi e l'efficacia dei risultati raggiunti. Si può sintetizzare il contenuto dell'articolo evidenziando una certa analogia con i principi relativi ai procedimenti di conciliazione previsti per le camere di conciliazione presso i tribunali. Anche qui vi è uno schema generale di procedimento conciliativo a cui segue, nel caso di mancato accordo, una fase che si chiude con una raccomandazione da parte del conciliatore. Le parti possono farsi assistere da avvocati e da esperti. E' importante sottolineare che le imprese o le associazioni di imprese possono impegnarsi a sperimentare, preventivamente al giudizio, uno o più procedimenti davanti la camera di conciliazione, inserendo tale impegno nelle condizioni generali di contratto con i consumatori, oltre che in un protocollo di intesa con la camera di conciliazione stessa. L'assunzione di tale impegno viene certificata dalla camera di conciliazione in quanto espressiva di una politica di pubblicità dell'impresa. Analogamente alle disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione di cui agli articoli 3 e segg. il procedimento è sostanzialmente gratuito per le parti che devono solo corrispondere il compenso dovuto al conciliatore, secondo i parametri definiti con il decreto ministeriale.

L'articolo 11 è rivolto a incentivare il ruolo di conciliazione del giudice di pace prevedendo la istituzione di sessioni o udienze ex art. 322 del codice di procedura civile che potranno essere tenute anche in sedi decentrate, sulla base di convenzioni eventualmente stipulate con enti locali interessati a concorrere ad una più articolata diffusione sul territorio di tale servizio.

L'articolo 12 prevede un procedimento di conciliazione ad hoc per le controversie per risarcimento danni da circolazione stradale. Il procedimento può essere attivato davanti al giudice di pace del luogo dove è avvenuto il sinistro ovvero davanti alla camera di conciliazione presso il tribunale competente a decidere la controversia. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 che descrive gli aspetti fondamentali cui dovrà ispirarsi il procedimento di conciliazione davanti alle camere di conciliazione presso i

tribunali. Sono previsti termini di durata del procedimento più consistenti in relazione alla necessità di svolgere una sia pur sommaria attività di accertamento dei fatti. La previsione di un tale procedimento vuole sopperire alla mancata riproposizione dell'ipotesi di conciliazione obbligatoria contenuta nella proposta di legge 4567/AC. Si è voluto cioè fornire ai cittadini la possibilità di sperimentare un procedimento conciliativo che si basi su un accertamento, sia pure sommario, delle evenienze e delle conseguenze dei sinistri da circolazione, consentendo loro di formulare reciprocamente offerte transattive serie e collegate ai possibili esiti del giudizio.

Nel successivo articolo 13 si è poi previsto che, nel corso del giudizio relativo alle stesse controversie, la parte che ha proposto domanda di risarcimento può richiedere al giudice, dopo lo svolgimento delle attività previste a carico delle parti dagli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile (definizione del *thema decidendum* e deduzione di tutti i mezzi di prova), la remissione delle parti davanti a un arbitro, sa scegliere fra gli iscritti nell'elenco dei giuristi conciliatori di cui all'articolo 3, comma 4. In base a tale richiesta, verificata la non opposizione delle altre parti, il giudice potrà effettivamente devolvere la soluzione della controversia ad un procedimento arbitrale, attraverso un meccanismo che consente la definizione in tempi brevi e comunque con adeguate garanzie di indipendenza, imparzialità e qualificazione dell'arbitro. A tale devoluzione consegue l'estinzione del giudizio. Conseguentemente, si è ritenuto di prevedere una successiva, autonoma fase di controllo formale della regolarità del lodo, per conferire esecutività allo stesso e di liquidazione delle spese e dell'indennità a favore dell'arbitro, secondo parametri stabiliti con apposito decreto ministeriale.

L'articolo 14 prevede l'organizzazione a cura del Ministero di corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgersi presso ogni distretto di Corte d'Appello. L'obiettivo della disposizione è quello di assicurare livelli di qualificazione adeguati alla formazione dei conciliatori e dei mediatori.

La disposizione di cui all'articolo 15 è finalizzata all'istituzione della Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle controversie. La Commissione, come detto, ha un ruolo strategico fondamentale nel sistema designato dallo schema di progetto di legge che si sta illustrando. Infatti, la Commissione, oltre ad approvare gli statuti, dovrà vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità istitutive da parte dei servizi e delle istituzioni sin qui descritti. Dovrà inoltre sovrintendere al collegamento con le Istituzioni Pubbliche e le organizzazioni private che hanno come finalità la soluzione negoziale delle controversie civili. Dovrà dettare i criteri per la tenuta del registro, di cui all'articolo 7, e infine dovrà promuovere iniziative di studio delle tematiche che costituiscono l'oggetto del presente disegno di legge in funzione della proposizione d'innovazioni normative e di indirizzi gestionali adeguati da parte dell'amministrazione. Per quanto riguarda la struttura ed il personale destinato a coadiuvare la Commissione, si prevede un'agevole inserimento nella articolazione del Ministero della Giustizia, con invarianza della spesa, sotto tale profilo, attraverso la rimodulazione delle articolazioni ministeriali. Al contrario, la norma di copertura e la relazione tecnica danno conto degli oneri connessi a tale istituzione.

L'articolo 16 attribuisce al Ministero della giustizia il compito di provvedere al coordinamento dei servizi di informazione consulenza previsti dall'articolo 2. Altresì al Ministero della Giustizia è demandata la promozione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio

dei Ministri, di campagne pubblicitarie informative dirette a diffondere la conoscenza delle Istituzioni, delle associazioni e dei servizi menzionati finora, e la diffusione di pubblicazioni divulgative sui grandi temi di riforma in materia di giustizia, sulle possibilità di accesso alla giustizia e sul funzionamento del sistema giudiziario.

Inoltre si è previsto che con apposito decreto del Ministro della Giustizia, si allarghi l'area dell'utilizzabilità a titolo gratuito del servizio di informazione giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, includendovi le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6, le Camere di conciliazione di cui all'articolo 8, le associazioni di consumatori ed ad altre speciali categorie di soggetti, la cui attività sia funzionale agli obiettivi della presente legge.

Infine, si prevede all'articolo 17 che la proposizione di un'istanza di conciliazione sia idonea a determinare l'effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 e con gli effetti di cui all'articolo 2945, primo comma, del codice civile.

8.- Una seconda sezione dello schema del disegno di legge introduce una serie di norme già in gran parte contenute nella proposta di legge 4567/AC.

L'articolo 18 codifica l'obbligo deontologico degli avvocati rappresentato dal dovere di informazione nei confronti del cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia sia in fase pregiudiziale sia nel corso del giudizio.

L'articolo 19 riproduce la disposizione contenuta nella proposta di legge 4567/AC e diretta a rendere più vantaggioso per i cittadini il procedimento previsto dall'articolo 322 del c.p.c. davanti al giudice di pace mediante attribuzione di efficacia esecutiva ai processi verbali di conciliazione.

CAPO II: Norme per l'abbreviazione dei tempi del processo civile e per la deflazione del contenzioso.

1.- Affrontare il problema della durata del processo civile rappresenta uno dei compiti più urgenti e, certamente più complessi, al quale il legislatore è chiamato: complesso perché le scelte che incidono sulla durata del giudizio inevitabilmente interferiscono con atteggiamenti culturali che si riconnettono ad un'idea della giustizia civile - ampiamente diffusa tra gli operatori del diritto - che oblitera quasi del tutto la dimensione temporale del processo; urgente perché la lentezza dei giudizi sta ormai offuscando nei cittadini l'idea stessa di poter ottenere giustizia e sta inoltre, determinando, a livello europeo, il convincimento dell'incapacità dell'Italia di allinearsi ai parametri dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

I numerosi interventi varati negli ultimi anni, a cominciare dalla riforma del processo civile, non hanno prodotto i risultati auspicati, e non soltanto per la difficoltà di raccordare il generale progetto riformatore con il necessario impegno nella definizione di strutture più adeguate; ma anche perché i più recenti interventi del legislatore, direttamente inerenti al

processo civile, spesso, hanno dovuto scontare la diffidenza di chi vede nei provvedimenti volti all'accelerazione del giudizio il pericolo di un correlativo restringimento delle garanzie delle parti.

D'altronde, si delinea sempre più nitidamente un'esigenza d'avvicinamento ai parametri di valutazione che informano l'approccio al problema della giustizia civile, proprio degli altri paesi europei; parametri in base ai quali un processo che si protragga, nei vari gradi, per un periodo di tempo che nel nostro paese, di sovente, rappresenta lo spazio temporale tra l'ultima udienza di carattere istruttorio e la pubblicazione della sentenza di primo grado non è, di per sé, un processo giusto, a prescindere dal suo esito finale ed anche dall'eventuale adozione di provvedimenti anticipatori, che, seppure idonei alla tutela ed alla realizzazione della pretesa dedotta nel processo, non incidano sulla durata complessiva del giudizio.

Neppure può ipotizzarsi che un processo civile capace di fornire risposte adeguate e sollecite sia un obiettivo che possa essere perseguito solo mediante l'aumento delle strutture o la revisione di quelle esistenti; e ciò, anche perché tali modalità d'intervento, che peraltro restano certamente imprescindibili, rischiano di offrire prodotti destinati, nel tempo, a risultare comunque inadeguati; è, infatti, molto probabile che, di per sé, anche un'ipotetica abbreviazione dei tempi del giudizio civile finisca con il far affiorare una domanda di giustizia che oggi resta inespressa proprio per la consapevolezza della difficoltà di pervenire a risultati utili, in tempi ragionevoli.

Emerge, quindi, la necessità di disegnare altre e parallele prospettive di intervento, che, senza contraddire le linee essenziali della recente legislazione in materia (non sembra infatti ipotizzabile, a pochi anni dall'entrata in vigore della riforma del processo civile un più ampio ripensamento di un modello processuale che ha una sua oggettiva validità), riescano a costruire risposte alternative alla domanda di giustizia e, nel contempo, consentano di intervenire sulla durata del giudizio.

In questo senso, il Capo II del disegno di legge si prefigge quattro finalità, tutte confluenti nel primario obiettivo di una complessiva deflazione del contenzioso civile: incentivare la composizione conciliativa degli interessi dedotti nella lite, rafforzare la tutela del creditore che abbia visto riconosciute le sue ragioni in giudizio, snellire e razionalizzare la tutela giudiziale d'alcune specifiche situazioni giuridiche soggettive, abbreviare i tempi del processo civile ordinario.

2.- Alla prima delle menzionate finalità - favorire la definizione conciliativa della lite - rispondono gli articoli da 20 a 22 del disegno.

In questa prospettiva, si è, in primo luogo, inteso riformulare l'articolo 185 c.p.c. (art. 20 del disegno di legge), definendo un meccanismo di correlazione tra la posizione assunta dalle parti nell'ambito del tentativo di conciliazione e la regolamentazione delle spese processuali. Nella prassi, il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 183 c.p.c. è per lo più una mera formalità che le parti, i loro difensori ed il giudice sbrigano il più rapidamente possibile, nella consapevolezza che eventuali possibilità transattive saranno sondate in altre sede, in assenza del giudice, di fronte al quale si ritiene preferibile non esplicitare le proprie reali aspettative, nel timore che il ridimensionamento delle richieste inizialmente svolte possa di per sé pesare negativamente nella futura pronuncia che definirà la controversia. Mediante l'attribuzione al

giudice di un potere di valutazione delle posizioni assunte dalle parti si persegue un duplice scopo: indurre le parti ad esplicitare gli interessi che realmente sottostanno al processo ed a confrontarsi, quindi, su questi e non su posizioni predeterminate ed astratte; dare piena attuazione, nella regolamentazione delle spese, al principio di causalità del giudizio, sanzionando quei comportamenti che risultino aver dato causa al protrarsi del processo, laddove il medesimo o analogo risultato poteva essere conseguito attraverso la conciliazione.

In particolare, - e sul punto il disegno di legge diverge da altre iniziative legislative inerenti al medesimo tema - sembra fondato collocare un tale meccanismo sanzionatorio nell'ambito del processo, e, in particolare, nell'ambito dell'udienza di cui all'articolo 183, giacché, verosimilmente, solo dopo la definizione - seppure non piena - del *thema decidendum* e del *thema probandum* e dopo primo confronto sui fatti di causa con la controparte e con il giudice, le parti acquisiscono la possibilità di una prima valutazione dei presumibili sviluppi del processo e dell'eventuale convenienza della conciliazione. E' chiaro che, quando la sentenza finale rifletterà situazioni processuali sopravvenute rispetto al momento del tentativo di conciliazione (per l'avvenuta allegazione di nuovi mezzi di prova o per l'esercizio delle facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 183, etc.), il menzionato meccanismo non potrà trovare attuazione.

3.- L'articolo 21 del disegno tende a realizzare una forma di definizione delle controversie, alternativa al processo ordinario, e che si articola in concreto nell'estensione dell'ambito di applicazione di uno strumento processuale già esistente nell'attuale ordinamento (l'accertamento tecnico preventivo), coniugato ad un tentativo di conciliazione, affidato al consulente tecnico d'ufficio e "rafforzato" nel meccanismo di correlazione tra la valutazione della posizione assunta dalla parte e l'eventuale applicazione, nel concorso dei relativi presupposti, del dispositivo dell'art. 96. I recenti interventi della Corte Costituzionale in ordine alla disposizione di cui all'articolo 696 del codice di procedura civile (sentenze n. 46 del 1997 e 388 del 1999) hanno ribadito, superando una lettura più restrittiva diffusa nella prassi, la piena idoneità del procedimento di cui alla predetta norma alla "raccolta di ogni elemento di fatto necessario per il giudizio, anche in vista della quantificazione del danno". In tale quadro, la prima finalità a cui risponde l'articolo 696-bis è quella di apprestare uno strumento attraverso il quale le parti possano, pur sempre nell'ambito della giurisdizione e con le garanzie di terzietà proprie di un consulente nominato dal giudice, usufruire di una modalità per la determinazione delle eventuali conseguenze lesive connesse ad inadempimenti nell'esecuzione di prestazioni obbligatorie (nei contratti di opera, di appalto, di compravendita, ecc) o a fatti dannosi di natura extracontrattuale (tra cui, in primo luogo, i sinistri stradali), oltretutto ad una pluralità di vicende all'origine di svariate tipologie di controversie (infiltrazioni di acqua tra fondi contigui, danni ad abitazioni, etc). L'accertamento tecnico preventivo, nella configurazione di cui alla norma in esame, può, di per sé, rappresentare una modalità di definizione della controversia in tutte quelle ipotesi in cui le contestazioni tra le parti vertano essenzialmente sul quantum dell'obbligazione. In particolare, l'attenzione, di recente mostrata dal mondo assicurativo verso forme di conciliazione stragiudiziale, nonché le iniziative normative rivolte alla definizione di tabelle per l'automatica determinazione del danno biologico, induce a ritenere che l'introduzione di uno strumento atto alla sollecita quantificazione dell'entità dei danni, nel contesto però di un procedimento che offra - anche sul piano psicologico - al cittadino comune, adeguate garanzie circa la congruità della soluzione della vertenza, possa contribuire in modo significativo alla deflazione di questo tipo di contenzioso.

lice
d a
ena
zio,
so,
e.
al
del
né,
del
il
pi
la
vo
le
rà
e,
li
o
ul
e
i
n
5
a
i
1
)
:
:

La consulenza tecnica preventiva, una volta slegata dai ristretti limiti di applicabilità attualmente previsti dall'articolo 696, può, altresì, costituire uno strumento di deflazione in tutte quelle ipotesi in cui l'esito della controversia è, in concreto, necessariamente e primariamente dipendente dall'espletamento di una consulenza tecnica: controversie in ordine a confini, distanze tra le costruzioni, determinazione del contenuto di diritti di servitù, accertamento di vizi o di carenze nelle prestazioni contrattuali, danni da infiltrazioni, etc. In un rilevante numero di controversie anticipare la possibilità per le parti di acquisire i necessari elementi di valutazione circa la situazione di fatto, può consentire una maggiore consapevolezza circa la fondatezza o meno della pretesa e può, quindi, agevolare la definizione della lite in un contesto precedente al processo e con costi di entità limitata.

La consulenza resterà, comunque, suscettibile di acquisizione nel processo nei modi propri dei mezzi di istruzione preventiva e potrà essere oggetto di valutazione in questa sede; ciò potrebbe, comunque, consentire di decongestionare, anche se in piccola parte, la fase istruttoria del processo.

L'articolo 22 del disegno riflette l'intendimento di creare nel complessivo iter del processo più momenti nel cui ambito le parti possano pervenire a soluzioni conciliative. La disposizione prevede la facoltà del giudice di delegare al consulente tecnico, nel corso del giudizio, l'espletamento di un tentativo di conciliazione, nei limiti in cui la natura della causa lo consenta. In concreto con il comma 1 si estende a tutte le controversie un meccanismo che il codice attuale circoscrive all'esame contabile (art. 198); nel comma 2 si definiscono e si potenziano gli effetti dell'eventuale verbale di conciliazione.

4. - Nella prospettiva di un rafforzamento delle "ragioni del vincitore" si collocano gli interventi di cui agli articoli 23 (Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da provvedimenti giudiziari) e 24 (Criteri di determinazione del danno da responsabilità aggravata).

L'articolo 23 interviene sull'articolo 282 e norme correlate del codice di procedura civile, delineando un sistema di sanzioni per l'inosservanza di provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro e per le altre obbligazioni, che riecheggiano, queste ultime, esperienze proprie di ordinamenti stranieri (le cosiddette *astreintes*), ma anche già presenti, da tempo, nell'ordinamento italiano (articolo 66 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, ed articolo 86 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127). La finalità primaria è quella di indurre il soccombente ad adempiere al precetto stabilito nel provvedimento giudiziale, nell'intento di incidere sui tempi del processo esecutivo, che costituisce un altro dei nodi irrisolti della giustizia civile. La norma relativa alle condanne - ed altri provvedimenti esecutivi - al pagamento di somme di denaro definisce un sistema sanzionatorio, di carattere automatico, correlato pur sempre all'eseguibilità del provvedimento giudiziale, e, quindi, soggetto ai meccanismi di revoca e sospensione dell'esecutorietà propri del processo civile. Il recente e rilevante calo del tasso degli interessi legali, determinando la sostanziale "gratuità" del ritardo nel pagamento delle obbligazioni, rende più che mai opportuna la previsione di un sistema diretto a scoraggiare atteggiamenti dilatori. La misura prospettata (il doppio del saggio legale) appare coerente con il diverso atteggiarsi del livello di stabilità degli effetti dei molteplici provvedimenti giudiziari cui la disposizione afferisce, che vanno dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo alla sentenza passata in giudicato.

La disposizione successiva propone un sistema di misure coercitive, volte a garantire la realizzazione del diritto all'adempimento di obblighi, sanciti in sentenze, di fare e di non fare, di consegna e rilascio, con l'esclusione di quei rapporti (le locazioni urbane ed i rapporti di lavoro), che per la loro specificità, sotto il profilo della rilevanza sociale (che si riflette anche in una particolare regolamentazione processuale), appare opportuno non coinvolgere nella disciplina proposta con la norma in esame.

La soluzione adottata sembra riflettere soluzioni intermedie tra le posizioni di chi auspica un'applicabilità generalizzata delle *astreintes* ad ogni tipo di condanna, in sintonia con l'esperienza francese, e di chi, invece, individua l'ambito primario, se non esclusivo, di tali misure in correlazione con le statuizioni di condanna che non siano suscettibili d'esecuzione forzata: l'ultimo comma dell'articolo 282 esclude, infatti, l'operatività della disposizione, oltretutto relativamente alle ipotesi sopra indicate, anche riguardo alle condanne al pagamento di somme di denaro (per effetto del riferimento alle misure coercitive previste per legge e della correlativa modifica dell'articolo 1284 c.c. di cui al comma 1).

Le linee fondamentali dell'istituto, come delineato nel presente disegno, appaiono sostanzialmente vicine a quelle del cosiddetto progetto Storme per il ravvicinamento di taluni istituti della procedura civile nei Paesi dell'Unione: possibilità di determinazione in una somma variabile o fissa, predeterminazione, nel primo caso, di un ammontare massimo, pronunciabilità su istanza di parte ed ad esclusivo vantaggio del creditore della prestazione, ecc. ecc.

Il problema della liquidazione delle *astreintes* è stato risolto tentando di ovviare al rilevante rischio di dar luogo, in parallelo con un nuovo processo esecutivo, anche ad un nuovo processo di cognizione per l'accertamento delle violazioni alla pronuncia di condanna. Si è quindi inteso delineare un procedimento, essenzialmente mutuato dal procedimento cautelare uniforme. La caratteristica di maggior rilievo è costituita dalla possibilità per il giudice di ritenere per accertati i fatti esposti dal ricorrente, con specifico riguardo alla durata ed al numero delle violazioni, ogni qualvolta non vengano formulate contestazioni da parte dell'obbligato; ciò per evitare che la semplice mancata comparizione dell'obbligato determini l'esigenza di complessi accertamenti probatori - anche per mezzo di consulenti tecnici - e d'ulteriori spese di rilevante ammontare.

5.- Il testo dell'articolo 24 si propone di dare effettività e concretezza al concetto di responsabilità aggravata. E' noto che l'articolo 96 è probabilmente la norma più invocata e meno applicata del codice di procedura civile: vista, a volte, come una sorta di panacea per tutti i problemi della giustizia civile, essa è rimasta essenzialmente un'affermazione astratta, soprattutto a causa della difficoltà incontrata dai giudici nell'individuare e quantificare un danno direttamente correlabile al processo. Una tale ottica si rivela, oggi, sicuramente inadeguata alla luce anche dell'articolo 6, Paragrafo I, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo da cui si evince che un'eccessiva attesa di giustizia costituisce comunque lesione di un diritto e che tale lesione deve essere, in qualche misura, risarcita. Tanto più, quindi, ove l'attivazione di un giudizio od il protrarsi dello stesso sia addebitabile alla mala fede o al comportamento gravemente colposo della parte, sembra logico che sia questa a provvedere alla reintegrazione della lesione subita dal vincitore. In questo senso, si è inteso definire un parametro minimo di valutazione del danno, legato ai presumibili costi del processo non riconducibili al concetto di spese processuali (spostamenti, perdite di giornate

lavorative, immobilizzi di denaro) e di agevole applicazione, atteso che l'accertamento della responsabilità aggravata postula, nell'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 96, la condanna alla rifusione delle spese. La modifica del secondo comma della stessa norma è principalmente informata ad un'esigenza di adeguamento alla modifica del primo comma e tiene conto della possibilità che l'accertamento della mancanza della normale prudenza non si accompagni alla condanna alla spesa.

6.- Gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del presente disegno tendono tutti all'abbreviazione dei tempi del processo civile di cognizione.

E' evidente che la riuscita o meno di strumenti deflazionistici legati alla conciliazione della lite possono risultare tanto più incisivi in quanto la pronuncia di condanna intervenga in un lasso di tempo accettabile; altrimenti, verosimilmente una delle parti troverà sempre conveniente il differimento di ogni determinazione; parallelamente, l'abbreviazione della durata del giudizio ordinario è un obiettivo che può essere realisticamente perseguito solo nel contesto di provvedimenti che riescano a canalizzare una significativa quantità di controversie verso soluzioni conciliative.

In questa ottica, è sembrato imprescindibile intervenire su alcuni momenti del giudizio che, che, nella prassi, costituiscono di sovente inutili appesantimenti e si prestano ad un uso distorto del processo.

La modifica introdotta all'articolo 25 in relazione allo svolgimento dell'udienza di prima comparizione tiene conto dell'esperienza maturata nei cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo rito che ha registrato spesso la concorde volontà delle parti di concentrare in una sola udienza la comparizione e la prima trattazione della causa. Così, è apparso opportuno rimettere nella disponibilità delle parti la scelta circa la scissione o meno nelle due udienze, superando la attuale rigida scansione dei tempi. Il divieto delle udienze di mero rinvio, aggiunto nella parte finale dell'articolo 180, rappresenta una scelta obbligata per un ordinamento giuridico che voglia farsi carico del problema della durata del giudizio. Nella stessa ottica, la norma intende ridurre l'incidenza negativa che, sulla complessiva durata del processo, esplicano frequentemente le richieste avanzate dalle parti nel corso dell'udienza (in relazione, ad esempio, alle previsioni degli articoli 186-bis, 186-ter, 648, 649, 708, etc.), con la correlativa esigenza della controparte di poter esprimere le proprie valutazioni e replicare adeguatamente. La disposizione regola la fattispecie in modo da escludere che il giudice possa limitarsi a rinviare la causa ad una successiva udienza per l'esame dell'istanza e per lo svolgimento delle eventuali controdeduzioni, prevedendo che il giudice, ove non sia possibile un'adeguata trattazione dell'istanza nell'ambito della medesima udienza, trattenga la causa a riserva, consentendo alle parti di svolgere le proprie difese con memorie scritte.

L'articolo 26 riformula il primo comma dell'articolo 184, in modo da affermare il principio della continuità degli adempimenti previsti dall'articolo 183 con l'ammissione delle prove, che deve svolgersi nel corso della medesima udienza (o con provvedimento riservato), salvo che le parti non intendano avvalersi delle facoltà loro attribuite dal quinto comma dell'articolo 183 o dal primo comma dell'articolo 184; in sostanza, il giudice, esauriti gli adempimenti previsti dai primi quattro commi dell'articolo 183, dovrà, di norma, procedere nella medesima udienza, all'esame delle prove già dedotte dalle parti, e non potrà rinviare ad altra udienza per l'ammissione delle prove; gli unici motivi di rinvio restano correlati alla richiesta delle parti

di concessione dei termini di cui all'articolo 183, quinto comma, o 184, primo comma. In tal modo si chiarisce anche che il termine di decadenza per la proposizione della richiesta di concessione del termine previsto dall'articolo 184 per l'articolazione di nuove prove e per la produzione di documenti coincide con la chiusura dell'udienza di cui all'articolo 183, salva l'ipotesi di cui al quinto comma della stessa disposizione. Inoltre, è sembrato fondato affermare il principio (peraltro mutuato dalla previgente disposizione dell'articolo 345) che se l'attività istruttoria poteva essere svolta in un momento antecedente, e, quindi, in sede di costituzione, il ritardo nella produzione del documento o nell'allegazione della prova possa essere sanzionato dal giudice che valuterà la scelta difensiva in sede di regolamentazione delle spese; ciò, sia al fine di evitare che la norma di cui all'articolo 184 sia utilizzata dalle parti soltanto per rinviare nel tempo l'allegazione del materiale istruttorio a propria disposizione, sia al fine di consentire alle parti, in sede di tentativo di conciliazione ex art. 183, una visione più compiuta possibile degli ipotetici sviluppi del giudizio.

L'articolo 27 interviene, in primo luogo, sui tempi della consulenza tecnica d'ufficio tentando di ovviare a situazioni processuali ben note agli operatori del diritto, nelle quali il giudizio vive lunghe ed immotivate fasi di quiescenza, in attesa del deposito della relazione. Mediante la modifica - prospettata nel comma 1 - del termine entro il quale devono essere rilevati eventuali motivi ostativi all'espletamento della perizia da parte del c.t.u. designato, si mira ad escludere l'esigenza d'inutili differimenti dell'udienza di conferimento dell'incarico. La definizione, nel comma 2, di termini massimi e la prescrizione dei provvedimenti che il giudice deve adottare di fronte al protrarsi di atteggiamenti inerti (in analogia con la previsione di cui all'articolo 227 c.p.p.) riflettono primariamente l'intento di responsabilizzare tutti i soggetti del processo rispetto all'ineludibile esigenza di celerità del giudizio. La disposizione prevede un termine ordinario di sessanta giorni ed un termine doppio per quelle indagini che comportino accertamenti di eccezionale importanza, complessità e difficoltà (la formulazione adottata è mutuata dall'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che prevede la possibilità di ottenere gli onorari in misura doppia). Viene fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, seppure subordinata al riscontro di circostanze oggettive. Alle medesime esigenze di accelerazione del processo è ispirata l'ulteriore parte della disposizione in esame: mediante la statuizione di un termine massimo entro il quale le parti possono far constare nel processo i propri rilievi alla consulenza tecnica ed il correlativo onere del c.t.u. di esaminare tali osservazioni ed eventualmente replicare alle stesse, si intende ovviare alla prassi del rinvio per esame della consulenza tecnica, agli ulteriori rinvii connessi al deposito di consulenze di parte, alla riconvocazione del c.t.u. "a chiarimenti", all'espletamento dell'eventuale supplemento peritale, alle nuove repliche dei periti di parte, etc. Con la modifica in esame, si intende, tra l'altro, disciplinare un segmento del processo che ha visto l'instaurarsi di prassi che costituiscono palesi violazioni rispetto alle norme del codice di rito, e che risultano, in termini pratici, estremamente penalizzanti riguardo al normale svolgersi del processo. Va, infatti, sottolineato che la relazione del consulente tecnico di parte, diffusa nella prassi, è una figura del tutto sconosciuta al codice di procedura civile, che prevede, soltanto, che il consulente di parte possa intervenire alle operazioni, in rappresentanza della parte, presentando al consulente "per iscritto o a voce, osservazioni e istanze"; il suo deposito, senza neppure l'autorizzazione del giudice richiesta per il deposito delle memorie scritte del procuratore, interviene, di norma, in un momento successivo al deposito della consulenza tecnica d'ufficio, dando luogo a quell'esigenza di "chiarimenti", di "supplementi peritali", etc. che è all'origine di differimenti annosi della decisione della causa. La disposizione in esame si propone di recepire la prassi della relazione di parte, riconducendola,

però nell'ambito della normale dialettica tra consulente tecnico d'ufficio e consulente tecnico di parte, quale delineata dal codice di procedura civile; resta, comunque, ferma la facoltà del procuratore della parte di svolgere le proprie deduzioni relative alla perizia d'ufficio anche con argomentazioni di carattere eminentemente tecnico nel prosieguo del processo ed anche nell'ambito dell'udienza successiva al deposito della relazione, eventualmente sollecitando l'autorizzazione al deposito di memorie scritte.

L'articolo 28 mira, in primo luogo, ad equiparare la disciplina delle produzioni documentali in grado di appello a quella degli altri mezzi di prova, modificando il terzo comma dell'articolo 345. La disposizione attualmente vigente, come generalmente interpretata, determina, infatti, una sostanziale asimmetria tra il giudizio di primo grado, nel cui ambito la produzione di documenti è regolata secondo le medesime scadenze proprie di ogni attività probatoria, ed il giudizio di secondo grado, che, invece, non pone alcuna limitazione alla produzione di documenti, subordinando, invece, a specifici presupposti (la valutazione di indispensabilità ai fini della decisione o la dimostrazione di non aver potuto proporre la prova nel giudizio di primo grado per causa non imputabile alla parte) l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova. Tale asimmetria appare in effetti difficilmente giustificabile, giacché, sul piano sistematico, sembrano perdere ogni fondamento logico i termini di decadenza imposti nel giudizio di primo grado rispetto ad attività processuali che nel giudizio di secondo grado sono destinate a restare del tutto libere da ogni preclusione; tanto più che la nuova formulazione della norma, conseguente alla riforma di cui all'articolo 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, ha eliminato la previsione della valutazione della condotta della parte ai fini delle spese, con la conseguenza che, oggi, è in facoltà della parte mantenere un atteggiamento inerte durante tutto il primo grado e poi provvedere alla produzione di documenti decisivi ai fini della causa soltanto nel giudizio di appello. Una tale conseguenza non sembra oggettivamente coerente con le linee generali del sistema processuale vigente, di cui costituisce connotazione specifica la tendenza alla definizione di oneri processuali volti ad una piena definizione del materiale probatorio sin dalle fasi iniziali del giudizio di primo grado.

La stessa norma riformula, nel comma 2, l'articolo 87 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile eliminando espressamente la possibilità di produrre documenti in giudizio nell'ambito dell'udienza. La questione era stata oggetto di divergenti valutazioni all'atto dell'entrata in vigore della riforma del codice di procedura civile che contemplava soltanto la possibilità di produzioni documentali, mediante deposito in cancelleria, contestualmente alla costituzione in giudizio o nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 184 c.p.c. In concreto, la produzione di documenti in udienza, soprattutto se in numero rilevante, inibisce al giudice un'adeguata trattazione della causa (dovendo dare atto a verbale delle produzioni) e nel contempo impone, di fatto, un rinvio dell'udienza per consentire alla controparte il compiuto esame della documentazione. L'eliminazione di tale modalità riconduce l'attività di produzione documentale nell'ambito dei due momenti del processo sopra indicati (la costituzione in giudizio ed il termine ex art. 184 c.p.c., con la correlativa facoltà di replica), elidendo la necessità di udienze inutili.

La prospettata modificazione dell'articolo 81 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile (articolo 29 del disegno di legge), contrariamente a quanto potrebbe apparire ad una prima lettura, risponde, in realtà, ad un intento di accelerazione del processo. Infatti è noto che, nella prassi, l'intervallo temporale tra un'udienza e l'altra è ormai cadenzato su

tempi ben diversi dai quindici giorni previsti nella predetta norma. Peraltro, la recente riforma del codice di procedura civile ha introdotto nell'ordinamento termini che risultano obiettivamente incompatibili con la predetta disposizione (i venti giorni previsti dal secondo comma dell'articolo 180, i termini di trenta giorni più ulteriori trenta previsti dall'ultimo comma dell'articolo 183, senza contare i quarantacinque giorni previsti dall'articolo 168-bis, nonché i rinvii determinati dall'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio, di rinnovazione della citazione, di chiamata del terzo, che comportano la concessione di termini non inferiori a sessanta giorni); e, comunque, tutta la struttura del nuovo processo civile risulta informata ad una visione dell'intervallo tra le udienze istruttorie ben più lungo dei quindici giorni previsti dalla menzionata disposizione, anche perché attività processuali, quali il deposito di documenti e l'allegazione di prove sono state spostate al di fuori dell'udienza. La previsione di un termine massimo di quindici giorni residua solo nella norma di cui al secondo comma dell'art. 669-sexies, in relazione a situazioni di estrema urgenza. Mantenere in vita un termine privo di senso - e che viene legittimamente disapplicato dal giudice - significa, di fatto, rinunciare a regolamentare la durata dell'intervallo tra le udienze. Nel contempo, la persistenza di tale termine risulta influire negativamente sulle decisioni emesse nei confronti dello Stato Italiano, in sede di ricorsi alle Commissione europea dei diritti dell'uomo per l'eccessiva durata del processo. In quest'ottica, si è ritenuto opportuno procedere ad un adeguamento di tale termine e proporre, quindi, la sostituzione dell'originaria previsione, con l'introduzione di un termine -70 giorni - che appare, per lo più congruo per l'espletamento delle incombenze processuali tra un'udienza e l'altra e che, nel contempo, può consentire una reale accelerazione del processo, facendo salvo il rinvio per l'udienza di precisazione delle conclusioni (che coincide con la vecchia udienza di spedizione al collegio), per il quale il termine di settanta giorni non è oggettivamente realistico.

7.- Gli articoli 30 e 31 del disegno di legge, sebbene inerenti ad istituti processuali assolutamente diversi, sono accomunati dall'unitaria finalità di meglio puntualizzare l'ambito di operatività di alcuni rimedi processuali e, nel contempo, di contribuire ad alleviare l'attuale situazione di grave crisi della Corte di Cassazione.

Il regolamento di competenza non è, infatti, risultato lo strumento di tutela più adeguato avverso un provvedimento giudiziale (la sospensione del processo per pregiudizialità necessaria) che incide profondamente sui tempi di attuazione del diritto; ciò ha determinato, almeno potenzialmente, un uso distorto del predetto strumento; la previsione della reclamabilità dell'ordinanza di sospensione dinanzi ad un giudice "superiore" o "diverso" sembra, almeno tendenzialmente, poter realizzare una forma di tutela delle parti, più ampia e completa, anche perché svincolata dai limiti propri del regolamento di competenza.

8.- La modifica dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (articolo 31, comma 1, del disegno) tocca uno degli aspetti più delicati e controversi del giudizio di Cassazione. Il controllo della motivazione della sentenza impugnata costituisce il terreno nel quale si esplica la difficile convivenza delle ragioni stesse della Cassazione nell'ordinamento processuale: terza istanza del processo, come giudice supremo di legalità, e funzione nomofilattica, attribuitale dell'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario. Il codice del 1865 non prevedeva norme analoghe a quella attualmente vigente, ma, di fatto, una forma di controllo sulla motivazione era stata introdotta nella pratica, facendo leva sulla disposizione di cui al n. 2 dell'articolo 517, che ammetteva il ricorso qualora la sentenza fosse nulla a norma dell'articolo 361 e, quindi, anche nell'ipotesi di omissione dei "motivi in fatto ed in diritto". Il legislatore del 1942 si fece carico di quella

che risultava essere un'esigenza obiettiva del sistema processuale, introducendo una formula ("per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio", che fosse stato oggetto di discussione tra le parti), che venne però ritenuta eccessivamente restrittiva, in quanto sostanzialmente correlata ad una sorta di violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Con la riforma del 1950 si introdusse la formulazione attuale ("per omesse, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio"). Ormai da decenni si avverte, però, il bisogno di ridefinire il ruolo della Cassazione nell'ambito dell'ordinamento processuale e tale esigenza è già sfociata nella formulazione dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Si è, infatti, ben presto diffuso il convincimento che il difficile equilibrio tra la funzione di giudice del diritto e la parallela funzione della verifica della corretta ricostruzione del fatto, attraverso il controllo della motivazione, finiva con l'attribuire al giudizio di cassazione ineludibili margini di incertezza e di ambiguità, con specifico riguardo ai limiti del sindacato giudiziale sulla sentenza impugnata, lasciando, in sostanza il giudice arbitro di definire tali limiti, volta per volta, in base a criteri non sempre univoci. In questo senso, il nuovo articolo 606 c.p.p. sembra esprimere una disciplina più precisa del controllo sulla motivazione e rappresenta la formulazione più corretta e compiuta che tale sindacato può assumere nell'ordinamento processuale; la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato riflettono la tipizzazione di evenienze patologiche, di natura "intratestuale" che consentono al giudice di stabilire confini precisi ed univoci al controllo sul merito del provvedimento. Del resto, se si valutano comparativamente gli interessi generalmente coinvolti nel processo civile ed in quello penale, non può certo disconoscersi che l'esigenza dell'accertamento della verità materiale si atteggia in modo ben più imperioso nel giudizio penale, talché l'adozione nel processo civile di una medesima definizione dei limiti del sindacato sulla motivazione non può ritenersi in alcun modo limitativa degli spazi di difesa ed, anzi, offre la possibilità di coniugare correttamente ed equilibratamente le funzioni tipiche della Cassazione nel processo civile, e, nel contempo, di perseguire, mediante l'introduzione di parametri più definiti, la prospettiva di disincentivare il ricorso indiscriminato alla Cassazione.

Il comma 2 dell'articolo 31 del disegno - che estende i casi di pronuncia in camera di consiglio - si riallaccia ad un dibattito, da tempo presente nella dottrina e che risulta originato da meri dati statistici: il numero di ricorsi alla Suprema Corte cresce annualmente secondo ritmi che non hanno riscontro nell'aumento generale del contenzioso civile; ed è agevole presumere che tali dati siano destinati ad ulteriori, sostanziali, incrementi a seguito dei nuovi spazi di intervento della Cassazione conseguenti alle riforme del contenzioso tributario e delle controversie in tema di pubblico impiego. Sembra, quindi, porsi in termini indifferibili il problema di definire un momento di discriminazione nella moltitudine delle questioni sottoposte al vaglio della cassazione, modulando la risposta dell'ordinamento in funzione di un esame preliminare che faccia emergere quelle ipotesi in cui il ricorso risulti manifestamente fondato o infondato, e delineando, rispetto a tali ipotesi, modalità di definizione del procedimento più snelle e più incisive, esame che, peraltro, conosce subito un riscontro giurisdizionale nell'attribuzione alla corte della facoltà di esprimere una diversa valutazione circa la devoluzione alla camera di consiglio e fissare conseguentemente un'udienza di discussione; correlativamente si attribuisce alle parti un'ampia facoltà di contestare la scelta del procedimento camerale, mediante la presentazione di memorie e l'audizione in camera di consiglio. La soluzione prospettata si riallaccia ad un'ipotesi di riforma, di autorevole provenienza, da tempo nota agli studiosi del diritto e, da ultimo, ripresa anche dal disegno di

legge 3813/S (Pinto ed altri), recante "misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo".

La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 31 tende, mediante la riformulazione dell'art. 379 c.p.c., a dare più ampia attuazione al principio di oralità della trattazione (con l'eliminazione della possibilità di presentare nella stessa udienza "brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero") ed al principio del contraddittorio (consentendo agli avvocati delle parti private di esporre le proprie difese dopo che il pubblico ministero ha formulato le proprie conclusioni). La norma, nella formulazione proposta, risponde, da un lato, ad un'esigenza di snellimento dell'udienza e, dall'altro, ad un atteggiamento "culturale" sempre più diffuso che individua nella parte privata il soggetto che deve poter interloquire per ultimo nella discussione della causa. Contestualmente la disposizione mira a risolvere i problemi connessi alla compatibilità della norma attualmente vigente con la particolare posizione che viene a rivestire il pubblico ministero ricorrente.

L'ultimo comma dell'articolo 31 del disegno riflette analoghe esigenze di snellimento, nel contesto di un progetto di rivitalizzazione dei valori di certezza e di uniformità della giurisprudenza, stabilendo un principio che vuole essere, da un lato, una norma comportamentale e, dall'altro, una sorta di indicazione all'esterno del tipo di risposta che la Cassazione è tenuta a dare in ordine a questioni di diritto già risolte, che siano portate al suo esame, senza una correlativa prospettazione di nuovi elementi di valutazione.

9.- Ad esigenze analoghe rispetto a quelle sopra illustrate è, in concreto, informato anche l'intervento di cui all'articolo 32 del disegno di legge. La proliferazione dei ricorsi in cassazione induce ad una limitazione degli spazi di intervento del pubblico ministero, nella prospettiva di una complessiva razionalizzazione delle risorse. Sul piano statistico si rileva, infatti, che, negli ultimi anni, il rapporto tra sostituti procuratori generali e cause pendenti dinanzi alla cassazione ha fatto sì che ogni anno un sostituto procuratore generale esamini un numero di ricorsi in costante crescita, in un contesto in cui, risultano in notevole aumento i procedimenti disciplinari, con le conseguenziali, gravose incombenze ad essi connesse. Sembra, quindi, necessario ridefinire i limiti dell'intervento del pubblico ministero, stabilendo delle priorità, che è sembrato fondato individuare nelle cause trattate dinanzi alle sezioni unite, in quelle destinate alla camera di consiglio, oltreché in quelle in cui il suo intervento sia previsto come obbligatorio, in via generale, dal primo comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile e nelle cause in cui sia comunque intervenuto nei precedenti gradi del giudizio. Resta, inoltre, ferma la facoltà del pubblico ministero di intervenire anche nelle altre cause, dinanzi alle sezioni semplici, allorché ritenga necessario od opportuno che la questione sia esaminata dalle sezioni unite: si tratta dell'esplicazione del generale potere di intervento, previsto dal terzo comma dell'articolo 70, e correlato alla tutela di un pubblico interesse, ma che si concretizza, nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, esclusivamente nella facoltà di sollecitare la rimessione dinanzi alle sezioni unite prevista dal terzo comma dell'articolo 376, soprattutto in funzione di tutelare la complessiva omogeneità dell'ordinamento.

Il comma 3 rappresenta una necessaria esplicazione del medesimo principio già affermato nella nuova formulazione dell'articolo 379 del codice di rito (comma 3 dell'articolo 32 del disegno), riguardo alle modalità di svolgimento della discussione, in quanto mira a stabilire che le parti private possano svolgere le loro repliche in un momento successivo all'eventuale

intervento del pubblico ministero.

10.- L'articolo 33 del disegno di legge tende, in primo luogo, ad ovviare a quella che appare un'obiettiva carenza del sistema, priva di reali giustificazioni: l'inutilizzabilità del procedimento per decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui l'intimato risieda all'estero. Si tratta di una limitazione che risulta, ormai, del tutto ingiustificata in un contesto in cui i rapporti commerciali e giuridici a livello internazionale vanno assumendo un rilievo sempre più significativo, e che appare anche scarsamente in linea con i principi in tema di liberalizzazione degli scambi all'interno della comunità. La soppressione della norma risulta, inoltre, in linea con la tendenza ad ampliare l'ambito di operatività del decreto ingiuntivo.

11.- L'articolo 34 del disegno si compone di sei commi, di cui i più significativi, per la loro portata innovativa, sono certamente gli ultimi due. Il comma 5, riformulando l'articolo 688 c.p.c., introduce nell'ordinamento un modello di procedimento cautelare che si caratterizza per la tendenziale esaustività della tutela accordata alla parte istante; mediante la previsione della liquidazione delle spese e disancorando il provvedimento provvisorio dalla necessaria instaurazione del giudizio di merito, si vuole creare, in linea con esperienze già diffuse in diversi ordinamenti europei e, segnatamente, in Francia (il cosiddetto *référé*), una procedura funzionale ad una rapida e completa attuazione del diritto, che non imponga alla parte, che si ritenga soddisfatta dall'esito del procedimento sommario, di perseguire, in un annoso giudizio ordinario, una pronuncia di mero accertamento di quel medesimo diritto già concretamente realizzato a seguito del ricorso cautelare o, come accade di sovente nella prassi, la sola liquidazione delle spese processuali. Il giudizio di cognizione ordinaria diviene, quindi, meramente eventuale, rimesso all'iniziativa del soggetto che si ritenga leso dal provvedimento cautelare o che in questo non rinvenga il pieno soddisfacimento dei propri interessi. Tale schema procedurale trova completa attuazione nella nuova formulazione dell'articolo 700, che, al secondo comma, richiama il disposto del terzo comma del nuovo articolo 688. Di contro, non si è ritenuto opportuno estendere tale innovazione a tutti i procedimenti cautelari, in quanto, con specifico riferimento ai sequestri regolati dagli articoli 670 e seguenti, non sembra possibile prescindere dalla strumentalità del provvedimento cautelare con il successivo accertamento nei merito della fondatezza della pretesa.

Il comma 6 definisce altresì una nuova formulazione dell'articolo 700 anche con riguardo ai presupposti del provvedimento, in linea con le tendenze manifestatesi nell'interpretazione giurisprudenziale, volte al superamento del concetto di irreparabilità del danno ed all'estensione del provvedimento a tutte le ipotesi per le quali non siano previsti specifici strumenti idonei a garantire una tutela di carattere urgente. La complessiva finalità della riforma dell'articolo 700 è quella di dar vita ad una modalità di definizione delle controversie, caratterizzata da rapidità e duttilità e che non passi necessariamente attraverso la cognizione ordinaria e la sentenza, dando luogo ad una regolamentazione degli interessi in lite, suscettibile di assumere connotazioni di stabilità, ogni qualvolta le parti non ritengano utile continuare a confrontarsi in ordine a questioni già proposte all'esame del giudice del provvedimento cautelare e dell'eventuale reclamo.

I primi quattro commi della medesima disposizione sono rispettivamente diretti ad esplicitare l'estensione della portata delle *astreintes* ai provvedimenti cautelari, a definire una diversa decorrenza del termine per il reclamo cautelare ed a completare la previsione degli organi competenti, nonché a puntualizzare l'ambito di applicazione delle norme in tema di

procedimento cautelare, alla luce delle modifiche apportate in tema di denuncia di nuova opera e di danno temuto; con il comma 2, in particolare, si è inteso adeguare la normativa alla modifica della disciplina del processo cautelare conseguente all'affermazione della reclamabilità dei provvedimenti negativi (Corte costituzionale 23 giugno 1994, n. 253), riguardo ai quali la previsione della decorrenza dalla data della notificazione risulta poco pertinente, poiché infatti, il provvedimento negativo molto spesso non viene notificato (soprattutto in caso di compensazione delle spese), il reclamo resta proponibile a tempo indeterminato.

12.- La proposta di modifica dei procedimenti possessori (articolo 35 del disegno) interviene all'esito di un prolungato dibattito giurisprudenziale e dottrinario in ordine alla sopravvivenza del cosiddetto "merito possessorio" successivamente alla riforma del 1990; dibattito culminato nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 1984 del 24 febbraio 1998) e che non risulta, peraltro, del tutto sopito. E' chiaro che non si intende prendere posizione in ordine all'interpretazione recepita nella menzionata sentenza. Il riferimento a tale contrasto d'opinioni ha tutt'altro significato: appare, infatti, legittima la sensazione che il dibattito giurisprudenziale e dottrinario si sia alimentato soprattutto nel convincimento diffuso in molti operatori del diritto ed espresso già prima della riforma del 1990 - della sostanziale superfluità del "merito possessorio", di modo che si sia voluto rinvenire nella novella la definitiva sanzione, da parte del legislatore, di tale inutilità ed, addirittura, della sua sostanziale iniquità. La Corte Costituzionale (sentenza n. 25 del 1992) ricorda che "nell'alveo della tradizione del diritto romano comune il giudizio possessorio è organizzato dalla legge come procedimento speciale, con una prima fase di tipo interdittale improntata alle forme del processo cautelare e con un carattere complessivo di celerità. La cognizione sommaria del giudice è giustificata dall'urgenza di intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma è costruita in modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla (o alla) cosa un sacrificio transeunte e reversibile, cui porrà riparo il successivo giudizio petitorio". Nell'attuale ordinamento la tutela possessoria non ha "carattere complessivo di celerità", perché un giudizio che può articolarsi in tre gradi non può certamente qualificarsi celere; e, con altrettanta certezza, può affermarsi che il sacrificio delle ragioni del titolare del diritto può protrarsi per anni. E' chiaro che in molti casi la tutela del possesso è utilizzata dallo stesso titolare del diritto, proprio in relazione alla immediatezza della fase interdittale; e da ciò probabilmente deriva il crescente favore che le azioni possessorie conoscono in Italia, in contrasto con il declino che gli studi di diritto comparato segnalano relativamente alla Francia ed alla Germania. Ma resta, almeno sul piano astratto, il problema dell'opportunità di offrire piena e (in concreto) duratura tutela a situazioni di fatto, cui può non corrispondere un diritto, nella consapevolezza che tale mancata corrispondenza può tradursi, una volta esaurito il giudizio possessorio, nell'immediato profilarsi di un nuovo contenzioso, centrato sull'accertamento dei diritti delle parti. I manuali di diritto ricordano che il possesso è protetto *ne cives ad arma ruant* e che la protezione assicurata al possessore ha carattere provvisorio, perché, destinata a cadere allorché risulti la mancanza del diritto soggettivo nel possessore.

La scelta che ispira il disposto dell'articolo 35 del disegno è quella di definire una dimensione della tutela possessoria più coerente con tali caratteristiche: il possesso diviene tutelabile solo nelle forme dei procedimenti cautelari, così come delineate dalla riforma del 1990 e dai successivi interventi della Corte Costituzionale (sentenza n. 253 del 23 giugno 1994 che ha ammesso la reclamabilità del provvedimento negativo) e della Corte di cassazione (sentenza

S.U. 12 giugno 1995, n. 6595, che ha affermato l'applicabilità del reclamo in tema di provvedimenti possessori); un ampio ed articolato sistema di garanzie che appare pienamente rispondente ad una scelta che, da un lato si fa carico dell'esigenza di bilanciare la tutela del possesso con la tutela dell'eventuale contrastante situazione di diritto, e, dall'altro, contribuisce a semplificare i rapporti giuridici ed a deflazionare il contenzioso civile, eliminando giudizi inutili e lunghe attese di giustizia.

CAPO III: Disposizioni finali e di esecuzione

1.- E' noto che il problema dell'efficacia di disposizioni nuove nell'ambito dei giudizi in corso è generalmente risolto, facendo riferimento al consueto criterio discrezionale tra norme di carattere processuale (di immediata applicazione) e norme di carattere sostanziale (destinate a non avere efficacia nei riguardi dei processi in corso). In relazione a tale criterio, l'articolo 36 intende limitare l'applicabilità del disegno con riguardo a quelle norme la cui immediata efficacia appare suscettibile di comportare squilibri, non completamente superabili mediante il ricorso ai generali principi ermeneutici, sul presupposto che le altre disposizioni possano trovare applicazione ai giudizi in corso, compatibilmente con lo stato di avanzamento degli stessi.

In questo senso, si è, in primo luogo, inteso escludere espressamente l'immediata operatività della disposizione di cui all'articolo 26 che, riformula il primo comma dell'articolo 184, limitandosi, da un lato, ad esplicitare il rapporto di immediata successione che deve intercorrere tra gli adempimenti di cui all'articolo 183 e quelli di cui all'articolo 184, nell'ottica della generale definizione di un'unica udienza di trattazione, e, nel secondo periodo del nuovo comma della norma processuale modificata, introduce un potere valutativo del giudice rispetto a comportamenti che risultano privi di sanzione nella disciplina attualmente vigente.

Analoghe considerazioni inducono ad escludere l'applicabilità ai giudizi in corso la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 28, che introduce una nuova disciplina, più limitativa delle produzioni documentali, talché sembra necessario stabilire che i giudizi, pendenti sia in appello che in primo grado, debbano continuare a svolgersi secondo le regole che ne hanno disciplinato la fase introduttiva.

Del pari, va esclusa la possibilità di immediata applicazione della norma di cui all'articolo 35, che, in quanto soppressiva del cosiddetto merito possessorio, appare suscettibile, non solo di interferire in modo inappropriato nei giudizi pendenti nella fase di merito o nei gradi successivi, ma anche di alterare, in modo radicale, lo sviluppo dei procedimenti che si trovino ancora nella fase antecedente all'eventuale pronuncia dei provvedimenti interdetti.

Infine, la norma dell'articolo 37 rinvia a regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme contenute nella sezione I del capo I del disegno di legge.

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

CAPO I - Norme per la creazione di un servizio di accesso alla giustizia civile e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie.

Sezione I – Disposizioni dirette a facilitare l'accesso alla giustizia civile.

Art. 1 (Oggetto generale e obiettivi della legge)

Art. 2 (Servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia)

Art. 3 (Camere di conciliazione presso i tribunali)

Art. 4 (Procedimento di conciliazione)

Art. 5 (Costi, spese e esenzioni relativi al procedimento di conciliazione)

Art. 6 (Registro delle associazioni e degli enti di risoluzione negoziale e di mediazione dei conflitti)

Art. 7 (Procedimenti di risoluzione negoziale ed effetti giuridici degli accordi)

Art. 8 (Camere di conciliazione ed arbitrato per le controversie fra consumatori e imprese)

Art. 9 (Designazione dei conciliatori, dei mediatori e degli arbitri)

Art. 10 (Instaurazione, garanzie, efficacia e costi dei procedimenti)

Art. 11 (Sessioni di udienze non contenziose davanti ai giudici di pace)

Art. 12 (Procedimento di conciliazione delle controversie per risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti)

Art. 13 (Arbitrato delegato dal giudice nelle controversie per risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti)

Art. 14 (Formazione degli esperti conciliatori)

Art. 15 (Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle controversie)

Art. 16 (Informazione nazionale)

Art. 17 (Interruzione dei termini di prescrizione e di decadenza)

Sezione II – Disposizioni dirette a facilitare la risoluzione non contenziosa delle controversie

Art. 18 (Obbligo informativo per gli avvocati)

Art. 19 (Conciliazione davanti al giudice di pace)

CAPO II – Norme per l'abbreviazione dei tempi del processo civile e per la deflazione del contenzioso

Art. 20 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nel corso del processo)

Art. 21 (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite)

Art. 22 (Conciliazione delegata al consulente tecnico)

Art. 23 (Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da provvedimenti giudiziali)

Art. 24 (Criteri di determinazione del danno da responsabilità aggravata)

Art. 25 (Udienza di prima comparizione e divieto delle udienze di mero rinvio)

Art. 26 (Ammissione delle prove)

Art. 27 (Svolgimento delle consulenze tecniche)

Art. 28 (Produzione dei documenti)

Art. 29 (Intervallo tra le udienze istruttorie)

Art. 30 (Sospensione del processo)

Art. 31 (Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione)

Art. 32 (Nuova disciplina dell'intervento del pubblico ministero)

Art. 33 (Modifiche in tema di decreto ingiuntivo)

Art. 35 (Modifiche ai procedimenti possessori)

CAPO III – Disposizioni finali e di esecuzione

Art. 36 (Disciplina dei giudizi in corso)

Art. 37 (Norme di esecuzione)

Art. 38 (Strutture e personale)

Art. 39 (Norma di copertura)

CAPO I

Norme per la creazione di un servizio di accesso alla giustizia civile e per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie

Sezione I

Disposizioni dirette a facilitare l'accesso alla giustizia

Art. 1

1.- Sono istituiti i servizi ed i procedimenti previsti nella presente sezione al fine di rendere più accessibile e rapida la soluzione delle controversie civili che vertono su diritti disponibili, di garantire una corretta e fruibile informazione sui risultati, i costi e i tempi dei procedimenti giudiziari e degli altri metodi di risoluzione dei conflitti e di fornire la possibilità di utilizzare sedi e metodi alternativi alla definizione in giudizio delle controversie.

Art. 2

Servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia

1.- Presso ogni tribunale è istituito un servizio di informazione e consulenza per l'accesso alla giustizia.

2.- Il servizio fornisce al pubblico tutti i dati necessari per conoscere:

- a) le sedi giudiziarie del circondario e i procedimenti e le materie di cui si occupano gli uffici giudiziari civili nonché i modi e i tempi di funzionamento degli uffici;
- b) il carico di lavoro degli uffici giudiziari e la durata media dei procedimenti;
- c) gli orientamenti della giurisprudenza mediante consegna di materiale informativo predisposto a cura del *Ministero* della Giustizia;
- d) le associazioni e gli enti che, nello stesso territorio, prestano servizi di risoluzione extragiudiziarie delle controversie civili nonché tutte le informazioni necessarie per entrare in contatto con tali associazioni ed enti;
- e) le materie di competenza degli organismi ed enti di cui alla lettera d) e i procedimenti di risoluzione delle controversie esperibili presso di loro con l'indicazione dei costi relativi;
- f) i costi dei procedimenti giudiziari con riguardo alle spese ed all'eventuale imposta di registro, nonché i requisiti e le modalità per l'ammissione al gratuito patrocinio.

3.- A richiesta, il servizio fornisce a chiunque si trovi in una situazione di conflitto potenzialmente produttiva di una controversia civile le informazioni di cui al comma 2, specificate con riferimento al problema prospettato, ai fini della valutazione dell'opportunità dell'instaurazione di un giudizio o della sperimentazione di un metodo di risoluzione alternativa del conflitto.

4.- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il contributo, da porre a carico

degli utenti, per le spese del servizio di cui al comma 3, in misura tale da assicurare la più ampia possibilità di accesso. Tali contributi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero di Giustizia.

5.- Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere, a titolo gratuito, all'espletamento del servizio di cui al comma 3, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3

Camere di conciliazione presso i tribunali

1.- Ogni consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce presso il tribunale di pertinenza una camera di conciliazione al fine di fornire la possibilità di esperire un procedimento di conciliazione.

2.- La camera di conciliazione ha sede presso il tribunale e si avvale dell'organizzazione del consiglio dell'ordine degli avvocati e delle strutture e del personale degli uffici giudiziari del circondario del tribunale.

3.- Con la normativa regolamentare di cui all'articolo 37 sono fissati i principi generali diretti a garantire che gli statuti delle camere di conciliazione siano improntati alla indipendenza, alla imparzialità e alla assenza di qualsiasi profilo di interesse personale e lucrativo nella organizzazione interna e nella prestazione del servizio. Gli statuti sono soggetti alla approvazione della Commissione di cui all'articolo 15.

4.- Presso ogni camera di conciliazione è istituito un elenco di esperti conciliatori, cui possono accedere gli avvocati e i laureati in giurisprudenza che abbiano superato il corso di formazione di cui all'articolo 14.

Art. 4

Procedimento di conciliazione

1.- Dinanzi alle camere di conciliazione di cui all'articolo 3, il procedimento si svolge senza alcuna formalità e garantisce la riservatezza delle dichiarazioni delle parti e dell'attività svolta.

2.- L'istanza di conciliazione è proposta anche verbalmente. I procedimenti di conciliazione vengono assegnati, in assenza di designazione concorde delle parti, secondo criteri di automatismo. Il conciliatore designato convoca le parti e formula una o più proposte di accordo, tenuto conto di quelle formulate dalle parti.

3.- Se le parti si conciliano, si redige processo verbale che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4.- Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti.

5.- Il procedimento può essere promosso su istanza congiunta delle parti anche durante il corso di un giudizio civile contenzioso, previo provvedimento di sospensione a norma dell'articolo 296 del codice di procedura civile.

6.- Se la parte chiamata a intervenire al procedimento non si presenta, l'istante può ottenere un'attestazione della mancata comparizione.

7.- La durata del procedimento deve essere contenuta nell'arco di sessanta giorni e può essere protratta sino a novanta, solo in caso di accordo delle parti.

Art. 5

Costi, spese e esenzioni relativi al procedimento di conciliazione

1.- L'indennità spettante al conciliatore è posta a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente; altrimenti, è posta a carico della parte istante.

2.- I verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni sono esenti dall'imposta di registro.

3.- La camera di conciliazione cura un servizio gratuito di assistenza agli utenti che intendono proporre istanza di conciliazione.

4.- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è periodicamente determinato l'ammontare minimo e massimo dell'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri di proporzione all'attività svolta ed all'esito del procedimento, in misura tale da garantire la più ampia possibilità di accesso ed il rispetto dei principi di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998, n. 257.

Art. 6

Registro delle associazioni e degli enti di risoluzione negoziale e di mediazione dei conflitti

1.- Con i regolamenti di cui all'articolo 37 si provvede alla istituzione presso il Ministero della giustizia di un registro nazionale delle associazioni e degli enti presso i quali è possibile esperire un procedimento per la risoluzione negoziale dei conflitti. Le associazioni e gli enti si iscrivono altresì nel registro tenuto presso la Corte di appello nel cui distretto intendono operare.

2.- Condizione per l'iscrizione nel registro è la approvazione, da parte della Commissione di cui all'articolo 15, dello statuto dell'associazione o dell'ente che, a tal fine, deve rispondere ai seguenti requisiti generali: democraticità dell'organizzazione interna, rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza, qualificazione professionale.

3.- Gli organismi e gli enti che forniscono servizi per la risoluzione negoziale dei conflitti tra consumatori e imprese devono inoltre rispondere ai principi indicati nella raccomandazione della Commissione europea del 30 marzo 1998.

4.- Il registro è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 15; si compone di due sezioni nelle quali le associazioni e gli enti sono iscritti a seconda che i loro statuti escludano o meno finalità lucrative nella prestazione dei servizi.

5.- La normativa regolamentare prevede le modalità di verifica periodica dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 e disciplina il potere di cancellazione dal registro.

Art. 7

Procedimenti di risoluzione negoziale ed effetti giuridici degli accordi

1.- Presso gli organismi e gli enti di cui all'articolo 6 possono essere esperiti procedimenti di conciliazione, di valutazione preventiva dei conflitti, di arbitrato, di mediazione e altre procedure intese a mettere in contatto le parti al fine di una soluzione autodeterminata del conflitto. In tali procedure le parti in conflitto possono farsi assistere da avvocati e da esperti.

2.- Le parti concordemente possono chiedere la sospensione del processo civile in corso al fine di esperire uno dei procedimenti indicati nel comma 1 davanti ad uno degli enti o delle associazioni iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3.- Gli organismi e le associazioni devono fornire una informazione completa e comprensibile sui procedimenti esperibili, sugli elenchi dei conciliatori, degli arbitri, dei mediatori o dei consulenti, sui tempi e sui costi delle procedure.

4.- Gli accordi con effetti giuridici vincolanti, raggiunti all'esito dei procedimenti di conciliazione, di mediazione o in altri procedimenti assimilabili possono essere sottoposti all'omologazione con ricorso al tribunale del luogo ove ha sede l'organizzazione o l'ente ovvero del luogo ove è stato sottoscritto l'accordo.

5.- All'esito favorevole del procedimento di omologazione, nel corso del quale viene verificata la regolarità formale e la validità negoziale dell'accordo, la scrittura privata acquisisce forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

6.- Le procedure sono affidate ad un soggetto iscritto negli elenchi di cui al comma 3 indicato concordemente fra le parti o, in difetto, secondo criteri di designazione automatica.

Art. 8

Camere di conciliazione ed arbitrato per le controversie fra consumatori e imprese

- 1.- Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituisce una camera di conciliazione ed arbitrato per la risoluzione delle controversie fra imprese e fra imprese e consumatori, che deve poter garantire l'esperibilità di procedimenti conciliativi ed arbitrati, intesi a definire le controversie di non ingente valore.
- 2.- A tale fine i regolamenti di cui all'articolo 37 stabiliscono le modalità attuative, tenuto conto delle commissioni arbitrali e conciliative istituite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- 3.- La normativa regolamentare stabilisce il termine entro il quale le camere di commercio, industria ed artigianato devono assicurare l'esperibilità di procedimenti di conciliazione e di arbitrato relativi a controversie di più elevato valore, a controversie relative a contratti d'opera o alla fornitura di beni e servizi artigianali e a tutti gli altri tipi di conflitti in cui possa essere parte un consumatore o un'associazione di consumatori.
- 4.- La camera di conciliazione deve dotarsi di uno statuto, che definisce l'organizzazione e i procedimenti esperibili, ispirato ai principi indicati nell'articolo 6, commi 2 e 3, e soggetto all'approvazione della Commissione di cui all'articolo 15.
- 5.- La camera di conciliazione è gestita da una commissione cui devono essere chiamati a partecipare il presidente della camera di commercio, che assume la qualità di presidente della commissione, e rappresentanze paritetiche delle associazioni dei consumatori e delle associazioni degli imprenditori nonché rappresentanti degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 9

Designazione dei conciliatori, dei mediatori e degli arbitri

- 1.- I conciliatori, i mediatori, gli arbitri e i soggetti cui sono affidati i procedimenti di cui all'articolo 8 sono scelti di comune accordo fra le parti o per designazione automatica fra gli iscritti in un elenco tenuto dalla commissione di cui al comma 4 della predetta norma, e a cui possono accedere avvocati e laureati in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio che abbiano superato il corso di formazione, di cui all'articolo 14. Possono inoltre iscriversi a tale elenco esperti di specifiche materie e tecniche commerciali indicate nello statuto della camera di conciliazione che abbiano superato lo stesso corso.
- 2.- Agli esperti di cui al comma 1 possono essere affidati procedimenti che abbiano ad oggetto la specifica materia di competenza. A tal fine lo statuto della camera di conciliazione deve prevedere l'assegnazione dei reclami e delle istanze dei consumatori nonché dei relativi procedimenti a singole sezioni definite preferibilmente con riferimento a settori merceologici o di mercato.

3.- Nei procedimenti più complessi o di maggior valore le parti possono chiedere che il procedimento sia affidato a un collegio composto da un iscritto nell'elenco designato dalla commissione e da un componente designato da ciascuna delle parti.

Art. 10

Instaurazione, garanzie, efficacia e costi dei procedimenti

- 1.- I procedimenti davanti alle camere di conciliazione di cui all'articolo 8 possono iniziare a seguito di reclamo o di istanza presentata dal consumatore o dall'imprenditore o da un'associazione che li rappresenti. Le imprese o le associazioni di imprese possono impegnarsi, con uno specifico protocollo d'intesa, a sperimentare preventivamente al giudizio uno o più procedimenti davanti la camera di conciliazione, inserendo tale impegno nelle condizioni generali di contratto con i consumatori.
- 2.- L'assunzione di tale impegno viene certificata dalla camera di conciliazione in quanto espressiva di una politica di mercato favorevole ai consumatori e come tale può essere usata nella pubblicità.
- 3.- Il procedimento di conciliazione si conclude con un processo verbale nel quale è riprodotto l'accordo che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
- 4.- Nel caso di mancato accordo si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti.
- 5.- La commissione di cui all'articolo 8, comma 4, determina l'indennità spettante al conciliatore, in base a criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 5, comma 4.
- 6.- L'indennità spettante al conciliatore è posta a carico delle parti, nel caso di raggiungimento dell'accordo o di mancata conciliazione, se l'istanza è stata proposta congiuntamente. Altrimenti, è posta a carico della parte istante.
- 7.- I verbali di conciliazione sono esenti dall'imposta di registro sino all'ammontare di 100 milioni di lire del valore della controversia.
- 8.- Le parti possono farsi assistere da avvocati e da esperti.
- 9.- Le camere di conciliazione devono fornire una informazione completa e comprensibile sui procedimenti esperibili, sugli elenchi dei conciliatori, degli arbitri, dei mediatori o dei consulenti cui sono affidate le procedure, sui criteri di designazione nonché sui tempi e sui costi delle procedure.

Art. 11

Sessioni di udienze non contenziose davanti ai giudici di pace

- 1.- Al fine di favorire l'accesso al procedimento di cui all'articolo 322 del codice di procedura civile i regolamenti di cui all'articolo 37 prevedono le modalità per la fissazione almeno di una settimana di udienze, ogni due mesi, da riservare ai procedimenti non contenziosi davanti ai giudici di pace. Della programmazione delle udienze non contenziose viene data adeguata informazione al pubblico utilizzando le sedi e gli strumenti informativi previsti nella presente sezione.
- 2.- Le udienze vengono tenute nella sede delle udienze contenziose e, eventualmente, in sedi più decentrate, sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia con gli enti locali, che offrano la disponibilità, a titolo gratuito, di locali, strutture e personale.
- 3.- La fissazione del numero di controversie e l'assegnazione dei giudici di pace deve essere tale da consentire l'esaurimento del procedimento in 90 giorni. Nel caso di controversie complesse o che necessitano di acquisizioni istruttorie elaborate il termine per la conclusione del procedimento può essere portato a 120 giorni.
- 4.- Al fine della concentrazione del procedimento nel minor numero di udienze il giudice di pace, nel convocare le parti a seguito di istanza presentata precedentemente all'udienza, comunica alle stesse quali documenti devono essere esibiti nella prima udienza.
- 5.- In caso di raggiungimento dell'accordo il giudice di pace redige processo verbale che è esente dall'imposta di registro sino all'ammontare di 100 milioni.
- 6.- Nel caso di mancato accordo si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti.

Art. 12

Procedimento di conciliazione delle controversie da circolazione di veicoli e natanti

- 1.- Le parti di una potenziale controversia di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti possono adire il giudice di pace del luogo in cui è avvenuto il sinistro ovvero la camera di conciliazione presso il tribunale competente a decidere la controversia al fine di instaurare un procedimento di conciliazione. L'istanza di conciliazione può essere proposta nella pendenza del termine di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
- 2.- Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11 ma il procedimento si esaurisce normalmente nell'arco di 120 giorni a decorrere dalla data della prima udienza. Il termine è prorogabile su accordo delle parti.
- 3.- Il procedimento di conciliazione si conclude con un processo verbale nel quale è riprodotto l'accordo che ha forza esecutiva per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

4.- Nel caso di mancato accordo si redige un processo verbale che contiene la raccomandazione del conciliatore in ordine alla soluzione del conflitto e le valutazioni delle parti.

5.- Le parti corrispondono l'indennità dovuta al conciliatore. L'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'indennità costituisce oggetto necessario dell'accordo fra le parti. Nel caso di conclusione del procedimento mediante raccomandazione, salvo diverso accordo delle parti, il pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore è a carico di tutte le parti.

6.- L'indennità è determinata secondo le disposizioni rispettivamente applicabili alla camera di conciliazione ed al giudice di pace.

7.- Le imprese o le associazioni di imprese di assicurazione possono impegnarsi a sperimentare il procedimento di conciliazione preventivamente al giudizio o a comparire nello stesso, inserendo l'impegno nelle condizioni generali di contratto.

8.- L'assunzione di tale impegno viene certificata dalla Commissione di cui all'articolo 15 in quanto espressiva di una politica di mercato favorevole agli utenti e come tale può essere utilizzata nella pubblicità.

Art. 13

Arbitrato delegato dal giudice nelle controversie per risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti

1.- Nelle controversie di cui all'articolo 12, pendenti dinanzi al tribunale, il giudice, all'esito delle attività incumbenti sulle parti ai sensi degli articoli 183 e 184 del codice di procedura civile, su istanza della parte che ha proposto domanda di risarcimento danni, se le altre parti non si oppongono, può rimettere la causa davanti a un arbitro per la decisione secondo le formalità e il procedimento disciplinati dalla normativa regolamentare.

2.- L'arbitro è designato dal giudice, eventualmente su proposta concorde di tutte le parti, fra uno degli iscritti nell'elenco di esperti conciliatori di cui all'articolo 3, comma 4. Le parti possono, d'accordo tra loro, rimettersi a un'istituzione che svolge funzioni arbitrali e che sia iscritta al registro di cui all'articolo 6.

3.- Il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del giudizio.

4.- All'esito del procedimento arbitrale, su istanza di una delle parti, il giudice verifica la regolarità formale del lodo e lo dichiara esecutivo con decreto, liquidando altresì le spese del procedimento e l'indennità spettante all'arbitro.

5.- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinata la misura dell'indennità da corrispondersi agli arbitri, in base a criteri di proporzione all'attività svolta ed al valore della controversia.

Art. 14

Formazione degli esperti conciliatori

1.- Il Ministero della giustizia cura l'organizzazione di corsi di formazione per esperti conciliatori, da svolgersi presso ogni distretto di corte di appello, al cui esito è rilasciato un attestato, nel caso di valutazione finale positiva. I regolamenti di cui all'articolo 37 determinano i contenuti e le modalità della valutazione finale. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, commercio ed artigianato, è stabilita la misura dell'importo da versarsi per la partecipazione al corso ed i requisiti per l'ammissione allo stesso. Tali importi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

2.- Fino al funzionamento dei corsi destinati alla formazione dei conciliatori e dei mediatori che accederanno alle camere di conciliazione la Commissione di cui all'articolo 15 rilascia ai soggetti che aspirano ad operare immediatamente in tali organismi come conciliatori o mediatori giudizi di abilitazione sulla base delle esperienze professionali e di formazione già acquisite. I giudizi di abilitazione non devono essere richiesti da parte degli avvocati che potranno operare direttamente al momento dell'istituzione delle camere di conciliazione presso i tribunali.

3.- Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con università ed enti pubblici o privati, che diano la propria disponibilità a concorrere alla migliore formazione degli esperti conciliatori, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 15

Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle controversie.

1.- La normativa regolamentare di cui all'articolo 37 istituisce la Commissione nazionale per l'accesso alla giustizia e la risoluzione negoziale delle controversie.

2.- Il Ministro della giustizia nomina il Presidente della Commissione e cinque componenti designati rispettivamente dal Dipartimento per la solidarietà sociale, dal Ministero dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed esperti, in numero non superiore a quattro, nella materia dei procedimenti e dei profili organizzativi dell'attività delle camere di conciliazione presso i tribunali e presso le camere di commercio, degli enti e associazioni di cui all'articolo 6 e dell'attività non contenziosa dei giudici di pace.

3.- La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'effettivo perseguimento delle finalità istitutive da parte delle istituzioni e dei servizi indicati nella presente sezione adottando i provvedimenti necessari;
- b) provvedere alla tenuta del registro di cui all'articolo 6;
- c) sovrintendere alla organizzazione dei corsi di cui all'articolo 14 e curare il collegamento con le istituzioni pubbliche e gli enti privati che hanno come finalità la soluzione negoziale delle controversie civili;
- d) promuovere lo studio delle tematiche che costituiscono l'oggetto della presente legge in funzione della proposizione di innovazioni normative e di indirizzi gestionali adeguati.

4.- La Commissione si avvale delle strutture e del personale del Ministero della giustizia.

5.- Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le indennità per i componenti della Commissione.

Art. 16

Informazione nazionale

1.- Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento dei servizi di informazione e consulenza di cui all'articolo 2, promuove, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri campagne pubblicitarie e informative dirette a diffondere il più possibile la conoscenza delle istituzioni, delle associazioni e dei servizi di cui alla presente sezione e diffonde pubblicazioni divulgative sui grandi temi di riforma in materia di giustizia, sulle possibilità di accesso alla giustizia e sul funzionamento del sistema giudiziario.

2.- Con decreto del Ministro della giustizia, è consentita l'utilizzazione a titolo gratuito del servizio di informazione giuridica del centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322, alle associazioni ed agli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6, alle camere di conciliazione di cui all'articolo 8, alle associazioni di consumatori e ad altre speciali categorie di soggetti, la cui attività sia funzionale agli obiettivi della presente legge.

Art. 17

Interruzione dei termini di prescrizione e di decadenza

1.- La proposizione di un'istanza di conciliazione in sede non contenziosa costituisce atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2943 del codice civile.

Sezione II
Disposizioni dirette a facilitare la risoluzione non contenziosa delle controversie

Art. 18

Obbligo informativo per gli avvocati

1.- Dopo il primo comma dell'articolo 11 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

"E' obbligo dell'avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, prima di procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello stesso".

Art. 19

Conciliazione davanti al giudice di pace

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 372 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

"Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale".

CAPO II

Norme per l'abbreviazione dei tempi del processo civile e per la deflazione del contenzioso

Art. 20

Tentativo obbligatorio di conciliazione nel corso del processo

1.- Nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, dopo le parole: "tenta la conciliazione" sono inserite le seguenti: "a norma dell'articolo 185".

2.- L' articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 185 - (*Tentativo di conciliazione*). Nel corso del tentativo di conciliazione, il giudice ha facoltà di sentire le parti sia congiuntamente che separatamente.

All'esito il giudice invita le parti a precisare a verbale le condizioni alle quali sono disposte a conciliare. Ciascuna parte, ad iniziare dall'attore, deve indicare sinteticamente le condizioni

titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro il decreto che nega l'esecutività è ammesso reclamo, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 825.

Non si applica il disposto dell'articolo 699".

Art. 22

Conciliazione delegata al consulente tecnico

1.- Dopo l'articolo 194 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 194-bis. - (Conciliazione delegata al consulente tecnico). Se la natura della causa lo consente, il giudice può affidare al consulente tecnico il compito di tentare la conciliazione della controversia. Si applica il disposto dell'articolo 199".

2.- Il secondo comma dell'articolo 199 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice istruttore, con decreto, attribuisce al processo verbale efficacia di titolo esecutivo ai fini dell'espropriazione forzata, dell'esecuzione in forma specifica e dell'iscrizione di ipoteca giudiziale. Contro il decreto che nega l'esecutività è ammesso reclamo, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 825"

Art. 23

Misure per la realizzazione dei crediti derivanti da provvedimenti giudiziari

1.- Dopo il primo comma dell'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti:

"Sui crediti liquidati con sentenza di condanna o altro provvedimento giudiziale esecutivo sono dovuti gli interessi in misura doppia del saggio legale determinato a norma di legge.

Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, stabilisce, avuto riguardo alla natura ed al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento ed agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere alla parte istante in caso di inosservanza degli obblighi accertati nella sentenza. L'obbligo di pagamento è disposto con riferimento a data non anteriore alla notificazione della sentenza ed in relazione ad ogni giorno di ritardo, ad ogni singola violazione, ovvero determinando una somma fissa, nel caso di ammontare variabile, il giudice ne stabilisce, altresì, il limite massimo. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.

L'avente diritto può chiedere, con ricorso al giudice che ha pronunciato la sentenza, la liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma che precede. Il ricorso deve contenere, a

pene di nullità, l'avvertimento che, in caso di mancata contestazione dei fatti esposti dal ricorrente, questi possono ritenersi come ammessi. Il giudice provvede nelle forme di cui al primo comma dell'articolo 669-sexies e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del procedimento. Se l'obbligato non si costituisce o, costituendosi, non contesta specificamente i fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, il giudice può ritenere gli stessi come ammessi. Il provvedimento è immediatamente esecutivo; contro lo stesso è ammesso reclamo a norma dell'articolo 669-terdecies.

Le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di lavoro e di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva”.

3.- All'articolo 283 del codice di procedura civile, dopo le parole: "della sentenza impugnata", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", ovvero modifica o revoca la misura di cui al secondo comma dell'articolo 282”.

4.- Nel primo comma dell'articolo 373 del codice di procedura civile, dopo le parole: “congrua cauzione”, sono aggiunte le seguenti: “, nonché la modifica o la revoca della misura di cui al secondo comma dell'articolo 282”.

5.- Nel quinto comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile, dopo le parole: “e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283”, sono aggiunte, in fine, le seguenti: “in quanto compatibile”.

6.- Sono abrogate le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 86 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ed al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 66 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 24

Criteri di determinazione del danno da responsabilità aggravata

1.- Nel primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile dopo le parole: “nella sentenza”, sono aggiunte le seguenti: ", in misura non inferiore al triplo delle spese”.

2 - Nel secondo comma dell'articolo 95 del codice di procedura civile le parole: “norma del comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “, in via equitativa, avuto riguardo al limite minimo di cui al comma precedente”.

Art. 25

Udienza di prima comparizione e divieto delle udienze di mero rinvio

1.- L'articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“Art. 180 - (Udienza di prima comparizione e divieto delle udienze di mero rinvio). All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio

la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 102, secondo comma, dall'art. 164, dall'art. 167, dall'art. 182 e dall'art. 191, primo comma.

La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale, ma il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170. Se richiesto, fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non superiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Altrimenti, nella stessa udienza di prima comparizione, provvede ai sensi dell'art. 183 ovvero ai sensi dell'art. 187, primo comma.

Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronuncia in udienza.

Le udienze di mero rinvio sono vietate; quando sono formulate nuove istanze nel corso dell'udienza, il giudice provvede sulle stesse, ai sensi dell'art. 186, nella stessa udienza o riservandosi di pronunciare ordinanza nei successivi cinque giorni, ovvero, su istanza di parte, può assegnare termine, non superiore a giorni dieci, per la comunicazione di memorie scritte, provvedendo entro i cinque giorni successivi".

Art. 26

Ammissione delle prove

1.- Il primo comma dell'articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, nella prima udienza di trattazione o in quella fissata ai sensi del quinto comma dell'articolo 183, provvede sulle richieste istruttorie delle parti a norma dell'articolo 186; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti ed indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'indicazione di prova contraria. Se la deduzione delle prove o la produzione dei documenti poteva essere fatta in sede di costituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92".

Art. 27

Svolgimento delle consulenze tecniche

1.- Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza; nello stesso termine, decorrente dalla data del provvedimento di nomina se assunto in udienza, o dalla data della sua comunicazione se adottato fuori udienza, le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione depositando, nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede immediatamente con ordinanza non impugnabile e, se del caso, procede alla nomina del nuovo consulente, disponendone la convocazione per l'udienza già fissata".

2.- Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 195-bis. - (*Termini per il deposito della relazione e delle osservazioni dei consulenti di parte*). Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 195 non può eccedere i sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico. Nell'ipotesi di accertamenti di eccezionale importanza, complessità e difficoltà il termine può essere fissato in giorni centoventi.

In caso di gravi e comprovate ragioni, il consulente può ottenere che i termini di cui al primo comma siano prorogati di ulteriori sessanta giorni; il provvedimento di proroga, ove emesso fuori udienza, è comunicato alle parti dalla cancelleria.

Nell'ipotesi di inosservanza del termine, il giudice, alla prima udienza successiva, dispone la sostituzione del consulente, dandone comunicazione al presidente del tribunale.

I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio, a pena di decadenza, fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il consulente tecnico d'ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute nel termine, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo."

3.- Nel secondo comma dell'articolo 90 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, le parole: "dall'articolo 194 del codice", sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 194 e 195-bis del codice".

Art. 28

Produzione dei documenti

1.- Il terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio".

2.- L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 87. (*Produzione di documenti*). I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere comunicato alle altre parti nelle forme stabilite dall'articolo 170 ultimo comma del codice".

Art. 29

Intervallo tra le udienze istruttorie

1.- Nel secondo comma dell'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile le parole. "non può essere superiore a quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "eccettuata l'udienza di rinvio per la precisazione delle conclusioni, non può essere superiore a settanta giorni".

Art. 30

Sospensione del processo

1.- Nell'articolo 42 del codice di procedura civile sono soppresse le parole: "e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295".

2.- Nell'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"L'ordinanza con la quale è disposta la sospensione ai sensi del comma precedente è reclamabile a norma dell'articolo 669-terdecies, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, se avvenuta in udienza, o, altrimenti, dalla comunicazione della stessa. In caso di accoglimento del reclamo, la parte deve procedere alla riassunzione, a norma dell'articolo 297, nel termine di sei mesi dalla pronuncia del provvedimento, se avvenuta in udienza, o, altrimenti, dalla comunicazione dello stesso."

Art. 31

Giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione

1.- Il numero 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"5) per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato".

2.- L'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 375 – (*Pronuncia in camera di consiglio*). Oltre che per il caso di regolamento di competenza, la corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ovvero per manifesta infondatezza dei motivi, ordinare la integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332, oppure dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta rinuncia".

La corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, quando il ricorso è manifestamente fondato.

La corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia la causa alla pubblica udienza.

Le conclusioni del pubblico ministero sono notificate almeno venti giorni prima dell'adunanza della corte in camera di consiglio agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e, nei casi concernenti le pronunzie di manifesta fondatezza o infondatezza, di essere sentiti se compaiono".

3.- L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 379 – (*Discussione*). All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.

Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.

Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche."

4.- Nell'articolo 380 del codice di procedura civile, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente:

"La Corte, quando pronuncia in senso conforme su una questione di diritto già decisa, senza che le parti abbiano proposto argomenti nuovi, si limita a richiamare, nella motivazione, la precedente sentenza".

Art. 32

Nuova disciplina dell'intervento del pubblico ministero

1.- Il secondo comma dell'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Dinanzi alla corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltrechè nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può, inoltre, intervenire negli altri procedimenti per richiedere che la causa sia assegnata alle sezioni unite".

2.- Il primo comma dell'articolo 76 del regio decreto 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 532, è sostituito dal seguente:

"Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall'articolo 70 del codice di procedura civile e redige requisitorie scritte nei casi stabiliti dalla legge".

3.- Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 117 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Essi debbono chiedere la facoltà di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al tribunale.

Il pubblico ministero svolge il proprio intervento in udienza dopo che i difensori hanno esposto le loro ragioni. Questi hanno facoltà di replicare una sola volta. Non sono ammesse note di udienza dopo la discussione ma queste possono essere consentite quando il pubblico ministero prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell'articolo 3 ultimo comma e la causa non è rimessa in istruttoria".

Art. 33

Modifiche in tema di decreto ingiuntivo

1.- L'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile è abrogato.

2.- Il secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente

"Il termine di cui al primo comma è elevato a sessanta giorni in caso di notifica all'estero. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato fino a sessanta. Nel caso di notifica all'estero il termine non può essere minore di venti giorni, né maggiore di novanta".

Art. 34

Modifiche ai procedimenti cautelari

1.- Nel primo comma dell'articolo 669-*sexies* le parole: "e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda" sono sostituite dalle seguenti: "e provvede all'accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza, con cui adotta, quando ne ricorrono i presupposti, i provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 282; in tale ipotesi, lo stesso giudice pronuncia sull'istanza di cui al terzo comma della stessa norma".

2.- Nel primo comma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, le parole: "nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma." sono sostituite dalle seguenti: "nel termine perentorio di giorni dieci, che decorre, per le parti costituite, dalla pronuncia del provvedimento se avvenuta in udienza o altrimenti dalla comunicazione, e, per le parti non costituite, dalla notificazione".

3.- Nel secondo comma dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, dopo le parole: "che ha emanato il provvedimento reclamato", sono aggiunte le seguenti: "e il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dal collegio del tribunale è proposto dinanzi alla Corte d'appello".

4.- L'articolo 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 699-quaterdecies. (Ambito di applicazione). Le disposizioni della presente Sezione si applicano ai provvedimenti previsti nella Sezione II e, in quanto compatibili, ai provvedimenti previsti nelle Sezioni III e V di questo Capo ed agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice Civile e dalle leggi speciali. L'articolo 669-*septies* si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla Sezione IV di questo Capo".

5.- Nell'articolo 688 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Se l'ordinanza è pronunciata prima dell'inizio del giudizio di merito, il giudice provvede alla liquidazione delle spese del procedimento, anche nel caso di accoglimento dell'istanza. Non si applicano al procedimento le disposizioni di cui all'articolo 669-*octies* ed ai commi primo, secondo e quarto, n. 1), dell'articolo 669-*novies*.

Quando l'azione è proposta dal possessore si applica il disposto dell'articolo 703".

6.- L'articolo 700 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 700 - (Condizioni per la concessione e norme applicabili). Chi ha fondato motivo di ritenere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio grave e non evitabile mediante l'adozione di altri provvedimenti espressamente previsti dalla legge, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti urgenti necessari ad assicurare o anticipare gli effetti della decisione di merito.

Si applica al procedimento la disposizione del terzo comma dell'articolo 688".

Art. 35

Modifiche ai procedimenti possessori

1.- Nel primo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile, dopo le parole: "a norma dell'articolo 21", sono aggiunte, in fine, le seguenti: " e nei modi di cui alle disposizioni della Sezione I del Capo III del presente Titolo ed ai soli fini della pronuncia degli eventuali provvedimenti interdettali".

2.- Il secondo comma dell'articolo 703 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti, in quanto compatibili, e definisce il procedimento con ordinanza con la quale liquida le spese".

3.- Il primo comma dell'articolo 705 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il convenuto non può proporre giudizio petitorio, finchè non sia esaurito il procedimento di cui all'articolo 703 e l'eventuale provvedimento non sia stato eseguito.

CAPO III

Disposizioni finali e di esecuzione

Art. 36

Disciplina dei giudizi in corso

1.- Le disposizioni di cui agli articoli 26, 28, comma 1, e 35 non si applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

Norme di esecuzione

1.- Con decreti del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo emana i regolamenti necessari per l'esecuzione e l'operatività delle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo I della presente legge.

Art. 38

Strutture e personale

1.- Per il funzionamento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 e della Commissione di cui all'articolo 15 si provvede con strumenti di revisione organizzativa e rimodulazione funzionale degli uffici, che assicurino l'invarianza della spesa, quanto a strutture e personale.

Art. 39

Norma di copertura

ELENCO PARTECIPANTI

(aggiornato al 9 novembre 2001; elenco aggiuntivo in allegato)

Principe Carlo Albani Castelbarco Visconti – Torino
Presidente – Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

M. Jean Alisse – Parigi
Lebeuf, Lamb, Greene & Macrae L.L.P.

Dr. Riccardo Amapane – Torino
Ufficio Stampa – Toro Assicurazioni S.p.A

Prof. Aurelio Anselmo
Presidente – A.I.D.A. Sezione Toscana

Avv. Roberto Maria Bagnardi – Roma

Dr. Roberto Bagnoli
Corriere della Sera

Dr. Mario Barbuto – Torino
Presidente II Sezione Civile – Tribunale Civile di Torino

Dr. Brando Battistig – Roma
Segretario Generale – A.I.D.A. Italiana e Segretario Generale Aggiunto A.I.D.A. Internazionale

Avv. Claudio Bernardini – Torino
Studio Legale Avv. Tosetto

Prof. Avv. Marino Bin – Torino
Ordinario di Diritto Civile – Università degli Studi di Torino

Dr.ssa Paola Bombieri
Italia Invest

Dr. Ennio Boni – Verona
Amministratore Delegato – D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

Dr. Vittorio Bonifaci – Torino
Direttore Settore Sistemi – SAI Assicurazioni S.p.A.

Avv. Giorgio Bonino – Torino
Segretario – A.I.D.A. Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Dr. Massimo Bosio – Torino
Amministratore Delegato – C.S. Italia s.r.l.

Dr. Pierluigi Bovone – Torino
Direttore Generale – SAI Assicurazioni S.p.A

Sig. Mario Calcagno – Torino
Broker di Assicurazioni – U.I.D.A.

Dr. Federico Cancarini – Torino
Direttore Centrale – Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

Dr. Ivo Capella – San Donato Milanese (MI)
Dirigente – Nationale Suisse

Avv. Renzo Capotosti – Roma
Vice Presidente - A.I.D.A. Italiana

Avv. Stefano Cappa – Casale Monferrato (AL)
Studio Legale Avv. Cappa

Dr. Giacomo Carbonari – Milano
Addetto Stampa – A.N.I.A.

Rag. Carlo Cassamagnaghi – Milano
Socio Accomandatario – Reconta Ernst & Young

Dr. Piero Castelli - Torino
Direttore Generale – Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

Dr. Roberto Castelli Dezza – Milano
Ufficio Stampa – A.N.I.A.

Dr. Sergio Chiaberto – Torino
Amministratore Delegato – REM S.p.a.

Dr. Ing. Bruno Chiadò Piat – Torino
Dirigente Responsabile Valutazioni – Praxi S.p.A. Organizzazione e Consulenza

Dr. Patrizio Coppari – Roma
Direttore Marketing – Swiss Re Italia S.p.A.

Dr. Ing. Giulio Crosetto – Torino
Presidente - Praxi S.p.A. Organizzazione e Consulenza

Avv. Ugo Dal Lago - Vicenza
Studio Legale Avv. Dal Lago

Dr. Renato De Feo – Milano
Amministratore Delegato – Assitea S.p.A.

Dr. Paolo De Unterrichter – Trento
Dirigente – ITAS Assicurazioni S.p.A.

Avv. Alfonso De Virgiliis
Vice Presidente A.I.D.A. Sezione Toscana

Dr. Antonio Deangeli – Torino
Responsabile Direzione Tecnica Assicurativa – Augusta Assicurazioni S.p.A.

Dr. Luciano Di Michele – Roma
Responsabile Rete Liquidazione Danni – Sara Assicurazioni S.p.A.

Avv. Gianantonio Dionisio – Torino

Dr. Francesco Fasol – Verona
Dirigente – D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.a.

Dr. Giovanni Iannone
Dossier

Dr. Mauro Julini – Forlì
Procuratori Cittadini – Cittadinanzattiva

Dr. Antonio Liverani – Roma
Responsabile Sinistri – Nuova Tirrenia Assicurazioni S.p.A.

Avv. Giorgio Losco
Direttore Servizi Legali – Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

Prof. Giovanni Manghetti – Roma
Presidente - I.S.V.A.P.

Dr. Fausto Marchionni – Torino
Direttore Generale – SAI Assicurazioni S.p.A.

Avv. Paolo Martinello – Milano
Presidente – Altroconsumo

Avv. Gian Piero Mauri – Casale Monferrato (AL)
Studio Legale Avv. Cappa

Dr. Alessandro Melloni – Milano
Direttore Generale – Bayerisch Assicurazioni S.p.A.

Dr. Tommaso Montelli – Torino
Direttore Auto e Sinistri – Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

Dr. Alessandro Montera – Arese (MI)
Dirigente – Targa Service

Dr. Dino Negrin – Torino
Vice Direttore Generale – SAI Assicurazioni S.p.A.

Avv. Ole Neuhaus – Verona
Amministratore Delegato – ARAG Assicurazioni S.p.A.

Sig. Rinaldo Oddenino – Torino
Direttore Sinistri – La Piemontese Assicurazioni S.p.A.

Dr. Mario Orio – Milano
Direttore Generale – A.N.I.A.

Dr. Umberto Panizza – Torino
Responsabile Riassicurazioni – Toro Assicurazioni S.p.A.

Dr. Giovanni Pansoya DI Borio – Genova
Direttore Generale – Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.

Dr. Carlo Parenti – Milano
Direttore – RAS Assicurazioni S.p.A.

Dr. Antonino Parisi
Giornale delle Assicurazioni

Dr. Walter Passini – Torino
Presidente – C.W.S. s.r.l.

Dr. Francesco Pellegrini – Padova
Consulente Legale – Infortunistica Stradale Consulenti Associati Globo S.a.s.

Dr. Raffaele Pellino – Milano
Presidente – Ufficio Centrale Italiano

Dr. Achille Perlino – Roma
Amministratore Delegato – Fideuram Vita S.p.A.

Dr. Luigi Peyron – Roma
Responsabile Sinistri – Sara Assicurazioni S.p.A.

Sig.ra Anna Piazza – Torino
Responsabile Rapporti con le Associazioni – Toro Assicurazioni S.p.A.

S.E. Dr. Silvio Pieri – Torino
Presidente – Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Dr. Angelo Piloni – Torino
Condirettore – Reale Mutua Assicurazioni S.p.A.

Avv. Dario Poto – Torino
Studio Legale Avv. Poto

Dr. Edoardo Riccio – Genova
Presidente Consiglio di amministrazione – Lloyd Italico Assicurazioni S.p.A.

Dr. Luciano Roasio – Torino
Direttore Generale – Toro Assicurazioni S.p.A.

Dr. Comm. Pier Carlo Romagnoli – Torino
Consigliere – Reale Mutua assicurazioni S.p.A.

Dr. Roberto Romanesco – Torino
Direttore Sinistri – SAI Assicurazioni S.p.A.

Dr. Mario Rossit – Torino
Responsabile Direzione Marketing e Commerciale – Augusta Assicurazioni S.p.A.

Avv. Claudio Russo – Roma
Docente di Diritto delle Assicurazioni – Università degli Studi di Bologna

Dr. Claudio Salvadori – Torino
Amministratore Delegato e Direttore Generale – Augusta Assicurazioni S.p.A.

Dr. Sandro Salvati – Milano
Presidente I.R.S.A.

Dr. Beppe Scienza
Capital

Avv. Guido Alberto Scoponi – Pescara
Presidente – A.I.D.A. Sezione Abruzzo

Dr. Andrea Simoncelli – Torino
Vice Direttore Generale – Toro Assicurazioni S.p.A.

Avv. Luigi Tessore – Torino
Direttore – SAI Assicurazioni S.p.A.

Dr. Enrico Tonelli – Milano
Consigliere A.I.D.A. Italiana

Rag. Francesco Torri – Torino
Amministratore Delegato e Direttore Generale – Toro Assicurazioni S.p.A.

Avv. Beniamino Tortora – Roma
Responsabile Sinistri – Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A.

Avv. Romolo Tosetto – Torino
Presidente – A.I.D.A. Sezione Piemonte e Valle d'Aosta

Avv. Giuseppe Tricoli – Genova
Segretario A.I.D.A. Sezione Liguria

Dr. Filippo Valle – Torino
Direttore – Egida Assicurazioni S.p.A.

Avv. Giorgio Pietro Vianello
Vice Presidente – A.I.D.A. Sezione Lombardia

Avv. Domenico Viola – Reggio Emilia
Agente – AFIN s.a.s.

Avv. Marco Weigmann – Torino
Studio Legale Avv. Weigmann

Geom. Gianfranco Zambelli – Torino
Presidente – Aon Nikols

Avv. Gianfranco Zurlo – Torino
Studio Legale Avv. Zurlo

Ivi presenti ricercatori, tesisti e studenti del Corso di Diritto delle Assicurazioni della Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino.